

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA

Classe N. LMG/01 - Giurisprudenza

**LA TUTELA DEI VIVAI CALCISTICI:  
PROFILI EUROPEI E NAZIONALI**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Stefano Bastianon

Tesi di Laurea Magistrale

Davide AZZOLA

Matricola n. 1028971

ANNO ACCADEMICO 2017 / 2018

*“Trovare un lavoro che si ama corrisponde alla migliore approssimazione della felicità sulla terra” (Primo Levi)*

*In questo elaborato sono state unite le mie due grandi passioni:  
il diritto e il gioco del calcio,  
con la speranza che l'intreccio di queste possa essere, in futuro,  
il cuore del mio lavoro.*

*Dedicato a  
tutti i giovani portieri  
che ho avuto la fortuna di allenare,  
con l'augurio che il LORO FUTURO sportivo  
possa essere costruito attraverso le LORO SCELTE  
liberamente, lontano dal peso di vincoli imposti da altri.*



# INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i>	7
INTRODUZIONE	11

## CAPITOLO I

### IL PROCESSO D'INTEGRAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA; PRINCIPI E LIBERTÀ

1.1 – La nascita del diritto dell'Unione europea e dei suoi principi fondamentali	16
1.1.1 – Il Trattato di Maastricht e la Comunità europea	17
1.2 – Principi e libertà	19
1.2.1 – I principi di effettività e di equivalenza della tutela giurisdizionale	19
1.2.2 – Il principio di leale cooperazione tra Unione europea e Stati membri	20
1.2.3 – Il principio di uguaglianza e di non discriminazione (per l'Unione europea)	21
<i>Segue:</i> Il principio di uguaglianza e di non discriminazione (per l'Italia)	22
1.2.4 – La libera circolazione (delle persone)	23
<i>Segue:</i> La libera circolazione dei lavoratori	25

## CAPITOLO II

### L'INCONTRO-SCONTRO TRA LO SPORT E L'UNIONE EUROPEA

2.1 – Le pronunce “pre-Bosman” della Corte di giustizia	29
2.2 – L'oggetto dello scontro: le regole delle federazioni calcistiche	31
2.3 – Il caso <i>Bosman</i> : dove tutto ha inizio	34
2.4 – Il timore dell'UEFA “più stranieri = meno giovani” e le Conclusioni dell'Avvocato generale Lenz corroborate dalla Corte di giustizia	37

CAPITOLO III  
SPORT, UNIONE EUROPEA, UEFA E FIFA: NUOVE REGOLE  
PER REAGIRE AGLI EFFETTI DELLA SENTENZA *BOSMAN*

3.1 – La dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam e l’inizio di una collaborazione tra la Commissione europea e la FIFA	42
3.2 – La relazione di Helsinki: lo sport quale veicolo di valori fondamentali per educare i giovani	43
3.3 – La Dichiarazione di Nizza sullo sport e l’accordo UE-FIFA sui trasferimenti: un compromesso per la tutela dei vivai calcistici	45
3.4 – Gli obiettivi della Costituzione europea e di Lars-Christer Olsson: una nuova cooperazione finalizzata alla tutela dei giovani sportivi	47
3.5 – Il “giocatore formato nel vivaio”	49
3.6 – La Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa e l’avvento di Michel Platini alla presidenza UEFA	50
3.7 – Il libro Bianco della Commissione sullo Sport	51
3.8 – La regola FIFA del “6+5” e la “ <i>home grown players rule</i> ” (HGPR) dell’UEFA	53
3.8.1 – La regola FIFA del “6+5”: una proposta contraria alla normativa UE	54
3.8.2 – La regola UEFA “ <i>home grown players</i> ”: un tentativo di tutela per i giovani talenti (nazionali?)	55
3.9 – Il Trattato di Lisbona e la comunicazione della Commissione del 2011: il “ritorno al futuro” con la specificità dello sport	61

CAPITOLO IV  
L’INDENNITÀ DI FORMAZIONE A TUTELA DEI  
VIVAI CALCISTICI: IL CASO *BERNARD*

4.1 – La vicenda <i>Bernard</i>	66
4.2 – Le interpretazioni della Corte di giustizia europea	69

4.3 – Le osservazioni dell’Avvocato generale Sharpston: ciò che la Corte di giustizia non dice	73
4.4 – L’attuale normativa FIFA sull’indennità di formazione	75

CAPITOLO V  
LA TUTELA DEI VIVAI CALCISTICI:  
PROFILI NAZIONALI

5.1 – Le norme dell’ordinamento sportivo italiano a tutela delle società e dei loro vivai	84
5.1.1 – Il vincolo sportivo	87
5.1.1.1 – (L’abolizione de) il vincolo per i professionisti	89
5.1.1.2 – Il vincolo per i “giovani di serie” e per i dilettanti tesserati per una società promossa dalla Serie D alla Serie C	90
5.1.1.3 – Il vincolo per i (giovani) “dilettanti”	92
5.1.2 – La “regola dei giovani”: tutela dei vivai o sotterfugio a favore delle società dilettantistiche?	95
5.1.3 – L’“indennità di preparazione e promozione” e il “premio di addestramento e formazione tecnica”	102
5.1.4 – Il “premio di preparazione”	104
5.1.5 – Il “premio alla carriera”	105
5.1.6 – Osservazioni sulle indennità e i premi previsti dalle NOIF	106
5.1.7 – I progetti-premio istituiti dalla Lega Nazionale Dilettanti	107
5.2 – Italia: scelte sintomo di una mentalità sbagliata	110
CONCLUSIONI	117
BIBLIOGRAFIA	121



## *Premessa*

### *a) I vivai calcistici: che cosa sono?*

“Ripartiamo dai vivai” è la frase che un qualsiasi italiano appassionato di calcio ha sentito, e probabilmente a sua volta ripetuto, negli ultimi mesi, se non addirittura anni, dopo le tante brutte prestazioni che la nazionale italiana ha clamorosamente ripetuto in tempi recenti. Concretamente, però, cosa sono questi vivai (calcistici)? Sostanzialmente i vivai calcistici non sono altro che un ramo naturale della struttura organizzativa di ogni società calcistica, in cui l’attenzione viene focalizzata nella formazione dei giovani calciatori, al fine di migliorarne le capacità tecnico-sportive, accanto alla crescita umana e sociale, attraverso l’insegnamento di valori che stanno alla base dello sport, come la lealtà, la sportività, la volontà di raggiungere un obiettivo, l’impegno, la costanza e la dedizione verso qualcosa. Nelle intenzioni della singola società cui appartiene il vivaio, invece, quest’ultimo rappresenta il luogo in cui forgiare nuovi futuri campioni.

In Italia l’insieme dei vivai sportivi è organizzato e gestito dal CONI, che è coadiuvato dalle singole federazioni nazionali quali la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per il calcio, al cui interno vi è, infatti, una divisione specializzata che si dedica esclusivamente alla formazione e al coordinamento dei vivai calcistici italiani. L’attività di quest’ultima è regolamentata dalle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC) che, come l’art. 37 del Regolamento della LND (Lega Nazionale Dilettanti), suddividono i calciatori in professionisti, non professionisti (dilettanti) e giovani, i quali a loro volta si distinguono in “giovani” in senso stretto, “giovani di serie” e “giovani dilettanti”. Nella categoria dei “giovani” rientrano i calciatori che hanno compiuto l’ottavo anno di età e che, però, al primo gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione, non hanno ancora compiuto i sedici anni. Gli atleti appartenenti a questa categoria possiedono la caratteristica di essere vincolati alla società di appartenenza per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale sono, invece, liberi di accasarsi altrove. La prima sostanziale differenza tra giovani tesserati in un vivaio professionistico e giovani appartenenti a un vivaio non professionistico si ha all’altezza dei quattordici anni: infatti, al quattordicesimo anno di età, e fino al diciannovesimo, un giovane appartenente al vivaio di una società professionistica assume la qualifica di “giovane di serie” e si contrappone al “giovane dilettante”, espressione con la quale,



invece, s'individua un calciatore che, dal quattordicesimo anno di età, e sino al termine della stagione sportiva entro cui lo stesso atleta abbia compiuto venticinque anni, si vincola con la società non professionistica per la quale è tesserato.

I vivai hanno, inoltre, una struttura interna che suddivide i giovani atleti in base alla loro età, partendo già dal periodo prescolare con la "scuola calcio", fino ad arrivare all'ultima formazione delle giovanili, che prende il nome di "primavera" nei campionati professionistici (a volte sostituita dai "berretti") e di "juniores" in quelli dilettantistici.

Accanto a questa divisione interna operata dalle singole società, fra i vivai vi è anche una divisione esterna, causata sempre dalla distinzione tra calcio professionistico e calcio dilettantistico. Infatti, nel primo caso si parla di vivai qualificati, in cui si attua una vera e propria selezione dei giovani atleti appartenenti al vivaio: la selezione è affidata alle scelte discrezionali e studiate di una squadra di osservatori esperti e qualificati che, assunti e stipendiati dalle singole società professionistiche, seguono pedissequamente le partite dei giovani calciatori, per osservarne ed esaminarne le qualità fisiche, atletiche, attitudinali, cercando di capirne al meglio le potenzialità. La professionalità di questi vivai si evince altresì dal fatto che la maggior parte degli allenatori e dello staff in generale, per essere selezionata, deve essere munita di competenze comprovate e titoli di studio quali ISEF e lauree specialistiche, in modo tale che le società possano garantire ai propri giovani atleti la presenza di un personale tecnicamente eccellente. D'altra parte, a livello dilettantistico, si parla di vivai di base, poiché ci troviamo di fronte a vivai aperti a tutti i giovani atleti, che non richiedono, dunque, la presenza di particolari qualità distintive. Molto spesso questo tipo di vivai si basa sulla collaborazione gratuita e volontaria di allenatori e assistenti non muniti di una particolare qualifica, che quindi concentrano il loro insegnamento più sull'aspetto ludico-educativo piuttosto che su quelli tecnico-sportivo e agonistico. In realtà, questa divisione esterna potrebbe in futuro essere attenuata, poiché, al fine di tutelare i vivai calcistici, è recentemente intervenuta la FIGC, la quale, con il Comunicato Ufficiale n. 69 del 13 giugno 2018, ha deciso di riformare il settore tecnico, introducendo diverse novità, tra cui l'obbligo di avere allenatori abilitati in tutte le categorie giovanili, anche di base. Lo stesso Commissario Straordinario della FIGC, Roberto Fabbricini, ha confermato che la riforma è stata ispirata dall'obiettivo di prendersi cura della formazione dei giovani, in primo luogo affidando tale speciale incarico ad allenatori

preparati e abilitati, con la speranza di contribuire alla crescita e allo sviluppo del calcio italiano.

*b) Tutela: che cosa significa?*

Per avere una prima e semplice idea di quale sia il significato del termine “tutela”, è sufficiente consultare un qualsiasi dizionario disponibile in formato cartaceo o digitale. Secondo l’enciclopedia Treccani, “tutela” è un sostantivo femminile, tradotto dal corrispondente termine latino *tutela*, derivato di *tutus*, che è il participio passato di *tueri*, il cui significato è “difendere”, “proteggere”.

Il significato generico, letterale, di “tutela” è, quindi, il medesimo di “protezione”, di “difesa”; la tutela è, perciò, un’azione che viene svolta con lo scopo di salvaguardare un determinato bene, che sia fisico o morale, o anche un diritto, affinché questo possa sopravvivere.

E se, come dichiarato dai promotori della Rivoluzione francese del 1789, la protezione dei beni e dei diritti (dei cittadini) deve essere assicurata innanzitutto dalla legge, la quale, come concepita da Montesquieu, deve essere ben scritta, chiara, semplice e precisa nelle prescrizioni, al fine di adempiere il ruolo di garanzia dei diritti individuali, il termine “tutela” non poteva che divenire una delle parole cardine del lessico giuridico. Ed è, infatti, all’interno dell’ambito giuridico che il termine “tutela” trova maggiore applicazione, partendo dalla definizione civile di *“istituto giuridico per il quale una persona, nominata dal giudice tutelare, si assume la protezione e la rappresentanza di un minore, di un incapace o di un interdetto, secondo le modalità stabilite dalla legge”*, per poi investire il settore del diritto amministrativo dove diviene una *“azione di vigilanza e controllo esercitata da organi della pubblica amministrazione su determinati enti pubblici”* o quello del diritto internazionale in cui assume il significato di *“regime giuridico particolare che viene istituito per un determinato territorio affidato dalle Nazioni Unite all’amministrazione fiduciaria di uno stato amministratore affinché sia avviato all’indipendenza”*.

Il termine “tutela” può, quindi, assumere molteplici significati in funzione dell’ambito in cui viene impiegato, ma tutti si ricollegano al concetto iniziale e centrale, che è quello di salvaguardia di un bene, di protezione di un diritto. In questo modo, al medesimo

termine cardine, anche nel diritto dell'Unione europea si sono accostati i sostantivi o gli aggettivi più disparati, dalla tutela dei diritti umani<sup>1</sup> alla tutela dell'ambiente<sup>2</sup>, passando per la tutela del minore<sup>3</sup>, della sicurezza<sup>4</sup>, dei cittadini<sup>5</sup>, degli interessi<sup>6</sup>, dei beni<sup>7</sup>, della salute<sup>8</sup>, della vita<sup>9</sup>, della proprietà industriale e commerciale<sup>10</sup>, e così via, fino alla generale, in ambito giuridico, tutela giurisdizionale<sup>11</sup>.

Riassumendo, il comun denominatore di tutti gli elementi che potrebbero divenire oggetto di tutela non può che essere uno, ed è l'importanza che questi assumono all'interno della società, perché è attraverso la loro protezione che la collettività sopravvive e guarda al futuro.

“Tutelare” significa, quindi, dare importanza.

“Tutelare” significa avere dei valori e riconoscerli come tali.

Di conseguenza, tale termine non poteva che essere accostato anche ai vivai calcistici, l'unico vero luogo in cui i giovani talenti del presente possono crescere, attraverso l'insegnamento dei valori dello sport, per diventare i campioni del futuro.

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 3, punto n. 5, comma 1°, TUE.

<sup>2</sup> Cfr. art. 3, punto n. 3, comma 1°, TUE e art. 11 TFUE.

<sup>3</sup> Cfr. art. 3, punto n. 3, comma 2°, TUE.

<sup>4</sup> Cfr. art. 4, punto n. 2, TUE.

<sup>5</sup> Cfr. art. 35, comma 3°, TUE.

<sup>6</sup> Cfr. art. 15, punto n.2, comma 3°, TFUE e protocollo n. 5, art. 19, punto n. 8, TUE.

<sup>7</sup> Cfr. protocollo n. 5, art. 25, punto n. 1, TUE.

<sup>8</sup> Cfr. art. 6, lettera a), e art. 9, TFUE.

<sup>9</sup> Cfr. art. 36 TFUE.

<sup>10</sup> Cfr. art. 36 TFUE.

<sup>11</sup> Cfr. art. 19, punto n.1, comma 2°, TUE.

## INTRODUZIONE

Dalla sentenza *Bosman*<sup>12</sup> alla sentenza *Bernard*<sup>13</sup>, emesse rispettivamente nel 1995 e nel 2010 dalla Corte di giustizia europea, passando per diverse dichiarazioni, comunicazioni e risoluzioni sottoscritte dalle altre Istituzioni dell'Unione europea e dall'UEFA nell'ambito della tutela dei vivai calcistici e dei giovani talenti, molti cambiamenti si sono susseguiti nelle regole dello sport elaborate tra le scrivanie delle Federazioni e delle Corti di tutta Europa, comportando inevitabili stravolgimenti nel gioco del calcio praticato fin dalla giovane età in maglietta e pantaloncini all'interno di un rettangolo di erba verde. Tuttavia, nel complicato rapporto tra il mondo degli enunciati linguistici e il mondo delle realtà fattuali, spesso accade che fra due termini non ci sia quella corrispondenza biunivoca che la mente a *prima facie* rischia di dare troppo per scontata, e che invece dopo un'attenta analisi scompare, dissolvendosi con la stessa velocità con cui si era manifestata; perché l'esperienza inevitabilmente lo insegna, un miglioramento implica per sua natura un cambiamento, ma non sempre un cambiamento porta automaticamente con sé un miglioramento<sup>14</sup>. I due casi passati al vaglio della Corte di giustizia che maggiormente tratterò nel mio elaborato, infatti, *Bosman* prima e *Bernard* poi, hanno decisamente determinato il cambiamento di gran parte delle regole degli ordinamenti sportivi europei, ma con conseguenze che non sempre sono sfociate in un miglioramento.

Essendo stati creati in anticipo rispetto all'Unione europea, i sistemi giuridici sportivi hanno per anni potuto beneficiare di una certa sfera di autonomia che ha permesso loro di organizzarsi secondo uno schema piramidale alla cui base sono sempre stati posti i *club*, strutturati attraverso la divisione dei propri giocatori in una "prima squadra" e in un settore giovanile, un vivaio, dove l'obiettivo è forgiare i talenti del futuro. L'Unione europea ha, difatti, vissuto per molti decenni il proprio processo d'integrazione economica senza occuparsi del settore sportivo, lasciato libero di autoregolamentarsi secondo le scelte dei singoli Stati membri e delle loro federazioni. Nemmeno negli anni settanta, quando la Corte di giustizia ha dovuto affrontare le prime controversie in

---

<sup>12</sup> Corte di giustizia, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*, in *Raccolta* 1995, p. I-4921.

<sup>13</sup> Corte di giustizia, 16 marzo 2010, causa C-325/08, *Bernard*, in *Raccolta* 2010, p. I-02177.

<sup>14</sup> Anche Winston Churchill propone questa massima nella celebre frase "non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare".

merito ad alcune discipline sportive, le Istituzioni dell'UE hanno considerato lo sport come una possibile materia di loro stretta competenza. È stata, difatti, solamente la vicenda di Jean-Marc Bosman a suscitare negli anni novanta grande attenzione da parte dell'Unione europea, dal momento in cui lo sport sembrava potesse invadere uno dei settori cardinali delle politiche dell'Unione, quale quello economico.

Il settore dello sport, a causa della presenza di connotati economici sempre più evidenti, ha visto quindi l'intervento deciso dell'Unione europea, la quale ha progressivamente scardinato, attraverso molteplici dichiarazioni d'incompatibilità dei regolamenti sportivi con i principi del diritto europeo, la sfera di autonomia che fino a quel momento aveva contraddistinto le federazioni sportive.

La sentenza *Bosman* ha, perciò, provocato un rapido cambiamento delle regole inserite negli statuti delle federazioni, suscitando, di conseguenza, un dibattito sul tema dello sport e sulla sua rilevanza per il diritto comunitario. Questo dibattito è stato, per circa un decennio, caratterizzato dalla stesura di diversi atti atipici, non vincolanti, da parte delle Istituzioni dell'UE, le quali hanno lasciato un velo d'incertezza in merito al riparto di competenze tra l'Unione europea e le federazioni sportive sino all'adozione del Trattato di Lisbona nel dicembre del 2009 (TFUE), il quale ha ufficialmente sancito l'inclusione del settore sportivo nel diritto primario dell'Unione europea.

Nel frattempo l'UEFA (*Union des Associations Européennes de Football*) e le singole federazioni nazionali hanno tentato, nei limiti fissati dalle decisioni della Corte di giustizia, di limitare l'abuso di uno degli effetti scaturiti dalla sentenza *Bosman*, quale la liberalizzazione del mercato calcistico tra i Paesi membri dell'UE, conseguente alla cancellazione di tutte le regole che imponevano il pagamento di un'indennità di trasferimento o un numero massimo di giocatori stranieri comunitari.

Il tentativo di collaborazione tra l'UEFA e le Istituzioni europee si è focalizzato sulla creazione di altre e diverse regole, non più contrarie al diritto dell'UE, che mirassero in primo luogo a tutelare i giovani sportivi e i vivai calcistici, ormai divenuti privi d'interesse e ignorati da quei *club* che, grazie a una notevole e superiore potenza economica, potevano permettersi di comprare giocatori già pronti e affermati, piuttosto che investire in giovani sconosciuti.

È anche per favorire l'obiettivo di incoraggiare le società a tornare a puntare sulla formazione di giovani calciatori all'interno dei propri vivai, infatti, che, sfruttando

l'occasione presentatasi con il caso *Bernard* nel 2010, la Corte di giustizia ha scelto di superare le rigidità introdotte quindici anni prima con la sentenza *Bosman*. La Corte, difatti, abbandonando parzialmente l'impostazione della giurisprudenza precedente, ha deciso di considerare conformi al diritto europeo le indennità di formazione, a condizione che perseguano uno scopo legittimo e compatibile con il Trattato (TFUE) e che siano proporzionate agli oneri effettivamente sopportati dalle società per la gestione dei vivai, e le regole UEFA che impongono la presenza di un numero minimo di "giovani cresciuti a livello locale" all'interno delle prime squadre dei *club* partecipanti alle competizioni europee.

Collegandomi agli effetti delle sentenze *Bosman* e *Bernard* analizzerò, infine, in che modo l'ordinamento sportivo italiano nello specifico ha reagito all'applicazione del principio di libera circolazione degli sportivi e all'obiettivo comune di tutela dei vivai calcistici, soffermandomi in particolare sul dibattito istituto italiano del vincolo sportivo nel calcio.

Questo lavoro, dopo aver ripercorso brevemente la storia dell'Unione europea prima che lo sport entrasse a far parte dei suoi settori di competenza per capire quando e perché questa disciplina sia stata coinvolta nel processo d'integrazione dell'Unione, cerca di analizzare in che modo le Istituzioni dell'UE, l'UEFA e le federazioni nazionali abbiano cercato di salvaguardare i calciatori del futuro, tutelando la formazione dei giovani talenti e dei vivai, per far fronte al cambiamento delle regole dello sport europeo e al costante incremento del numero di giocatori stranieri generati dall'incontro-scontro avvenuto con la sentenza *Bosman* tra la disciplina sportiva e l'Unione europea.



## CAPITOLO I

### IL PROCESSO D'INTEGRAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA; PRINCIPI E LIBERTÀ

La storia dell'Unione europea<sup>15</sup> insegna che l'ambito sportivo è stato a lungo escluso dalle politiche comunitarie, focalizzatesi fin dalla genesi dell'Unione prevalentemente sull'obiettivo di creare un'integrazione economica fra gli Stati membri.

L'Unione ha da sempre agito nei limiti delle competenze che le sono conferite, e la mancanza di una competenza nel settore sportivo spiega perché questo ha vissuto per molti anni in completa autonomia, forte di una "specificità" riconosciuta per gli aspetti peculiari che hanno distinto lo sport da ogni altro settore di attività o di prestazione di servizi<sup>16</sup>. Una distinzione che, però, si è attenuata non appena le Istituzioni europee si sono rese conto che anche lo sport nascondeva una rilevanza economica tale da legittimare l'inclusione degli sportivi nella categoria più ampia dei lavoratori, la cui libertà di circolazione era ormai uno dei principi cardine dell'integrazione comunitaria.

In un secondo momento, perciò, sfruttando la dimensione sociale ed economica dello sport, l'Unione europea è riuscita ad ottenere competenze anche in tale ambito, ampliando il proprio processo d'integrazione e facendo dello sport uno dei veicoli principali per l'insegnamento dei principi e delle libertà.

Le federazioni sportive, con l'aiuto della giurisprudenza e della dottrina, si sono, di conseguenza, interessate alla ricerca di soluzioni compromissorie che potessero soddisfare le esigenze tipiche dello sport, come tutelare i vivai giovanili attraverso dei canali preferenziali<sup>17</sup> in sede di tesseramento o di schieramento sul terreno di gioco, senza che queste intaccassero i principi cardine dell'Unione, quali la libertà di circolazione e il divieto per ogni genere di discriminazione.

Un punto d'incontro, un bilanciamento tra i principi del diritto dell'UE e le esigenze specifiche dello sport, è stato trovato nel condiviso divieto di discriminazione per motivi attinenti alla nazionalità, oramai garantito sia dall'ordinamento giuridico comunitario che da quello sportivo. Prima di entrare nel merito del calcio e dei suoi

---

<sup>15</sup> G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, Padova, 2012.

<sup>16</sup> J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello Sport nell'Unione europea*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. IV, fascicolo 1, 2008, pp. 59 e ss.

<sup>17</sup> F. CARINI, *La libertà di circolazione degli sportivi extracomunitari e la tutela dei vivai giovanili*, in *Europa e diritto privato*, Fascicolo 1, 2011, p. 287.



giovani talenti, perciò, è lecito ripercorrere brevemente il processo d'integrazione svolto fin dalla nascita dell'Unione europea prima che lo sport entrasse a far parte dei suoi ambiti di competenza con il Trattato di Lisbona, per conoscerne i principi fondamentali e comprendere la *ratio* che starà alla base delle scelte prese dall'Unione nei confronti delle diverse discipline sportive.

## 1.1 – La nascita del diritto dell'Unione europea e dei suoi principi fondamentali

Nell'ambito del diritto, e quindi *a fortiori* del diritto dell'Unione europea, uno dei modi migliori per assicurare astrattamente la tutela di un determinato bene consiste nella formulazione di principi, attraverso cui si cerca di proteggere l'insieme dei valori più importanti che un ordinamento giuridico<sup>18</sup> decide di fare propri.

Infatti, già alla nascita della Comunità economica europea<sup>19</sup>, risalente al Trattato di Roma del 1957 stipulato tra Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Olanda, vennero stabiliti dei principi volti al migliore sviluppo della cooperazione tra gli Stati membri, il cui fine principale, soprattutto nel primo decennio di vita, fu quello di creare una politica commerciale comune che sfociasse nella realizzazione di un mercato interamente condiviso. Il mercato comune che sarebbe dovuto nascere tra questi si sarebbe, perciò, dovuto basare innanzitutto su quattro principi, o meglio, quattro libertà fondamentali: la libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali, e la libera prestazione dei servizi. Questo comportò un graduale processo di abolizione delle barriere doganali, fino alla totale eliminazione giunta nel 1968, e la contemporanea creazione di politiche commerciali e agricole a livello comunitario; d'altra parte, si assistette in seguito a un periodo di assestamento, dovuto anche al sorgere di possibili dubbi da parte di qualche Stato membro sulla concreta rilevanza del processo

---

<sup>18</sup> Oggi l'ordinamento giuridico dell'Unione europea, per disciplinare i rapporti tra l'Unione, le sue Istituzioni, gli Stati membri e i cittadini, oltre ai principi, si basa su norme tra loro diverse, che possono avere origine a livello internazionale (come i trattati istitutivi dell'Unione), oppure avere natura comunitaria (come gli atti delle Istituzioni dell'Unione), o, infine, trarre fondamento a livello nazionale (come le leggi che ogni singolo Stato membro promulga al fine di dare corretta attuazione al sistema giuridico complessivo).

<sup>19</sup> Nonostante la concreta attuazione di un legame stretto fra i Paesi europei sia avvenuta solo negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, secondo autorevole dottrina tra cui G. Tesaurò, già in un passato più remoto i popoli europei avevano ipotizzato e idealizzato una tale integrazione, proponendone anche (Churchill in particolare) la denominazione di "Stati Uniti d'Europa".

d'integrazione che si stava svolgendo ormai da diverso tempo senza trovare completa realizzazione.

Gli anni settanta e ottanta furono, invece, decisivi per un cambio di rotta: in questi anni, infatti, vennero innanzitutto poste le basi per un'unione monetaria per mezzo della creazione di un sistema monetario europeo e, in seguito, si procedette alla stesura di un Libro bianco sul mercato interno, il quale consentì di riprendere in maniera decisa il processo di integrazione dei mercati che si basava sull'abolizione di ogni possibile ostacolo, diretto e indiretto, agli scambi. Gli anni settanta furono, inoltre, protagonisti delle prime due pronunce in ambito sportivo della Corte di giustizia europea. Proprio quest'ultima aveva, nel frattempo, consacrato la Comunità di diritto come valore fondamentale, riuscendo a consolidare l'integrazione anche a livello giurisprudenziale, attraverso il riconoscimento del primato delle norme comunitarie su quelle (contrastanti) dei singoli Stati membri.

All'alba del 1992, dopo che erano state definitivamente abolite le barriere doganali esistenti in precedenza tra gli Stati membri e la politica commerciale e la giurisprudenza avevano assunto una caratura comunitaria, gli Stati membri risultavano raddoppiati e, quindi, divenuti ben dodici; infatti, ai primi sei si erano aggiunti anche Danimarca, Regno Unito e Irlanda nel 1973, Grecia nel 1981, Spagna e Portogallo nel 1986<sup>20</sup>. Questi dodici Paesi, insieme, realizzarono il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, attraverso il quale venne creata l'Unione europea.

### 1.1.1 – Il Trattato di Maastricht e la Comunità europea

Il Trattato di Maastricht varò, dunque, diverse modifiche al Trattato firmato nel 1957 a Roma, tra le quali la perdita per la CEE della connotazione economica, da cui derivò la trasformazione di questa in una più neutrale "Comunità europea", e contestualmente cercò di accrescere la solidarietà tra i popoli di nazionalità differente, introducendo l'istituto della cittadinanza europea, riconosciuta in capo a ciascun cittadino di uno Stato membro, la quale, si sottolinea, non ha mai avuto l'intento di sostituire le cittadinanze

---

<sup>20</sup> In seguito si sono aggiunti Austria, Finlandia e Svezia nel 1995; Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria nel 2004; Romania e Bulgaria nel 2007; Croazia nel 2013; per un totale di 28 nell'odierna Unione europea.

nazionali, ma solamente quello di aggiungersi a queste e di completarle (art. 20 TFUE). Pertanto, colui il quale fosse stato cittadino di uno Stato membro sarebbe stato altresì cittadino europeo, titolare dei diritti riconosciuti dal Trattato (e sottoposto ai doveri) tra cui quelli di circolare e risiedere liberamente nel territorio di tutti gli Stati membri.

Ecco che, perciò, col processo d'integrazione europea, il rapporto tra lo Stato e i propri cittadini cessava di avere quel carattere di esclusività che aveva avuto in passato: i diritti di cittadinanza dovevano essere integrati anche con riferimento al complesso di situazioni soggettive che sorgevano in base al Trattato UE e alle relative norme di attuazione. Il cittadino dell'Unione europea, in questo modo, poteva agire in giudizio davanti agli organi di giustizia dell'UE e poteva, altresì, agire nei confronti dello Stato membro di cui possedeva la cittadinanza per far valere i diritti che gli spettavano in forza della cittadinanza comunitaria.

In secondo luogo, accanto all'idea della genesi di una cittadinanza comune, una delle novità fondamentali del Trattato di Maastricht ruotava attorno all'obiettivo di giungere anche al perfezionamento di un'unione economica e monetaria, attraverso la creazione di una moneta comune, l'euro, che fosse la moneta unica europea e sostituisse le singole monete nazionali. Lo scopo era, quindi, quello di adottare una politica economica e una politica monetaria proprie della Comunità, nel rispetto del principio dell'economia di mercato e della libera concorrenza.

D'altra parte però, nonostante fossero passati più di quarant'anni dalla nascita della Comunità economica europea, e diverse integrazioni fossero già state apportate in più ambiti, vi era ancora una lacuna nel sistema giuridico comunitario: mancava, difatti, da parte delle Istituzioni, una disciplina che offrisse una tutela effettiva nei confronti dei diritti fondamentali dell'uomo. Sul punto intervenne allora l'art. 6, n.2, del Trattato di Maastricht, con la finalità di riconoscere, come principi generali del diritto comunitario, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, che risultavano dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Ecco che, quindi, in conclusione, attraverso il Trattato, e più nello specifico attraverso questa norma, si assistette a una prima qualificazione espressa dei principi generali del diritto dell'Unione europea, ottenuta con la traduzione in norme dei diritti e delle libertà

fondamentali che erano già stati riconosciuti all'interno delle singole costituzioni e dalla CEDU<sup>21</sup>.

I prossimi paragrafi, perciò, si concentreranno sui principi comunitari di uguaglianza e di libertà, da cui discendono il principio di non discriminazione e le quattro libertà fondamentali poste alla base del diritto dell'Unione europea; gli stessi principi e libertà su cui si fonderà la Corte di giustizia per motivare le sentenze *Bosman* e *Bernard*.

## 1.2 – Principi e libertà

### 1.2.1 – I principi di effettività e di equivalenza della tutela giurisdizionale

Un ruolo fondamentale nel processo di crescita dell'Unione europea è da attribuire al riconoscimento del diritto alla tutela giurisdizionale piena ed effettiva come principio generale, ripreso anche dagli artt. 6<sup>22</sup> e 13<sup>23</sup> della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sviluppato dalla giurisprudenza al fine di uniformare tale istituto a livello comunitario. La tutela giurisdizionale piena ed effettiva consiste, in primo luogo, sotto un profilo oggettivo, nell'obbligo di motivare e di garantire la trasparenza degli atti realizzati dalle Istituzioni UE e, in secondo luogo, sotto un profilo soggettivo, nell'attribuzione al cittadino comunitario del diritto alla tutela immediata nei confronti dei diritti singolarmente garantiti da una o più norme dell'Unione. Per assicurare l'osservanza della tutela giurisdizionale, la combinazione tra la giurisprudenza della Corte di giustizia, grazie alla quale è stato possibile un primo riconoscimento dei diritti fondamentali nel diritto dell'Unione europea, e le opere delle Istituzioni, che hanno aderito all'iniziativa della Corte solo successivamente, ha quindi aiutato l'espansione di garanzie e rimedi più favorevoli al singolo anche a livello comunitario e non più solamente statale. Questo ha giustificato la nascita del principio di equivalenza e del principio di effettività: il primo disciplina che la tutela dei diritti riconosciuti dalle

---

<sup>21</sup> La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, firmato nel 1950 dal Consiglio d'Europa, un'organizzazione estranea all'UE con sede a Strasburgo finalizzata a incoraggiare il rispetto della democrazia e dei diritti umani. Alla Convenzione partecipano tutti i 47 paesi formanti il Consiglio, 28 dei quali sono anche i membri dell'Unione europea.

<sup>22</sup> Art. 6 "Diritto a un equo processo".

<sup>23</sup> Art. 13 "Diritto a un ricorso effettivo".

norme dell'Unione deve essere almeno pari a quella garantita dalle norme nazionali; il secondo stabilisce, invece, che il sistema nazionale preposto alla garanzia dei rimedi giurisdizionali deve essere in grado di consentire ai singoli cittadini, e senza difficoltà, l'esercizio dei diritti che l'Unione europea attribuisce loro.

Il diritto dell'UE, per essere riconosciuto in modo pieno ed effettivo, beneficia della preminenza sulle norme interne con esso contrastanti, sia anteriori sia posteriori, a prescindere dal rango di queste<sup>24</sup>, comprese le regole di associazioni private come le federazioni calcistiche. Di conseguenza, la giurisprudenza, tra cui proprio la sentenza *Bosman*, insegna che una disposizione interna, confliggente con una norma comunitaria, non può essere applicata o, meglio, deve essere disapplicata, rimanendo così adottabile la sola disciplina di quest'ultima. Il giudice nazionale, perciò, secondo costante giurisprudenza, ha il compito di applicare integralmente il diritto comunitario e di assicurare al singolo la tutela che questo gli garantisce, disapplicando la norma interna confliggente, sia questa precedente o anche successiva a quella comunitaria.

### 1.2.2 – Il principio di leale cooperazione tra Unione europea e Stati membri

Per garantire una tutela giurisdizionale piena ed effettiva anche a livello comunitario e non solo nazionale, il Trattato di Lisbona ha confermato espressamente un principio che era già stato stabilito in passato dal TCE: il principio di leale cooperazione.

Quest'ultimo, che trova posto ora all'art. 4, n. 3, del TUE, ha il compito di assicurare la collaborazione degli Stati membri nel caso in cui un obiettivo dell'Unione, quale può essere proprio la tutela dei giovani atleti, per essere realizzato abbia bisogno del sostegno delle Istituzioni nazionali a favore di quelle comunitarie. L'art 4, n. 3, TUE, infatti, stabilisce innanzitutto che l'Unione e gli Stati membri debbano rispettarsi e assistersi reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Di conseguenza, agli Stati membri è imposto il dovere di adottare ogni misura di carattere generale, o particolare, atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati, o conseguenti agli atti delle Istituzioni dell'Unione, e l'onere di facilitare

---

<sup>24</sup> L'unica eccezione si ha nel caso di contrasto tra norme europee e norme costituzionali: la Corte costituzionale ha ammesso che le norme europee possono comportare deroghe alle norme costituzionali "di dettaglio", ma non ai principi fondamentali della Costituzione. È la cosiddetta "teoria dei contro-limiti". Vd. R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2012, p. 436.

all'Unione l'adempimento dei suoi compiti, astenendosi da ogni tipo di misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi.

Il principio di leale cooperazione, dunque, si pone come uno dei principi cardine per il funzionamento del sistema comunitario, poiché implica una stretta sinergia tra le Istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri, considerata essenziale per assicurare l'effettività di un tale meccanismo e per garantire la conseguente piena espressività dei diritti fondamentali che l'Unione stessa conferisce ai propri cittadini.

### 1.2.3 – Il principio di uguaglianza e di non discriminazione (per l'Unione europea)

Il principio di uguaglianza e di non discriminazione, nell'ambito di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha ottenuto esplicito riconoscimento agli artt. 18 e 19 del TFUE (ex artt. 12 e 13 TCE) ed è volto ad assicurare la parità di trattamento fra le persone a prescindere dal sesso, dalla razza, dalla religione, dall'origine etnica, dagli orientamenti sessuali, dalle convinzioni personali, dall'età, dalle disabilità e, soprattutto, come si vedrà oltre nelle vicende riguardanti gli sportivi comunitari in generale e i calciatori in particolare, dalla nazionalità.

Questo principio, che rappresenta sicuramente uno dei valori fondamentali dell'Unione, è finalizzato soprattutto alla tutela dei singoli ed è stato da sempre inteso dalla Corte di giustizia nel suo significato tradizionale, secondo cui il primo obiettivo è vietare di considerare in modo diverso situazioni uguali e, viceversa, in modo uguale situazioni diverse. L'oggettività, a questo punto, è il criterio fondamentale: è solamente tramite quest'ultimo parametro che l'esistenza di una diversità può essere giustificata e riconosciuta. Il principio di uguaglianza non possiede quindi un carattere meramente formale, bensì viene garantito concretamente anche in fattispecie in cui non è espressamente sancito un divieto di discriminazione. Il suo impiego quale parametro di decisione delle controversie è dimostrato da ampia giurisprudenza, come si potrà notare soprattutto con la sentenza *Bosman*: attraverso le decisioni della Corte di giustizia europea, infatti, si capirà quanto il principio di non discriminazione sia divenuto centrale nel diritto dell'Unione, soprattutto dopo il riconoscimento di un valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali, e goda ora di un effetto diretto.

In conclusione, come disciplinato dall'art. 19, n.1 del Trattato FUE, in seguito al riconoscimento giuridico del principio di uguaglianza<sup>25</sup>, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può combattere ogni possibile tipo di disparità e discriminazione, consapevole che il valore dell'uguaglianza è sempre stato alla base delle esperienze giuridiche più evolute.

### *Segue: Il principio di uguaglianza e di non discriminazione (per l'Italia)*

Il principio di uguaglianza e di non discriminazione beneficia di estrema considerazione anche in Italia, dove la Costituzione, all'art. 3 comma 1, stabilisce che tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Trattasi della c.d. “uguaglianza formale”, secondo cui si devono affrontare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse: il termine “formale” è dovuto alla formula puramente astratta per mezzo della quale il principio viene espresso, perché non specifica di quali situazioni si stia trattando<sup>26</sup>. E non potrebbe che essere così, poiché il diritto si occupa degli uomini e i loro comportamenti sono, per natura, diversi e creano situazioni diverse, dunque è pressoché impossibile trovarsi di fronte a casi concreti caratterizzati da un'uguaglianza o una disuguaglianza assoluta. Questa norma, quindi, si rivolge al legislatore e il suo obiettivo è soprattutto quello di vietare a quest'ultimo di creare privilegi o discriminazioni ingiustificate che possano intaccare il godimento dei diritti e delle libertà garantiti ai singoli.

Occorre fare un'osservazione importantissima sull'art. 3 comma 1: la norma contenuta in questa disposizione è una regola o un principio?<sup>27</sup> Una norma può essere suddivisa in due categorie: regole e principi, e la distinzione tra queste dipende dai concetti impiegati. Una regola, difatti, è un enunciato condizionale che connette una

---

<sup>25</sup> Il principio di uguaglianza e di non discriminazione, oltre alla portata generale degli artt. 18 e 19 TFUE, è sancito anche in fattispecie specifiche all'interno del TFUE, come nella disciplina sulle organizzazioni comuni di mercato all'art 40, n.2, 2° comma, dove si stabilisce l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione, o come all'art 157, dove si prevede la parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e femminile che svolgano il medesimo lavoro o un lavoro di pari valore.

<sup>26</sup> R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, op. cit., p. 501.

<sup>27</sup> R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Milano, 2011, p.180.

conseguenza giuridica a una classe di fatti “se F allora C”; un principio, invece, è ogni norma che presenti le peculiarità di avere carattere fondamentale e di essere affetta da una forma d’indeterminatezza che può assumere tre forme distinte (fattispecie aperta, derogabilità o genericità). Rispetto all’art. 3 comma 1 della Costituzione italiana, non c’è nulla che vieti di interpretare la norma di questa disposizione come una regola, quindi a fattispecie chiusa e indefettibile, con l’automatico effetto di ritenere incostituzionale qualsiasi legge che imponga differenze tra i cittadini sulla base dei criteri di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali, e, invece, considerare non incostituzionale una legge che distingua le persone attraverso criteri diversi da quelli esplicitati. Ciò nonostante, l’interpretazione standard della Corte costituzionale vuole che la norma espressa dall’art. 3 della Costituzione non venga fatta ricadere sotto la classe delle regole, bensì sia elevata al rango di principio e, quindi, in questo caso, con l’antecedente aperto. Cosicché, una legge può essere incostituzionale non solo se attua distinzioni per i criteri espressamente disciplinati, ma anche dal momento in cui discrimini per ragioni diverse da quelle elencate, ad esempio in base all’età (criterio che invece il TFUE all’art. 19 disciplina espressamente, senza doverlo ricavare tramite l’interpretazione).

#### 1.2.4 – La libera circolazione (delle persone)

Dal principio di uguaglianza e di non discriminazione, preso soprattutto nell’ambito delle discriminazioni effettuate in base alla nazionalità, discendono le quattro libertà che il Trattato di Roma ha posto a fondamento del mercato interno europeo, uno dei simboli dell’integrazione comunitaria, e che saranno ampiamente richiamate anche nelle sentenze concernenti i calciatori originari di un Paese membro: la libera circolazione delle persone, la libera circolazione delle merci, la libera circolazione dei capitali e la libera prestazione di servizi.

Ai sensi dell’art. 3, punto 2, del TUE, l’Unione è finalizzata a garantire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne: la libera circolazione delle persone ha, perciò, eliminato tutte le formalità doganali tra gli Stati membri che erano a carico dei cittadini comunitari, facilitando loro, di conseguenza, anche l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi natura, sia subordinate che autonome,



all'interno dell'intero territorio dell'Unione europea. È lo stesso TFUE a disciplinare queste ipotesi, ove al titolo IV, più precisamente al capo I, tratta de "I Lavoratori", riferendosi ai casi di lavoro subordinato, al capo II de "Il diritto di stabilimento", concentrandosi sulla fattispecie del lavoro autonomo localizzato stabilmente nel territorio di uno Stato membro e, infine, al capo III de "I servizi", in cui si focalizza sulle prestazioni di servizi compiute in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. Originariamente erano proprio queste ipotesi tipiche le sole che beneficiavano della libera circolazione, perché la disciplina era atta a favorire unicamente gli spostamenti rilevanti sul piano economico; ora, invece, grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia e a diversi atti delle Istituzioni, il diritto dell'UE ha consentito la libera circolazione a una categoria sempre più ampia di soggetti, al fine di comprendere un numero maggiore di cittadini degli Stati membri. Difatti, in particolare la direttiva 2004/38/CE<sup>28</sup> ha riunito in un unico testo legislativo le discipline separate che trattavano dei lavoratori subordinati e autonomi, degli studenti e delle persone inattive, sancendo un più generale diritto a circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri per tutti i cittadini dell'Unione e per i loro familiari. Questa direttiva, insieme agli artt. 20<sup>29</sup> e 21<sup>30</sup> TFUE, ha quindi decretato il superamento della connotazione mercantilistica della libertà di circolazione, la quale ora non è più solo consequenziale allo svolgimento di un'attività economica, ma è divenuta un diritto attribuibile a qualsiasi cittadino dell'Unione. Da questa nuova concezione della libertà di circolazione deriva, in definitiva, il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri per tutti coloro i quali possiedono lo status di cittadino comunitario e anche per i loro familiari: la stessa direttiva 2004/38/CE all'art. 2, punto n.2, ricomprende in questa categoria il coniuge, il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro qualora quest'ultimo la equipari al matrimonio, i discendenti diretti di età inferiore a ventuno anni o a carico, e quelli del coniuge o del partner, e gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner.

---

<sup>28</sup> L'ordinamento italiano ha recepito la disciplina contenuta nella direttiva 2004/38/CE con il D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, in G. U. n. 72 del 27 marzo 2007, p. 5 ss.

<sup>29</sup> Art. 20, punto 2, lettera a) secondo cui i cittadini dell'Unione hanno "il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".

<sup>30</sup> Art. 21, punto 1, secondo cui "Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi".

## *Segue: La libera circolazione dei lavoratori*

È l'art. 45 TFUE (già art. 48 TCEE e 39 TCE<sup>31</sup>) a garantire la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea; infatti, al punto n.1, esso stabilisce che *“la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata”*.

In secondo luogo, al fine di eliminare parte dei possibili ostacoli a questa libertà, il punto n. 2 aggiunge che la libertà di circolazione *“implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”*. Per quanto concerne le condizioni di accesso al lavoro, difatti, uno Stato non può, per esempio, stabilire un *favor* a beneficio dei propri lavoratori nazionali che vada a discapito dei lavoratori degli altri Stati membri dell'Unione: uno degli argomenti oggetto di controversia della sentenza *Bosman* sarà, infatti, proprio un regolamento creato per favorire i calciatori nazionali a discapito dei colleghi stranieri.

Inoltre, sempre l'art. 45, al punto n. 3, elenca tutti quei diritti che, conseguenti al riconoscimento della libera circolazione, sono attribuiti al lavoratore dell'Unione<sup>32</sup>. Difatti, quest'ultimo ha il diritto di rispondere a offerte effettive di lavoro e, a tal fine, di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri, di prendervi dimora per potervi svolgere una determinata attività lavorativa, e di rimanervi, anche oltre il termine dell'attività in questione.

Analizzando gli aspetti critici della disciplina, il primo problema che si prospetta è l'identificazione dei soggetti che possono rientrare nella categoria dei “lavoratori”, quindi se esista una nozione comunitaria unica o se ogni Stato membro ne abbia una propria. Ai sensi di consolidata giurisprudenza, al termine “lavoratore” di cui all'art. 45 TFUE e, di conseguenza, all'intera fattispecie dell'attività di lavoro subordinato cui il capo I del titolo IV si riferisce, sono attribuite definizioni proprie del diritto dell'Unione europea. Il motivo è molto semplice: se si permettesse a ogni Stato membro di determinare autonomamente la nozione di “lavoratore subordinato”, si rischierebbe di avere contemporaneamente più nozioni diverse tra loro, probabilmente tante quante

---

<sup>31</sup> Il Trattato di Amsterdam ha modificato la numerazione degli articoli del Trattato: l'art. 48 TCEE, a seguito delle modifiche, è divenuto art. 39 TCE. Verrà modificato una seconda volta, diventando il definitivo art. 45 TFUE con il Trattato di Lisbona.

<sup>32</sup> *“Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica”*; cfr. art. 45, n. 3, TFUE.

sono gli Stati membri, con la conseguenza inevitabile di compromettere l'obiettivo di un mercato comune del lavoro. Concretamente, il rischio maggiore sarebbe quello di vedere che una stessa persona possa essere considerata un lavoratore, e quindi fatta rientrare sotto l'ambito di applicazione del Trattato, dalla legislazione di un Paese membro, mentre dalle altre ne venga esclusa. È soprattutto per questi motivi che la giurisprudenza ha più volte spiegato ciò che si deve intendere col termine "lavoratore" nell'ambito degli artt. 45-48 TFUE; ne sono esempi i rispettivi punti n. 32 delle sentenze *Martinez Sala*<sup>33</sup> e *Rundgren*<sup>34</sup>, in cui si legge che "*deve considerarsi lavoratore la persona che, per un certo tempo, esegue a favore di un'altra, e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione (...) una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata lavoratore*"<sup>35</sup>.

Una volta stabilita la nozione di lavoratore, è ulteriormente d'obbligo precisare che questa non è sufficiente per individuare in modo perfetto tutte le persone che hanno il diritto di essere ritenute tali; infatti, collegate a questa, ci sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte in parte dai soggetti e in parte dall'attività svolta da questi. Innanzitutto, il soggetto in questione deve essere un cittadino europeo, e quindi un cittadino di uno Stato membro<sup>36</sup>; infatti, la libera circolazione all'interno del mercato comune dell'Unione europea viene negata ai cittadini degli Stati terzi, a meno che vi siano precisi accordi conclusi tra questi e l'Unione. Vi è, però, una deroga a quest'ultima norma<sup>37</sup>; difatti, la condizione di essere cittadino di uno Stato membro può non essere soddisfatta dai familiari del lavoratore, i quali possono, perciò, beneficiare della libertà di circolazione a prescindere dalla loro nazionalità.

---

<sup>33</sup> Corte di giustizia, *Martinez Sala*, C-85/96 del 12 maggio 1998, in *Raccolta* 1998, p. I-2691.

<sup>34</sup> Corte di giustizia, *Rundgren*, C-389/99 del 10 maggio 2001, in *Raccolta* 2001, p. I-3731.

<sup>35</sup> La medesima giurisprudenza, inoltre, specifica che tale nozione di "lavoratore" non trova riconoscimento solo nell'ambito degli artt. 45-48 TFUE, dovendo essere altresì applicata nel campo del Regolamento del Consiglio n. 1612/68. Quest'ultimo è stato prima modificato dalla direttiva 2004/38/CE, e poi sostituito dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 492 del 5 aprile 2011, ed è sempre relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea.

<sup>36</sup> Come dimostrato da diverse sentenze tra cui *Laderer*, Corte di giustizia, C-147/91 del 25 giugno 1992, in *Raccolta* 1992, p. I-4097 punto 2: "*Le norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento si applicano solo ai cittadini degli Stati membri della comunità*".

<sup>37</sup> Come dimostrato dalla sentenza *Singh*, Corte di giustizia, C-370/90 del 7 luglio 1992, in *Raccolta* 1992, p. I-4266, in cui si dice che uno Stato membro è obbligato "*ad autorizzare l'entrata e il soggiorno nel suo territorio del coniuge, indipendentemente dalla sua cittadinanza, del cittadino di tale Stato che si sia recato, con detto coniuge, nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un'attività subordinata, e che ritorni a stabilirsi nel territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza*".

In secondo luogo, è condizione per l'applicabilità dell'art. 45 TFUE che il cittadino dell'UE svolga la sua attività lavorativa nel territorio dell'Unione e in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Infine, la terza condizione per rientrare nella fattispecie disciplinata dall'art. 45 TFUE viene soddisfatta nel momento in cui l'attività svolta dal cittadino dell'Unione europea possiede natura subordinata e, quindi, se il soggetto, rendendo effettiva la definizione di "lavoratore" contenuta nelle sentenze sopra citate, svolge un lavoro per un certo periodo di tempo a favore di qualcun altro e sotto la direzione di questo, ottenendo in cambio una retribuzione.

Queste tre condizioni delimitano, quindi, l'ambito di applicazione della libera circolazione dei lavoratori cui il TFUE dedica l'art. 45 (e seguenti); d'altra parte, le definizioni di lavoratore e di attività subordinata, poiché sono il fulcro di una delle libertà fondamentali garantite dal diritto dell'Unione europea, non possono essere oggetto di un'interpretazione restrittiva, ma devono, al contrario, poter includere nel proprio ambito più fattispecie possibili<sup>38</sup>. Tale opinione della dottrina è accolta anche dalla giurisprudenza, la quale, infatti, nel corso degli anni, ha saputo dimostrare come ritenga essere sufficiente che, per poter ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 45 TFUE, un'attività lavorativa sia svolta lungo una certa durata di tempo, in maniera subordinata, effettiva e consistente.

È proprio l'interpretazione data dalla Corte di giustizia all'art. 45 TFUE, nelle sue precedenti versioni contenute negli artt. 48 TCEE e 39 TCE, che ha determinato gli esiti delle sentenze *Bosman* e *Bernard*. Infatti, anche l'attività calcistica, compresi gli statuti delle associazioni e delle federazioni sportive (e più in generale l'intero settore dello sport a eccezione degli aspetti meramente sportivi), è stata, dopo anni di autonomia legislativa, inclusa nella disciplina sulla libera circolazione dei lavoratori a causa della sua connotazione economica.

---

<sup>38</sup> M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012, p. 41.



## CAPITOLO II

### L'INCONTRO-SCONTRO TRA LO SPORT E L'UNIONE EUROPEA

La sentenza *Bosman* è stata fondamentale perché i principi di diritto *supra* descritti hanno trovato applicazione all'interno di settori, quello sportivo in generale e quello del calcio professionistico europeo in particolare, che, sino a quel momento, avevano beneficiato di una sorta di “*magico isolamento*”<sup>39</sup> nei confronti del diritto dell'Unione europea, in un periodo storico in cui, in Italia e in Europa, il calcio stava sempre più acquisendo una rilevanza economica senza precedenti, determinando, di conseguenza, un cambiamento epocale anche a livello socio-culturale.

Le due regole, dichiarate incompatibili con i principi in materia di libera circolazione delle persone attraverso la sentenza *Bosman* della Corte di giustizia, rappresentavano i due capisaldi della componente economica del calcio professionistico. La regola sui trasferimenti, difatti, permetteva alle società calcistiche di acquisire una notevole quantità di ricavi, mentre la regola sugli stranieri costituiva una delle vie scelte dalle federazioni calcistiche per assicurare la tutela necessaria ai vivai giovanili e ai giocatori nazionali.

I principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza *Bosman*, tuttavia, per quanto importanti, non rappresentavano una novità assoluta, poiché erano già stati espressi in sentenze precedenti; l'esito della vicenda, infatti, era considerato ampiamente prevedibile già prima della pronuncia della Corte<sup>40</sup>.

#### 2.1 – Le pronunce “pre-Bosman” della Corte di giustizia

Il primo, quanto fondamentale, inquadramento da parte della giurisprudenza dei problemi sorti nell'ambito dei delicati rapporti tra lo sport e il diritto comunitario si verificò intorno alla metà degli anni settanta<sup>41</sup>, dal momento in cui la Corte di giustizia europea venne adita con l'onere di dirimere due controversie giuridiche che erano sorte

---

<sup>39</sup> S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, Torino, 2015, p. 3;

<sup>40</sup> A. TIZZANO, M. DEVITA, *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in *Riv. Dir. Sport*, n. 3, 1996, p.417.

<sup>41</sup> S. BASTIANON, *Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, Fascicolo 4, 1998, punto 3. e B. NASCIMBENE, S. BASTIANON, *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011, p. 11.

nel mondo sportivo. Attraverso le sentenze *Walrave*<sup>42</sup> e *Donà*<sup>43</sup> si aprì, infatti, un dibattito sull'applicabilità del diritto dell'Unione europea nei confronti dei singoli regolamenti sportivi nazionali.

Nel caso *Walrave* la Corte di giustizia era stata chiamata a pronunciarsi in merito alla compatibilità con gli artt. 7, 48 e 59 TCEE<sup>44</sup> di una clausola, prevista all'interno del regolamento dell'*Union Cycliste Internationale*, in base alla quale il corridore e l'allenatore che partecipavano alle gare del campionato mondiale di *stayers* avrebbero dovuto possedere la stessa nazionalità.

La Corte, nel decidere la controversia, ha sancito tre principi-chiave destinati a svolgere il ruolo di fondamenta dei rapporti tra diritto dell'Unione europea e sport.

In primo luogo, il giudice ha osservato che, alla luce degli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva deve ritenersi assoggettata al diritto comunitario solo se (e in quanto) configurabile come attività economica, puntualizzando inoltre che, nel caso in cui una tale attività avesse assunto il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, essa sarebbe rientrata nell'ambito di applicazione degli artt. 39-42 del Trattato CE (ora 45-48 del TFUE) o degli artt. 49-55 del Trattato CE (ora 56-62 del TFUE). In secondo luogo, la Corte ha precisato che la natura privata delle federazioni sportive non poteva essere assunta come motivo sufficiente per sottrarre queste ultime al diritto comunitario, poiché l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe comunque stata compromessa se, oltre alle limitazioni generate da norme statali, non si fossero eliminate anche quelle stabilite da associazioni o organismi di diritto privato nell'esercizio della loro autonomia giuridica. In terzo luogo, il giudice ha, tuttavia, limitato la regola della generale applicabilità del diritto comunitario all'attività sportiva, spiegando che il principio di non discriminazione non influiva sulla composizione delle squadre nazionali, perché la formazione di queste era una questione prettamente sportiva e non configurabile come attività economica<sup>45</sup>.

Nel caso *Donà* era stato il gioco del calcio con una normativa federale italiana ad attirare l'attenzione della Corte di giustizia, adita dall'attore al fine di ottenere una

---

<sup>42</sup> Corte di giustizia, 12 dicembre 1974, causa 36/72, *Walrave*, in *Raccolta* 1974, p. 1405.

<sup>43</sup> Corte di giustizia, 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà*, in *Raccolta* 1976, p. 1333.

<sup>44</sup> Norme europee che stabilivano il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità (art. 7 TCEE), la libera circolazione dei lavoratori (art. 48 TCEE) e la libera prestazione dei servizi (art. 59 TCEE).

<sup>45</sup> S. BASTIANON, *Diritto europeo dello sport*, op. cit., p.12.

posizione ufficiale e autoritativa in merito a una regola della FIGC statuente il divieto assoluto di ingaggiare calciatori stranieri. Noncurante di un siffatto divieto, infatti, il presidente di una società calcistica di Rovigo aveva incaricato il sig. Donà di effettuare un sondaggio in territori stranieri alla ricerca di calciatori potenzialmente favorevoli a giocare in Italia. Il mandatario di conseguenza aveva agito pubblicando un annuncio su un giornale sportivo belga ma, al momento di ricevere il compenso lavorativo, aveva visto la netta opposizione del mandante, il quale eccepiva che l'attività svolta da Donà non fosse meritevole di retribuzione poiché in contrasto con la normativa FIGC che ostava all'impiego di calciatori stranieri.

Adita in via pregiudiziale dal giudice di Rovigo al fine di dirimere la controversia avente per oggetto la compatibilità con il diritto comunitario delle norme riguardanti i giocatori stranieri, la Corte di giustizia, dando seguito ai principi già espressi nella sentenza *Walrave*, dichiarava che l'attività dei calciatori professionisti o semi-professionisti, che si sostanzialmente in un lavoro subordinato o in una prestazione di servizi, dimostrava di possedere carattere economico, così decretando la conseguente inopponibilità di clausole che ne limitavano o vietavano la praticabilità<sup>46</sup>.

Le novità portate dalle due pronunce appena esaminate nel mondo dello sport erano evidenti; tuttavia, per circa un ventennio, gli ordinamenti sportivi e la Comunità europea non subirono ancora quell'interazione che invece scaturì in seguito alla sentenza, rea di aver riscritto le regole del calcio europeo, emessa dalla Corte di giustizia per mettere fine al caso, ma dare inevitabilmente inizio al caso<sup>47</sup>, *Bosman*.

## 2.2 – L'oggetto dello scontro: le regole delle federazioni calcistiche

In seguito alla sentenza *Donà* si assistette a una fase transitoria, in cui le normative nazionali e internazionali non subirono un concreto intervento di modifica: i regolamenti delle federazioni calcistiche europee continuavano a prevedere limitazioni all'utilizzo di giocatori stranieri, non rilevando la loro appartenenza a uno Stato membro della Comunità.

---

<sup>46</sup> Salvo che non si tratti di precludere la partecipazione di giocatori stranieri a determinati incontri per motivi non economici, ma inerenti al loro carattere di specificità e quindi di natura unicamente sportiva, come le sfide tra rappresentative nazionali.

<sup>47</sup> Espressione tratta da *Il calcio alla sbarra*, di O. BEHA e A. DI CARO, Milano, 2011, p. 306.



La normativa del mercato dei calciatori era composta da due diversi tipi di norme, uno relativo al *transfer-system* e uno relativo alle “quote nazionali”.

Il primo tipo stabiliva le condizioni da soddisfare per permettere il trasferimento di un calciatore da una società a un'altra. La *ratio* di queste prime norme era salvaguardare i *club* più piccoli, le cui risorse erano investite principalmente nella formazione dei vivai, al fine di evitare che i *club* più abbienti ingaggiassero i giovani più talentuosi senza versare un corrispettivo in denaro nelle casse dei *club* che li avevano addestrati. Prima della sentenza *Bosman*, la norma cardine del sistema dei trasferimenti imponeva il pagamento di un'indennità di trasferimento al *club* d'appartenenza del calciatore in qualunque caso, persino qualora il contratto di questi fosse prossimo alla scadenza, ostacolando dunque il futuro ingaggio a favore di altre società. Le federazioni nazionali prevedevano delle indennità variamente denominate (di formazione, di trasferimento, di promozione): in Italia questa veniva quantificata in base a parametri stabiliti dalla FIGC, in Francia era richiesta solo se il giocatore fosse arrivato dalla società con cui aveva stipulato il primo contratto da professionista, in Spagna era limitata ai calciatori di età inferiore a venticinque anni<sup>48</sup>. Anche l'UEFA decise di intervenire, stabilendo delle regole che fossero applicate ove il trasferimento avesse coinvolto società appartenenti a federazioni europee diverse e abolendo qualsiasi limite all'importo massimo di suddetta indennità lasciando, quindi, totale autonomia alle singole federazioni. La disciplina, che sarà poi oggetto di contestazione nella vicenda *Bosman*, era contenuta nel c.d. “Regolamento UEFA 1990 sui trasferimenti”, un documento intitolato “*Principi di una cooperazione tra le federazioni aderenti all'UEFA e le loro società*” adottato dal Comitato esecutivo dell'UEFA il 24 maggio 1990 ed entrato in vigore il successivo 1° luglio 1990.

Le norme disciplinanti le cosiddette “quote nazionali”, invece, fissavano il numero massimo di calciatori “non selezionabili”<sup>49</sup> che una singola squadra poteva far giocare nella medesima partita. La *ratio* fondatrice di questo secondo tipo di regole era garantire il mantenimento di un livello alto delle rappresentative nazionali e l'identificazione dei tifosi con la squadra di appartenenza, anche attraverso il totale divieto di ingaggiare

---

<sup>48</sup> Cfr. A. MALATOS, *Il calcio professionistico in Europa: profili di diritto comparato*, Padova, 1989, in cui l'autore effettua una comparazione delle discipline presenti negli Stati membri.

<sup>49</sup> Cfr. J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione europea e diritti umani*, Padova, 2011, p. 162, in cui viene specificato che con “non selezionabili” si intende giocatori che non possono essere convocati in nazionale.

calciatori stranieri. In Italia, difatti, nel 1981 la FIGC consentiva ai *club* di serie A di tesserare un solo giocatore straniero<sup>50</sup>, mentre ai *club* di serie B e C nessuno. In seguito alla sentenza *Donà*, era stato avviato un dialogo tra le federazioni calcistiche europee e la Commissione UE con l'obiettivo di trovare una soluzione che potesse conciliare le esigenze sportive con i principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia nella sentenza citata. I primi risultati furono riscontrati negli impegni assunti dall'UEFA (abolire le limitazioni al numero di calciatori stranieri che potevano essere ingaggiati da una società nei limiti in cui tali giocatori fossero cittadini di uno Stato membro e fissare a due il numero di tali calciatori che potevano essere schierati nel corso di una gara) in cambio della concessione di un periodo transitorio da parte della Commissione in cui quest'ultima non avrebbe avviato alcuna azione legale contro le federazioni. L'ultimo atto di questa fase transitoria fu l'intesa raggiunta tra le parti nel 1991, denominata *gentlemen's agreement*, per mezzo della quale fu sancita la regola del "3+2", la quale non limitava più il tesseramento di giocatori di nazionalità diversa da quella del *club* di appartenenza, ma la possibilità di un loro impiego contemporaneo sul terreno di gioco: il numero massimo di calciatori stranieri il cui nominativo poteva figurare nei referti di gara era pari a tre per ogni squadra, cui si aggiungevano altri due giocatori "assimilati", cioè non cittadini che avessero giocato nel Paese interessato per cinque anni ininterrottamente, tre dei quali in squadre giovanili. Nonostante fosse stata approvata dalla Commissione e applicata dal 1° luglio 1992, la norma presentava *ictu oculi* un carattere discriminatorio nei confronti dei giocatori provenienti da Stati membri diversi da quello del *club*, poiché ne venivano limitati il numero e, di conseguenza, anche le possibilità di accesso alle opportunità di lavoro. L'UEFA aveva, difatti, reso formalmente compatibile il regolamento con la libera circolazione dei lavoratori (un *club* avrebbe potuto ingaggiare un numero illimitato di calciatori stranieri), ma adottando una disciplina che, nella sostanza, rimaneva comunque contraria alla libera prestazione di lavoro (un *club* avrebbe potuto schierare massimo cinque stranieri per volta).

---

<sup>50</sup> Limite poi divenuto di due stranieri nel 1982. La FIGC aveva deciso di precludere il tesseramento ai giocatori che non avessero avuto la cittadinanza italiana a seguito della deludente prestazione della Nazionale ai mondiali di calcio del 1966. Tale decisione era sopravvissuta fino alla stagione calcistica 1980-1981, nella quale furono invece riaperte le frontiere ai calciatori stranieri, concedendo ai *club* di serie A la possibilità di acquistare un calciatore di nazionalità non italiana.

### 2.3 – Il caso *Bosman*: dove tutto ha inizio

15 dicembre 1995: la Corte di giustizia europea si pronunciava, senza possibilità di appello, a favore di Jean Marc Bosman, calciatore di nazionalità belga, nella causa da questi intentata contro la propria federazione<sup>51</sup>, l'UEFA e la squadra di calcio dell'RC Liegi, accusate di avere, con le proprie regole, ostacolato il trasferimento dello stesso giocatore alla squadra francese del Dunkerque e quindi la libera circolazione, nonché la prestazione di lavoro.

La Corte emetteva la sentenza principalmente su due questioni, concernenti l'interpretazione degli artt. 48, 85 e 86 del Trattato (CEE):

- Se, nel caso in cui il contratto di un calciatore professionista, stipulato con la propria società, giunga a scadenza e tale giocatore sia un cittadino di uno dei Paesi membri dell'Unione europea, sia consentito alla stessa società di impedire al giocatore di stipulare un nuovo contratto con un'altra società calcistica di un altro Stato membro o di ostacolare l'operazione chiedendo a quest'ultima il pagamento di un'indennità di trasferimento, formazione o promozione;
- Se alle associazioni o federazioni sportive, nazionali e internazionali, sia consentito inserire nei rispettivi regolamenti norme che limitano la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini di uno Stato membro, alle competizioni che esse organizzano (come la norma del "3+2").

Una delle convenute, l'UEFA, era convinta della propria posizione secondo cui la regola del "3+2" non violava l'art. 48 TCEE, poiché tale norma si limitava a statuire il numero di giocatori stranieri che potevano essere impiegati da un *club* all'interno di una partita, ferma restando la libertà dei *club* di ingaggiare un numero illimitato di stranieri. Sul versante opposto, l'Avvocato generale Lenz, intervenuto al servizio della Corte di giustizia<sup>52</sup>, sosteneva che *"ogni club che operi e pianifichi in modo razionale terrà conto dell'esistenza delle norme relative agli stranieri nel costituire l'organico della propria squadra. Nessun club siffatto ingaggerà quindi più calciatori, o molti di più, di quanti non possa impiegare nell'ambito di una gara. Solo un esiguo numero di grandi società è in grado di permettersi il lusso di ingaggiare un numero di giocatori stranieri"*

---

<sup>51</sup> Si trattava dell'*Union royale belge des sociétés de football association* (URBSFA).

<sup>52</sup> Cfr. art. 222 TCE (ora art. 252 TFUE).

*superiore a quello che è possibile impiegare sul campo. Altrettanto corretto è il richiamo alla disposizione dell'art. 48, n. 3, lett. c) in forza della quale i lavoratori di altri Stati membri possono prendere dimora nel territorio di uno Stato membro al fine di "svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali". L'attuale regola secondo la quale può essere limitato soltanto il numero dei giocatori stranieri che possono essere impiegati in una gara, non più invece il numero di giocatori stranieri che possono essere ingaggiati da un club, rappresenta certo, da questo punto di vista, un progresso rispetto al passato, ma ciò non toglie che la regola in questione seguiti ad essere contraria all'art. 48. Analogo rilievo vale per la circostanza che, in seguito alle modifiche introdotte dall'UEFA nel 1991, sia oggi possibile impiegare più giocatori stranieri rispetto al passato"<sup>53</sup>.*

La Corte di giustizia ha affrontato la questione partendo dal presupposto che le norme del Trattato CEE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari miravano a favorire l'esercizio di attività lavorative di qualsiasi natura nel territorio della Comunità e ostavano ai provvedimenti che avrebbero potuto sfavorirli qualora avessero cercato di intraprendere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro. Per questi motivi, condividendo le Conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, nella sentenza la Corte statuiva che:

- *"l'art 48 del Trattato osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, formazione e promozione";<sup>54</sup>*
- *"l'art. 48 del Trattato osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri".<sup>55</sup>*

---

<sup>53</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, 20 settembre 1995, in *Raccolta* 1995, p. I-04921, punto 136.

<sup>54</sup> Corte di giustizia, *Bosman*, cit., punto 114.

<sup>55</sup> Corte di giustizia, *Bosman*, cit., punto 137.

La sentenza ha investito, dunque, differenti aspetti e gli effetti sono stati importantissimi.

In primo luogo è stata concessa alle squadre di calcio la possibilità di ingaggiare un numero illimitato di cittadini di altri Stati membri attraverso l'abolizione dei limiti posti alla loro partecipazione in gare ufficiali<sup>56</sup>: l'effetto immediato è stato quello di assistere al contemporaneo utilizzo di tutti i giocatori comunitari regolarmente tesserati da uno stesso *club* nella medesima partita, a vantaggio di quei *club* che ne contavano un numero consistente in rosa, ma che fino ad allora non avevano potuto schierarne più di tre nello stesso istante.

In secondo luogo la dichiarazione d'illegittimità delle indennità, anche se limitata agli indennizzi conseguenti al trasferimento di un calciatore da una squadra di un Paese comunitario a quella di un altro Paese membro alla scadenza del contratto<sup>57</sup>, favorì sensibilmente l'aumento della mobilità dei giocatori<sup>58</sup>, andando a discapito, però, di quelle società che, dopo aver sostenuto tutte le spese di formazione all'interno del proprio vivaio, avrebbero ceduto un atleta in scadenza di contratto senza ricevere, diversamente dal passato, alcuna contropartita economica<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Vd. Ad esempio, la già citata regola del "3+2". Autorevole dottrina sostiene che, se non ci fosse stato il caso *Bosman*, la regola del "3+2" sarebbe stata applicata ancora per lungo tempo. Cfr. S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, op. cit., p. 24.

<sup>57</sup> Cfr. M. ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di "stranieri comunitari" in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giustizia Civile*, Fascicolo 3, 1996, punto 5. L'indennità di preparazione e di promozione poteva continuare a essere richiesta in Italia, nei casi di trasferimenti: tra squadre italiane; tra una squadra italiana e una di un Paese extracomunitario; tra una squadra italiana e una di un Paese dell'Unione europea, ma in costanza di un contratto di lavoro che legasse il calciatore a una delle squadre; tra una squadra italiana e una di un paese dell'Unione europea, ma con riferimento a giocatori non professionisti.

Vd. Anche M. MANCIN, *Il bilancio delle società sportive professionistiche*, Torino, 2011, p. 34, in cui l'autore rileva che "l'effetto immediato indotto dalla sentenza fu quello di creare una differenziazione, in fase di cessione dei calciatori, tra atleti presenti nel mercato comunitario (per i quali l'indennità non era più dovuta) e quelli sul mercato interno (per i quali l'indennità poteva ancora essere richiesta)".

<sup>58</sup> S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, op. cit., p. 125, in cui si dà risalto alla differenza tra il numero di calciatori stranieri in Italia nell'ultima stagione pre-Bosman (1995/1996) e in quella immediatamente successiva (1996/1997): 66 contro 119.

<sup>59</sup> Cfr. O. BEHA, A. DI CARO, *Il calcio alla sbarra*, op. cit., pag. 312, in cui si rileva che in Italia un abuso degli effetti della sentenza Bosman portò al cosiddetto fenomeno di "passaportopoli", termine con cui si individuava la corsa alla nazionalizzazione di quei calciatori che, sfruttando le loro parentele, potevano essere considerati calciatori comunitari anche se erano nati fuori dai confini degli Stati membri.

## 2.4 – Il timore dell’UEFA “più stranieri = meno giovani” e le Conclusioni dell’Avvocato generale Lenz corroborate dalla Corte di giustizia

A nulla era valso il monito lanciato in corso di causa dall’UEFA, convenuta in giudizio, secondo cui un abuso di giocatori stranieri nelle squadre di *club* avrebbe avuto effetti negativi sui settori giovanili: il timore espresso dalla massima federazione europea era, infatti, che i vivai non avrebbero più suscitato un interesse tale da vedersi destinate grandi risorse economiche dalle proprie società di appartenenza, le quali si sarebbero concentrate piuttosto ad accaparrarsi sul mercato gli stranieri migliori.

La previsione negativa si fondava sugli assunti che i giovani calciatori, dopo l’apertura dei mercati e l’annessa libertà d’ingaggiare stranieri in numero illimitato, avrebbero incontrato sempre più difficoltà a trovare un lavoro, anche perché la quantità delle squadre disposte a impegnarsi a tutelare la formazione dei vivai sarebbe drasticamente calata in proporzione diretta alla diminuzione delle possibilità di percepire le indennità di trasferimento, promozione o formazione. La Corte di giustizia ha prontamente risposto alle osservazioni dell’UEFA sostenendo che la prospettiva di percepire un’indennità di formazione sarebbe potuta essere idonea a incoraggiare le società calcistiche a investire tempo e risorse nei vivai, ma *“essendo impossibile prevedere con certezza l’avvenire sportivo dei giovani calciatori e poiché solo pochi di essi si dedicano all’attività professionistica, le dette indennità si caratterizzano per incertezza ed aleatorietà e, comunque, non hanno alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti sia i giovani che non diventeranno mai tali. Ciò considerato, la prospettiva di ricevere indennità del genere non può svolgere un ruolo determinante nell’incentivare l’ingaggio e la formazione dei giovani calciatori né costituire un mezzo idoneo per finanziare tali attività, soprattutto nel caso delle società calcistiche di piccole dimensioni”*.<sup>60</sup>

Inoltre, le società avrebbero potuto continuare a percepire le suddette indennità cedendo il giovane prima che diventasse un professionista oppure legandolo alla squadra con un contratto relativamente lungo che, portando l’atleta a essere vincolato e non in scadenza

---

<sup>60</sup> Corte di giustizia, *Bosman*, cit., punto 109.

di contratto, avrebbe obbligato l'acquirente a corrispondere una determinata somma per ottenerne le prestazioni<sup>61</sup>.

La Corte, dunque, era stata persuasa dalla tesi dell'Avvocato generale Lenz secondo cui l'eliminazione della regola sugli stranieri non avrebbe avuto effetti pregiudizievoli nei confronti della preparazione dei giovani calciatori: *“solo alcune società maggiori puntano in modo specifico alla preparazione di un proprio settore giovanile, come ad esempio l'Ajax di Amsterdam. La maggior parte dei talenti, invece, si fa strada verso l'alto partendo da club minori, per i quali le norme in questione non valgono. Inoltre, vi sono molti argomenti per ritenere che la partecipazione di calciatori stranieri di prestigio favorisca lo sviluppo del calcio. Un precoce contatto con i fuoriclasse stranieri può costituire solo un vantaggio per i giovani calciatori”*<sup>62</sup>.

Inoltre, la Corte, sempre basandosi sulle considerazioni svolte dall'Avvocato generale Lenz, riconosceva nelle indennità un meccanismo che intralciava la libera circolazione dei lavoratori senza garantire il raggiungimento dei suoi due massimi obiettivi, quali la compensazione dei costi dei vivai e l'attività di formazione dei giovani calciatori<sup>63</sup>. L'Avvocato generale Lenz, difatti, aveva osservato che l'indennità non veniva corrisposta solo per i giovani in scadenza di contratto, ma anche per i “professionisti attempati” per i quali era inappropriato parlare di formazione; in aggiunta, considerava l'indennità di trasferimento un meccanismo troppo automatico e sproporzionato rispetto allo scopo di incentivare la tutela dei vivai, dato che, nel calcolo del suo ammontare, non venivano assunti come parametro i costi di preparazione, bensì il reddito del calciatore<sup>64</sup>.

Ciò che si desume dalle conclusioni dell'Avvocato generale Lenz e dal richiamo operato nei confronti di queste dalla Corte è che le disposizioni del Trattato CEE potevano non ostare a qualsiasi tipo d'indennità, ma esserne contrarie nei limiti in cui si fosse trattato di un meccanismo talmente automatico e generalizzato da risultare sproporzionato rispetto all'obiettivo, meritevole, di incentivare la formazione dei

---

<sup>61</sup> M. ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di “stranieri comunitari” in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, op. cit., punto 5.

<sup>62</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, cit. punto 145.

<sup>63</sup> Corte di giustizia, *Bosman*, cit., punto 110.

<sup>64</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, cit. punto 237.

calciatori<sup>65</sup> nei vivai. L'Avvocato generale chiariva, infatti, che ciò che era obiettato nella vicenda *Bosman* non consisteva tanto nella legittimità, in astratto, di un istituto che prevedeva una ricompensa per attenuare i costi sopportati dalle società per la formazione e per la preparazione dei giovani atleti, quanto nella concreta idoneità della suddetta norma UEFA ad assicurare il raggiungimento di un tale obiettivo<sup>66</sup>. La Corte ha confermato questa tesi elaborata da Lenz, sancendo l'incompatibilità con le disposizioni in materia di libera circolazione delle persone sia della norma concernente i trasferimenti, sia della norma riguardante gli stranieri, in base alla duplice considerazione secondo cui tali regole, in primo luogo, comportavano una restrizione e, in secondo luogo, una tale restrizione non risultava giustificata.

La mancanza di una perfetta corrispondenza tra le indennità e i costi di gestione dei settori giovanili poteva, perciò, essere addotta come motivo d'illegittimità per tale norma; la stessa non poteva, però, costituire una ragione attraverso cui negare l'efficacia di tale istituto quale incentivo alla formazione dei giovani<sup>67</sup>: si trattava di due piani logici diversi. Nonostante fosse vero che l'indennità di trasferimento aveva limitato la libertà di circolazione dei calciatori, d'altra parte, non poteva nemmeno essere negato che fino a quel momento le società medio-piccole avevano ricavato gran parte delle loro risorse economiche attraverso le indennità ottenute con la cessione dei calciatori da esse formati e valorizzati.

Da un lato, dunque, in ossequio ai principi sanciti dai Trattati comunitari, era corretto eliminare il sistema delle indennità di trasferimento e le regole discriminanti in base alla nazionalità; dall'altro lato, però, era lecito aspettarsi che le Istituzioni europee e le federazioni calcistiche, temendo che un aumento dei giocatori stranieri potesse comportare una diminuzione degli investimenti destinati a favore dei settori giovanili, tanto da comprometterne la tradizione e l'aspetto sociale ed educativo di cui lo sport era

---

<sup>65</sup> M. DI FILIPPO, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, Fascicolo 2, 1996, punto 3.

<sup>66</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, cit. punto 239. Secondo il parere dell'Avvocato generale Lenz, l'istituto delle indennità di formazione dovrebbe possedere due requisiti per essere adeguata ai suoi scopi: garantire una proporzione con i costi effettivamente sostenuti dal *club* di provenienza per la preparazione del giovane calciatore ed essere corrisposta solo nei casi di primo trasferimento fra società in cui la cedente abbia provveduto alla formazione dell'atleta.

<sup>67</sup> M. DI FILIPPO, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, op. cit., punto 3.



sempre stato portatore<sup>68</sup>, decidessero di agire al fine di tutelare i vivai e i calciatori del futuro, provando a elaborare delle regole che fossero conformi al diritto comunitario<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione europea e diritti umani*, op.cit., p. 167.

<sup>69</sup> Cfr. O. BEHA, A. DI CARO, *Il calcio alla sbarra*, op. cit., pag. 310. All'indomani della sentenza *Bosman*, Arrigo Sacchi proponeva di emulare il modello americano per salvare i vivai e continuare a investire sui giovani, attraverso l'inserimento di regole che imponessero alle società di costruire un terzo delle proprie rose con atleti provenienti dal settore giovanile.

CAPITOLO III

SPORT, UNIONE EUROPEA, UEFA E FIFA: NUOVE REGOLE PER  
REAGIRE AGLI EFFETTI DELLA SENTENZA *BOSMAN*

Come si è potuto notare nelle pagine precedenti<sup>70</sup>, lo sport non è stato uno dei temi principali del nascente diritto comunitario, anzi, il grado di attenzione del diritto in questo settore, sia a livello istituzionale che giurisprudenziale, è stato veramente scarso fino alla seconda metà degli anni novanta, ovverosia fino alla pronuncia della Corte di giustizia sul caso *Bosman*.

Il primo effetto della rivoluzione giuridica scaturita da questa sentenza è stato riscontrato nell'intenso dibattito che ha favorito l'inclusione della disciplina sportiva nell'agenda politica delle Istituzioni dell'Unione<sup>71</sup>, segnando il c.d. “*punto di non ritorno*”<sup>72</sup> nei confronti dei regolamenti delle attività sportive.

Da quel momento, infatti, si è progressivamente formato un vero e proprio diritto europeo dello sport, che ha portato l'Unione a occuparsi in modo notevole del fenomeno sportivo, tanto che oggi l'UE stessa ambisce espressamente a fare dello sport uno dei massimi portatori dei principi generali che stanno alla base del proprio diritto. Dopo oltre cinquant'anni d'integrazione europea, gli artt. 6 e 165 TFUE hanno finalmente attribuito all'Unione europea una competenza specifica in materia di sport<sup>73</sup>. Quest'ultimo deve essere tutelato in tutte le sue forme, perché rappresenta un fenomeno sociale di straordinaria importanza e aiuta i giovani a crescere con dei valori. L'Unione europea, perciò, riconosce l'importanza dello sport e gli attribuisce, in primo luogo, una funzione sociale, al fine di realizzare una collettività più solidale all'integrazione; inoltre, una funzione culturale, abbracciando il motto “*all games, all nations*”, che nell'immaginario di De Coubertin, padre delle moderne Olimpiadi, voleva significare che il diritto allo sport è per tutti; una funzione educativa, per assicurare un migliore sviluppo umano attraverso valori fondamentali quali l'amicizia, la solidarietà e il rispetto degli altri; una funzione di sanità pubblica, in modo da contribuire al

---

<sup>70</sup> Cfr. capitolo 1.

<sup>71</sup> S. BASTIANON, *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, Fascicolo 3, 2010, p. 710.

<sup>72</sup> B. NASCIMBENE, S. BASTIANON, *Diritto europeo dello sport*, op.cit., p. 3.

<sup>73</sup> S. BASTIANON, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, Fascicolo 3, 2012, p. 485.

miglioramento delle condizioni di salute e alla qualità della vita; una funzione ludica, perché permette di riempire il tempo libero con attività del tutto positive e sane; infine, una funzione etica e morale, poiché per l'Unione lo sport deve essere il primo veicolo di valori quali la lealtà e il *fair-play*.

Il processo d'integrazione tra lo sport e il diritto dell'Unione europea che ha portato a questo risultato non è, però, stato così semplice e lineare come può superficialmente sembrare. In seguito alla sentenza *Bosman*, le federazioni calcistiche nazionali e l'UEFA si sarebbero dovute adeguare immediatamente alle normative UE, cambiando radicalmente le regole sui trasferimenti internazionali e sul numero di calciatori stranieri utilizzabili dalle squadre di *club*, sacrificando, di conseguenza, la totale indipendenza che le aveva contraddistinte fino a quel momento. Le federazioni, tuttavia, supportate dall'UEFA e dalla FIFA, hanno inizialmente preferito sfruttare, per quanto possibile, le lacune contenute nelle decisioni della Corte di giustizia, continuando a prevedere delle indennità di trasferimento in tutti quei casi in cui, diversamente dalla fattispecie del caso *Bosman*, l'acquisto di un calciatore non fosse avvenuto tra squadre di due diversi Stati membri o l'atleta oggetto di mercato fosse stato extracomunitario.

Questa situazione, definita da alcuni come “*politica dello struzzo*”<sup>74</sup>, ha cominciato a mutare soltanto a partire dal 1997, a seguito della dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam, il primo vero atto della Commissione europea dedicato allo sport e la prima reazione delle Istituzioni dell'UE al processo di integrazione e di “*mercificazione del calcio*”<sup>75</sup> generato dalla sentenza *Bosman*.

### 3.1 – La dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam e l'inizio di una collaborazione tra la Commissione europea e la FIFA

1997: era l'anno del Trattato di Amsterdam. Dopo due anni dalla sentenza *Bosman*, la quale aveva avuto un impatto tale da influenzare l'evoluzione della giurisprudenza e delle normative comunitarie, eliminando la totale ed esclusiva autonomia dell'ordinamento sportivo che le federazioni avevano gelosamente avvocato a sé, veniva

---

<sup>74</sup> Cfr. A. PALMIERI, *Per il superamento della “politica dello struzzo”*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, p. 229.

<sup>75</sup> J. ZYLBERSTEIN, *Quale bilancio per la regola Uefa sui giocatori cresciuti a livello locale?*, in *Rivista di diritto economia dello sport*, Vol. VIII, Fascicolo 3, 2012, p. 37.

dato rilievo per la prima volta al termine “sport” anche all’interno di un documento ufficiale della Comunità europea, più precisamente all’interno della dichiarazione<sup>76</sup> n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam. Nonostante l’assenza di vincolatività a favore della dichiarazione<sup>77</sup>, per lo sport a livello comunitario questo è stato un momento storico; difatti, da questa prima citazione in occasione di un Trattato dell’UE, l’attenzione che l’Unione ha rivolto nei confronti dello sport è aumentata sempre più: l’opera di valorizzazione del movimento sportivo, visto inizialmente come fenomeno sociale e aggregativo, aveva avuto inizio<sup>78</sup>.

È in quest’ottica che si deve leggere la procedura d’infrazione delle regole di concorrenza sollevata l’anno seguente dalla Commissione europea nei confronti della FIFA<sup>79</sup>, rea di aver mantenuto in vita l’istituto delle indennità di trasferimento per quelle fattispecie non coinvolte dalla sentenza *Bosman*<sup>80</sup>. L’obiettivo della Commissione era di realizzare una totale liberalizzazione della posizione giuridica dei calciatori, abolendo ogni forma d’indennità di trasferimento ancora esistente. In realtà, la conseguenza principale dell’iniziativa della Commissione fu l’instaurazione di una sorta di collaborazione tra le Istituzioni dell’UE e le Federazioni calcistiche tra cui la FIFA, il cui obiettivo era giungere alla redazione di una normativa definitiva sui trasferimenti che, da una parte, fosse compatibile con il diritto comunitario e che, dall’altra, tenesse conto delle “esigenze specifiche dello sport” rivendicate dalle federazioni.

### 3.2 – La relazione di Helsinki: lo sport quale veicolo di valori fondamentali per educare i giovani

1999: con la Relazione di Helsinki sullo sport, la Commissione europea si focalizzava sulla funzione sociale dello sport, denunciando l’apparizione di nuovi fenomeni come la

---

<sup>76</sup> La dichiarazione “*sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l’identità e nel ravvicinare le persone, (...) invita pertanto gli organi dell’Unione europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport*”.

<sup>77</sup> Le dichiarazioni, a differenza degli articoli e dei protocolli aggiuntivi dei Trattati, non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri; quindi, le parti contraenti possono scegliere liberamente se dare o meno attuazione alle indicazioni o alle raccomandazioni ivi contenute.

<sup>78</sup> J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione europea e diritti umani*, op. cit., p. 112.

<sup>79</sup> Più precisamente, nei confronti del regolamento FIFA relativo allo status e ai trasferimenti internazionali dei calciatori (nella versione del 1997).

<sup>80</sup> Cfr. paragrafo precedente.

violenza negli stadi, il doping, lo sfruttamento dei giovani talenti a fine di lucro e, di conseguenza, sottolineava la necessità di salvaguardarne, a livello europeo e nazionale, la struttura etica e organizzativa.

Perciò, la Commissione da una parte prendeva atto dell'evoluzione del mondo sportivo verso l'economicità delle prestazioni, ma, dall'altra, ribadiva quale fosse la caratteristica preminente dello sport, ossia rappresentare il veicolo di valori fondamentali per migliorare l'educazione dei giovani e l'aggregazione tra gli uomini.

Tra gli argomenti ampiamente trattati all'interno delle undici pagine di riflessioni, quello che concerne maggiormente il tema del rapporto tra sport, giovani e diritto comunitario, è racchiuso nel paragrafo n. 4 della Relazione, nel quale la Commissione si prefiggeva come principale scopo quello di stabilire una struttura giuridica dello sport: il risultato che si auspicava era che le iniziative e i regolamenti delle federazioni e delle organizzazioni sportive divenissero conformi al diritto dell'Unione europea sotto ogni aspetto.

Seguendo questa linea, venne, perciò, considerata necessaria una collaborazione tra le Istituzioni europee, gli Stati membri e le federazioni sportive, al fine di incoraggiare la pratica dello sport e il rispetto dei valori morali e sociali, considerati tali dall'Unione, anche all'interno dei singoli Stati. Di conseguenza, alla base della collaborazione, la Commissione aveva prospettato questa serie di oneri e onori per gli Stati membri e per le federazioni: innanzitutto, l'Unione europea riconosceva il ruolo rilevante che lo sport rivestiva nella società, poiché era portatore di valori umani quali l'integrazione sociale, la sanità e l'educazione dei giovani. Coerentemente a questo, uno dei compiti primari delle federazioni sarebbe dovuto essere la lotta totale contro il doping, visto come il nemico numero uno dello sport, e contro il commercio dei giovani atleti, ormai divenuto una pratica comune per moltissimi pseudo-dirigenti di società sportive, sia nel mondo professionistico sia, soprattutto, in quello dilettantistico.

Anche in occasione della Relazione di Helsinki, però, com'era avvenuto per la dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam, ciò che risaltava era l'assenza di un effetto vincolante a favore del documento, il quale rimaneva il contenitore di un mero auspicio della Commissione e non il contenuto di una specifica disposizione di un Trattato.

### 3.3 – La Dichiarazione di Nizza sullo sport e l'accordo UE-FIFA sui trasferimenti: un compromesso per la tutela dei vivai calcistici

Solamente un anno dopo, nel 2000, il Consiglio Europeo nella “*Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tenere conto nell’attuazione delle politiche comuni*” ribadiva parte del contenuto della Relazione di Helsinki sullo sport, confermando i doveri assegnati alle federazioni sportive, l’assoluta importanza della tutela dei giovani atleti e la necessaria presenza di una regolamentazione piena ed effettiva del rapporto tra l’Unione europea e lo sport che potesse attribuire una competenza comunitaria in questo settore.

D’altro canto, permaneva l’idea di concedere il diritto di auto-organizzarsi a favore delle organizzazioni sportive, basato sull’affermazione della specificità dello sport; quest’ultimo, inoltre, continuava a essere visto come un vero e proprio diritto di cittadinanza ma, anche per la Dichiarazione, mancava un’azione regolamentare effettiva che disciplinasse il settore sportivo come competenza comunitaria<sup>81</sup>.

Nel frattempo, la discussione avviata tre anni prima fra la Commissione europea, la FIFA e l’UEFA sul tema del regolamento FIFA relativo ai trasferimenti internazionali di calciatori giungeva al termine: nella riunione fissata per il 5 marzo 2001, i commissari europei Monti, Reding e Diamantopoulou, il presidente della FIFA Blatter e il presidente dell’UEFA Johansson trovavano un accordo per la revisione del regolamento FIFA che fungesse da compromesso fra le volontà delle parti<sup>82</sup>.

La FIFA, d’accordo con l’UEFA, s’impegnava a modificare immediatamente il regolamento incriminato, ottenendo, in cambio, la possibilità di inserire delle norme che, secondo la visione delle federazioni calcistiche, avrebbero potuto costituire un mezzo di tutela per i vivai calcistici, visti come una delle prime vittime degli effetti

---

<sup>81</sup> Autorevole dottrina, tra cui P.P. Mennea, era decisamente critica verso la Dichiarazione di Nizza, che venne considerata del tutto inutile per lo sport perché ricca di lacune e colpevole di vedere l’attività sportiva come un settore di seconda serie. (P.P. MENNEA, *Diritto sportivo europeo*, Delta 3, 2003, p. 63 e ss.). Di diverso avviso era J. Tognon, il quale, nonostante fosse consapevole dei limiti della Dichiarazione, poneva in primo piano la forte valenza costruttiva che la stessa avrebbe potuto avere nella direzione di una competenza comunitaria che tenesse conto della specificità del fenomeno sportivo. (J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione europea e diritti umani*, op.cit., p. 117.)

<sup>82</sup> Comunicato stampa della Commissione europea, *Esito delle discussioni tra la Commissione e la FIFA/UEFA sul regolamento FIFA relativo ai trasferimenti internazionali di calciatori*, Bruxelles, 5 marzo 2001, IP/01/314.

della sentenza *Bosman* e come uno dei temi nei confronti dei quali sempre più spesso s'invocavano misure e interventi normativi nel nome della specificità dello sport.

La disciplina contenuta in tale accordo, valida per i trasferimenti internazionali, prevedeva, in primo luogo, la corresponsione di un indennizzo di formazione nel caso di cessione di calciatori “*under 23*” per incoraggiare e ricompensare l'impegno profuso dalle società per la loro formazione; in secondo luogo, la creazione di meccanismi di solidarietà che permettessero di conferire importanti somme ai *club* che si fossero occupati della formazione e dell'istruzione dei calciatori; in terzo luogo, la realizzazione di un codice di comportamento atto a garantire la formazione sportiva e l'istruzione scolastica degli atleti; infine, la presenza di regole che consentissero il trasferimento internazionale di calciatori “*under 18*” soltanto nel rispetto di determinate condizioni a loro favorevoli<sup>83</sup>.

Come si deduce, seguendo la linea tracciata dal riconoscimento concesso dalla Dichiarazione di Nizza alle caratteristiche specifiche dello sport, le Istituzioni dell'UE avevano scelto di permettere che la FIFA e l'UEFA, all'interno dei loro nuovi regolamenti conformi al diritto comunitario, continuassero a salvaguardare alcune delle maggiori esigenze specifiche del gioco del calcio e dello sport in generale.

La protezione dei giovani talenti e la tutela dei vivai erano divenute, quindi, un obiettivo primario e condiviso fra le Istituzioni e le federazioni.

---

<sup>83</sup> Cfr. FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players*, 2008, disponibile su [www.fifa.com](http://www.fifa.com). L'art. 19 stabilisce che “*i trasferimenti internazionali dei calciatori sono ammessi solo se il calciatore abbia più di 18 anni*” e prevede solo tre eccezioni, nei casi in cui “*A) i genitori del calciatore si trasferiscono per motivi indipendenti dal calcio nel Paese della nuova società o B) il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'UE o dello Spazio Economico Europeo e il giocatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società deve soddisfare le seguenti obbligazioni minime: i) deve fornire al calciatore un'adeguata educazione e/o formazione calcistica secondo gli standards nazionali più elevati; ii) deve garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o una formazione permanente e/o una formazione, oltre alla sua educazione e/o formazione calcistica, che permetterà al calciatore di fare una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare tale attività; iii) deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che il calciatore sia seguito nella migliore maniera possibile (ottime condizioni di vita in una famiglia ospite o in una struttura della società, nomina di un tutor all'interno della società, ecc.); iv) deve, all'atto del tesseramento del calciatore, fornire alla Federazione di appartenenza la prova che ha soddisfatto tutte le obbligazioni sopra menzionate. C) il calciatore vive in una località di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la Società affiliata alla Federazione limitrofa per la quale il calciatore desidera tesserarsi, ha la propria sede a non più di 50 km dal confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società è di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate devono dare il loro esplicito consenso*”.

### 3.4 – Gli obiettivi della Costituzione Europea e di Lars-Christer Olsson: una nuova cooperazione finalizzata alla tutela dei giovani sportivi

2002-2004. Sono questi gli anni in cui l'Unione europea ha provato a prendersi un ruolo centrale nel fenomeno sportivo: la volontà della Convenzione europea era di inserire anche il settore dello sport tra le materie rispetto alle quali le competenze dell'Unione si sarebbero potute esplicitare con azioni di sostegno, coordinamento e complemento<sup>84</sup>, quali i settori dell'industria, della salute e dell'istruzione, all'interno del progetto del Trattato istitutivo di una Costituzione per l'Europa.

Uno dei simboli di questa iniziativa fu la realizzazione di un ufficio di rappresentanza dell'UEFA presso le sedi dell'Unione europea che potesse fungere da tramite per le questioni sportive nate fra le due organizzazioni.

Nell'art. III-182, inserito nella sezione n. 4 della Convenzione, intitolata *“Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport”*, si leggeva che *“l'Unione contribuisce alla promozione delle sfide europee dello sport, data la sua funzione sociale e istruttiva”* e il suo obiettivo era quello di *“sviluppare la dimensione europea dello sport promuovendo l'imparzialità nelle competizioni e la cooperazione tra gli organismi sportivi, proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi”*<sup>85</sup>.

Attraverso le idee insite nel Trattato, lo sport avrebbe assunto, quindi, il grado di diritto primario dell'Unione europea, la quale avrebbe conservato l'obiettivo di esaltarne i valori morali. La principale novità che ne sarebbe conseguita era, però, che l'Unione europea e le federazioni sportive non sarebbero più state due poli distinti e distanti, ma si sarebbero trovate in stretta cooperazione, realizzando un rapporto che avrebbe

---

<sup>84</sup> Cfr. Art. 16, CONV. 850/03 “Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa”.

<sup>85</sup> Tratto dall'art. III-182 della Convenzione. Grazie a questa norma si sarebbe raggiunto un primo riconoscimento espresso dello sport in un Trattato; nonostante questo, vari furono i tentativi per modificare il testo della norma prima che fosse inserito nella Costituzione europea, in quanto gli studiosi non lo ritenevano sufficiente per attribuire all'Unione una competenza specifica in materia. Un primo tentativo fu fatto in una riunione informale dei ministri dell'Unione tenutasi a Firenze nell'ottobre 2003: venne, infatti, proposta una modifica volta al riconoscimento sostanziale della specificità dello sport che, però, non si concretizzò non trovando totale accoglimento. Un altro tentativo fu fatto a Napoli nel novembre 2003: un'ampia maggioranza dei ministri voleva sancire espressamente il riconoscimento della specificità dello sport, al fine di derogare ai principi generali e affermare una competenza esclusiva dell'Unione in ambito sportivo. Il risultato, però, fu ancora negativo. Si giunse così all'approvazione del testo ufficiale della Costituzione europea a Parigi il 16 giugno 2004 con la mera trasposizione dell'art. III-182 della Convenzione nell'art. III-282 del Trattato Costituzionale.



inevitabilmente limitato l'eccezione sportiva<sup>86</sup> che fino a quel momento era stata uno dei punti cardine nelle idee delle federazioni.

L'UEFA, che nel 2004 presentava Lennart Johansson come Presidente e Lars-Christer Olsson come direttore generale, s'impegnò, dunque, a perseguire una maggiore certezza legale per lo sport e un riconoscimento della sua specificità<sup>87</sup> all'interno della legislazione dell'Unione europea, per assicurare il benessere dei giovani sportivi del futuro. S'instaurò così un dialogo tra UEFA e UE che si concentrò su questioni concrete riguardanti l'ambito sportivo e su come le Istituzioni, gli Stati membri e le federazioni calcistiche avrebbero potuto fornire un solido e ampio quadro giuridico per lo sport europeo in generale e per il calcio in particolare<sup>88</sup>. Il direttore generale Olsson espone chiaramente le volontà e le preoccupazioni dell'UEFA nate dopo la vicenda *Bosman* e condivise anche dalle Istituzioni dell'UE: *“Sono stati persi i valori tradizionali, e un piccolo gruppo di società prive d'interesse per i vivai o per la dimensione sociale del nostro sport, ma ricche dal punto di vista commerciale, ha guidato lo sviluppo dei club. Il futuro del calcio è in pericolo se verranno trascurati lo sviluppo e la crescita dei vivai. Vorremmo cambiare tutto questo. Il nostro obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo dei talenti dei vivai. Questo è un punto che consideriamo fondamentale per il calcio del futuro”*<sup>89</sup>.

Lars-Christer Olsson, a causa della crescente propensione del calcio europeo allo scarso incentivo alla formazione dei giovani<sup>90</sup>, ribadì l'impegno dell'UEFA riguardo al problema della tutela e lo sviluppo dei vivai nella riunione del Comitato Esecutivo dell'UEFA tenutasi a Nyon, attraverso la definizione di nuove proposte. Le prime idee riguardo alla tutela dei vivai miravano all'inserimento nelle distinte di gara di un numero minimo di giocatori provenienti dal vivaio e un limite al numero di giocatori

---

<sup>86</sup> La c.d. *“sporting exception”* è una teoria secondo cui lo sport avrebbe il diritto di crearsi un'isola di autonomia dal diritto comunitario, con la possibilità di autoregolarsi completamente, senza ricadere nella sfera di applicazione del TFUE. Secondo questa teoria, le organizzazioni sportive e gli Stati membri avrebbero dovuto conservare una responsabilità esclusiva nelle questioni di sport, attraverso l'attribuzione di un ruolo centrale alle Federazioni sportive sia nazionali sia internazionali.

<sup>87</sup> Non più, perciò, un'eccezione sportiva completa, vista come la pretesa di porre lo sport al di sopra della legge, ma una specificità interpretata come ricerca di riconoscimento e rispetto dei valori insiti nello sport anche all'interno del diritto comunitario.

<sup>88</sup> Vd. *La storia della Uefa*, disponibile sul sito Uefa.com.

<sup>89</sup> Uefa.com, *Il futuro del calcio nei vivai*, pubblicato il 16 dicembre 2004.

<sup>90</sup> Dopo *Bosman* gli investimenti nelle attività di formazione erano drasticamente diminuiti, causando un calo di oltre il 40% al numero dei calciatori provenienti dai vivai dei *club* dei massimi campionati europei. Cfr. NERA Economic Consulting e S. SZYMANSKI, *Studio economico delle tendenze nel mondo del calcio*, maggio 2005, p. 54.

nella rosa delle squadre: l'UEFA si preoccupava del fatto che molti *club* non davano sufficiente spazio ai giocatori di propria formazione poiché preferivano acquistarli da altre squadre. L'obiettivo era anche quello di favorire un miglior equilibrio nelle competizioni nazionali, creando un sistema all'interno del quale i giovani dei vivai potessero avere maggiori possibilità di giocare e ponendo, di conseguenza, le basi per una scelta più ampia da parte delle rappresentative nazionali.

### 3.5 – Il “giocatore formato nel vivaio”

I primi aspetti, che l'UEFA e le Istituzioni dell'UE dovevano discutere per non incorrere in una fattispecie simile a quella del caso *Bosman*, si concentravano su quale sarebbe potuto essere il numero esatto di giocatori cresciuti nel vivaio che ogni squadra avrebbe dovuto inserire e, soprattutto, su quale sarebbe potuto essere il significato di “giocatore formato nel vivaio” senza che si ricadesse in nuove discriminazioni fondate sulla nazionalità.

La proposta presentata dall'UEFA consisteva nel considerare “giocatore formato nel vivaio del *club*” l'atleta che, per almeno tre stagioni tra i quindici e i ventuno anni di età, fosse stato tesserato per la società in questione e “giocatore formato nella federazione” l'atleta che, per almeno tre stagioni fra i quindici e i ventuno anni di età, fosse stato tesserato per la società in questione o per altre società appartenenti alla stessa federazione.<sup>91</sup>

Secondo le regole proposte dall'UEFA, dalla stagione 2006/2007 ogni squadra partecipante a una competizione UEFA avrebbe dovuto presentare una “Lista A” con un massimo di venticinque giocatori, di cui almeno due formati nel vivaio dello stesso *club* e due cresciuti in altri *club* della stessa federazione, e una “Lista B” comprendente un numero illimitato di giocatori “*under 21*” tesserati per il *club* da almeno due anni. L'obiettivo era portare ogni squadra ad avere in rosa quattro giocatori cresciuti nel proprio vivaio e quattro formati da un *club* della stessa federazione entro la stagione 2008/2009, aggiungendo un ulteriore posto per i giocatori formati nel *club* e per i giocatori formati nella federazione per ognuna delle due stagioni successive a quella 2006/2007.

---

<sup>91</sup> Uefa.com, *Talenti locali, la risposta è positiva*, pubblicato il 5 agosto 2005.

Il direttore generale Lars-Christer Olsson si riteneva fiducioso nei confronti delle nuove proposte avanzate dall'UEFA, considerate conformi al diritto comunitario e contenute in un regolamento che non avrebbe costituito una restrizione, poiché avrebbe semplicemente mirato allo sviluppo e alla crescita dei giovani.

### 3.6 – La Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa e l'avvento di Michel Platini alla presidenza UEFA

Nel 2007, dopo poco più di due anni dal fallimento della Costituzione, il Parlamento europeo tornava a interessarsi e a pronunciarsi sul fenomeno sportivo, attraverso la Risoluzione n. 2006/2130<sup>92</sup>, definita anche come Testo Unico dei principi dell'Unione europea. Occorre subito premettere, però, che l'atto comunitario di cui si tratta rientrava tra gli atti atipici dell'Unione, per questo non disciplinati all'art. 288<sup>93</sup> del TFUE e che, soprattutto, era caratterizzato da una natura non vincolante, da cui conseguiva che gli Stati membri non erano obbligati a seguirne la lettera.

La particolarità era che questo documento non trattava soltanto di sport in generale; infatti, il Parlamento dedicava ampio spazio soprattutto al modello di calcio europeo, al quale riconosceva un importante ruolo sociale ed educativo, definendolo *“una parte inalienabile dell'identità e della cittadinanza europea”*.

In merito alla tutela dei vivai calcistici, è proprio in questo documento che il Parlamento, dopo aver identificato il calcio come possibile mezzo d'istruzione, accoglieva le proposte di Olsson, ritenendo determinati incentivi proporzionati e non discriminatori, ed esprimeva *“il suo chiaro sostegno alle misure dell'UEFA tese a incoraggiare la formazione dei giovani calciatori esigendo la presenza di un numero minimo di calciatori locali tra i membri titolari di una squadra professionistica e ponendo un limite alle dimensioni della squadra”*.

---

<sup>92</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa, INI/2006/2130.

<sup>93</sup> L'art. 288 del TFUE, ex art. 249 del TCE, annovera tra gli atti tipici delle Istituzioni dell'Unione europea i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e i pareri, distinguendo i primi tre come vincolanti e gli ultimi due come non vincolanti.

L'obiettivo del Parlamento, attraverso questa Risoluzione, era quello di tutelare i giovani sportivi, sempre più oggetto di trasferimenti abusivi che ne impedivano lo sviluppo nel paese d'origine, attraverso una lotta decisa al traffico di giovani atleti, soprattutto minorenni, conseguente all'offerta di contratti da parte di alcuni *talent scout* fittizi a calciatori giovanissimi, i quali accettavano, condizionati da promesse che, però, non sarebbero mai state mantenute<sup>94</sup>. Lo stesso Parlamento Europeo, al punto n. 36 della Risoluzione, sottolineava che *“ai giovani giocatori deve essere data l'opportunità di un'istruzione generale e di una formazione professionale parallela alle attività legate alla loro società di calcio e agli allenamenti, e le società dovrebbero garantire che i giovani giocatori provenienti dai paesi terzi possano fare ritorno in piena sicurezza nei loro paesi se la loro carriera in Europa non decolla”*.

È stato, probabilmente, anche grazie a questo neonato interesse del Parlamento europeo nei confronti del calcio e dei vivai calcistici che, con l'avvento di Michel Platini alla presidenza dell'UEFA nel 2007, i contatti tra le Istituzioni dell'Unione europea e l'UEFA si sono fatti sempre più intensi, tanto che lo stesso presidente avrebbe, in futuro, partecipato in modo attivo ai progetti della Commissione europea, tra cui il Libro bianco sullo Sport.

### 3.7 – Il libro Bianco della Commissione sullo Sport

Il 2007, oltre alla Risoluzione del Parlamento europeo e all'ascesa alla presidenza UEFA di Platini, vide altresì la redazione del Libro Bianco<sup>95</sup> della Commissione europea sullo Sport.

Il Libro Bianco può essere considerato un *“punto di non ritorno”*<sup>96</sup>, poiché rappresenta il più corposo e completo documento in cui la Commissione europea ha proposto un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa. Il commissario europeo dell'epoca, Jan Figel, lo presentò difatti al pubblico come *“il contributo della Commissione al dibattito europeo sull'importanza dello sport nella nostra vita*

---

<sup>94</sup> Cfr. [ilfattoquotidiano.it](http://ilfattoquotidiano.it), *La tratta dei baby calciatori*, pubblicato il 9 giugno 2011.

<sup>95</sup> Il Libro Bianco è un documento pubblicato dalla Commissione europea che contiene proposte per settori specifici dell'Unione europea (in questo caso quello sportivo) ed è il risultato di ampie consultazioni tra i tecnici e le organizzazioni di tali settori, tanto da essere ritenuto la riproduzione scritta della posizione ufficiale della Commissione nei confronti dell'ambito considerato.

<sup>96</sup> B. NASCIMBENE, S. BASTIANON, *Diritto europeo dello sport*, op. cit., p. 66.

quotidiana” con la convinzione che esso avrebbe potuto migliorare “*la visibilità dello sport nella definizione delle politiche europee*”, sensibilizzare “*maggiormente sulle necessità e specificità del settore sportivo*” e individuare “*nuove azioni appropriate a livello europeo*”.

Tale documento possedeva una mera valenza politica, ma chiariva i rapporti tra l’ordinamento comunitario e quello sportivo, anticipando i contenuti dello studio effettuato dalla Commissione europea sulla regola dell’*home grown players*<sup>97</sup>, che in breve tempo sarebbe diventata la regola principale per l’ambita tutela dei vivai calcistici.

L’attuazione del Libro Bianco, inoltre, avrebbe potuto “*contribuire a preparare la strada verso una futura azione di sostegno dell’UE nel settore dello sport*”: anche la disciplina sportiva, secondo la politica suggestiva e non precettiva<sup>98</sup> di questo atto della Commissione, ad esclusione delle semplici “*regole del gioco*”<sup>99</sup> e, soprattutto, in presenza di interessi di natura economica, si sarebbe dovuto sottoporre al diritto dell’Unione europea.

Il fine della Commissione europea, attraverso il Libro Bianco sullo sport, sembrava, dunque, quello di stabilire con decisione il ruolo dello sport nell’Unione europea, aumentandone la visibilità e orientandone il requisito di specificità.

La Commissione europea cercava, perciò, di incalzare gli Stati membri affinché tutelassero lo sport, riponendo la massima attenzione in ambito giovanile, proponendo un’azione volta al miglioramento nel campo dell’istruzione e della formazione degli insegnanti e degli allenatori, visti come strumento fondamentale per il rafforzamento del capitale umano dell’Unione. All’interno del capitolo quarto<sup>100</sup>, il Libro Bianco riconosce l’autonomia delle organizzazioni sportive, delle loro strutture rappresentative come le leghe di società e dei loro meccanismi organizzati di solidarietà tra i diversi livelli e operatori; tale documento stabilisce, infatti, che la gestione dello sport è

---

<sup>97</sup> P. AMATO, *L’effetto discriminatorio della regola 6+5 e dell’home grown players alla luce del diritto comunitario*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello sport*, Volume V, Fascicolo 1, 2009., p 16.

<sup>98</sup> J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione europea e diritti umani*, op.cit., p. 146.

<sup>99</sup> Sono “regole del gioco” per esempio le regole che fissano la lunghezza delle partite, le dimensioni del campo, il numero di giocatori schierabili, la divisione tra uomini e donne.

<sup>100</sup> Il capitolo quarto del Libro Bianco tratta, in ordine, di specificità dello sport, libera circolazione e nazionalità, trasferimenti, agenti di calciatori, tutela dei minori, corruzione, riciclaggio e altri crimini finanziari, società e mezzi di comunicazione.

ampiamente sotto la loro competenza e, così, offre loro la possibilità di autoregolarsi, con l'unico limite che tali legislazioni non siano contrarie al diritto dell'Unione europea. Pochi mesi dopo, il Parlamento europeo ribadiva il proprio sostegno alle proposte dell'UEFA che dedicavano la massima attenzione ai settori giovanili, affermando che *“la formazione dei calciatori a livello locale è una vera e propria sfida per il movimento sportivo”* e che *“il regolamento (...) UEFA può servire da esempio per le altre federazioni, leghe e club”*<sup>101</sup>.

### 3.8 – La regola FIFA del “6+5”<sup>102</sup> e la “home grown players rule” (HGPR) dell'UEFA

Nonostante la sentenza *Bosman* avesse avuto un effetto positivo sulla mobilità e sui contratti dei calciatori comunitari, lo stesso Parlamento europeo, riprendendo parte delle dichiarazioni del direttore UEFA Olsson, condivideva l'idea che *“essa ha avuto anche varie conseguenze negative per lo sport, come l'aumento delle possibilità, per i club più ricchi, di assicurarsi i giocatori migliori (...) e minori opportunità per i giocatori provenienti dal vivaio di esprimere il loro talento ai massimi livelli”*<sup>103</sup>.

La necessità, avvertita sia dalle Istituzioni dell'Unione sia dall'UEFA, era di contrastare la pratica ormai condivisa da quasi tutte le società sportive professionistiche per cui queste non investivano più nei vivai giovanili, ma preferivano acquistare una serie di giovani atleti provenienti dai paesi più poveri, concentrando, per ammortizzare l'investimento effettuato, le proprie risorse solo sui pochi atleti di talento individuati e abbandonando gli altri giovani considerati un mero costo<sup>104</sup>.

Supportate, dunque, anche dalle Istituzioni dell'Unione europea, l'UEFA e la FIFA si sono impegnate nella ricerca di norme che concretamente potessero favorire lo sport nazionale e la formazione dei giovani calciatori e che fossero compatibili con i principi

---

<sup>101</sup> Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro Bianco sullo sport, consultabile anche in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Volume IV, Fascicolo 1, 2008, pp. 59 e ss. par. 36.

<sup>102</sup> Risoluzione del Congresso FIFA, *FIFA Congress supports objectives of 6+5*, Sidney, 29 e 30 maggio 2008, disponibile su [www.fifa.com](http://www.fifa.com) (gennaio 2009)

<sup>103</sup> Parlamento europeo, Risoluzione del 29 marzo 2007, cit.

<sup>104</sup> F. CARINI, *La libertà di circolazione degli sportivi extracomunitari e la tutela dei vivai giovanili*, in *Europa e diritto privato*, Fascicolo 1, 2011, punto 3.

e i divieti sanciti all'interno dei Trattati comunitari, quali il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione basata sulla nazionalità.

### 3.8.1 – La regola FIFA del “6+5”: una proposta contraria alla normativa UE

Il tentativo svolto dalla FIFA prendeva il nome di “regola del 6+5” e prevedeva che, in ogni competizione ufficiale, una squadra fosse tenuta a schierare un minimo di sei calciatori-cittadini dello Stato in cui il *club* aveva stabilito la propria sede<sup>105</sup> (il Milan, per esempio, avrebbe dovuto schierare un minimo di sei italiani, il Barcellona un minimo di sei spagnoli, il Chelsea un minimo di sei inglesi) e cinque stranieri *tout court*<sup>106</sup>, senza, però, apporre più alcuna limitazione al numero dei giocatori tesserabili. Introdotta al Congresso Mondiale di Sydney del 30 maggio 2008, la FIFA era sicura che la regola, come sostenuto anche in seguito<sup>107</sup>, non presentasse alcuna discriminazione diretta fondata sulla nazionalità, ma che, anzi, fosse meritevole di applicazione, essendo la tutela dello sport nazionale l'unico vero scopo perseguito. Nonostante la posizione decisa della FIFA, la regola del “6+5” ha suscitato immediatamente l'attenzione delle Istituzioni europee: nella propria Risoluzione<sup>108</sup>, il Parlamento europeo, invitando le federazioni a non introdurre norme discriminatorie in base alla nazionalità, si è riferito alla regola del “6+5” chiarendo la propria posizione contraria alla sua applicazione; la Commissione, in un comunicato del 28 maggio 2008<sup>109</sup>, ha affermato l'illegittimità di tale regola poiché, imponendo un limite massimo di giocatori stranieri, produrrebbe una discriminazione fondata sulla nazionalità, risultando, quindi, contraria alla normativa comunitaria<sup>110</sup>. La FIFA ha tentato allora di dimostrare la compatibilità della propria proposta con il diritto comunitario chiedendo un parere all'INEA (*Institute for European affairs*), il quale ha dato ragione alla federazione, sostenendo che la regola del

---

<sup>105</sup> P. AMATO, *L'effetto discriminatorio della regola 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, op. cit., p. 14.

<sup>106</sup> J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione europea e diritti umani*, op. cit., p. 151.

<sup>107</sup> Comunicato FIFA del 26 febbraio 2009, *According to legal experts, 6+5 is compatible with European law*, disponibile su [www.fifa.com](http://www.fifa.com) (febbraio 2009)

<sup>108</sup> Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro Bianco sullo sport, cit.

<sup>109</sup> Unione europea, *UEFA rule on “home grown players”: compatibility with the principle of free movement of persons*, Bruxelles, 28 maggio 2008.

<sup>110</sup> Per la normativa UE rilevante in materia di uguaglianza, divieto di discriminazione, libertà di circolazione e parità di trattamento, si rimanda al capitolo 1.

“6+5” non contrasterebbe con i principi fondamentali relativi alla libera circolazione dei lavoratori, poiché si tratterebbe di una regola del gioco finalizzata esclusivamente a tutelare lo sport nazionale, i giovani e l’equilibrio fra le società.

Tuttavia, la Corte di giustizia si era già confrontata in passato con norme discriminatorie che limitavano il numero di stranieri che potevano essere schierati in campo: attraverso la sentenza *Bosman*, infatti, la Corte aveva sancito l’illegittimità della regola del “3+2”, disponendo, a favore dei lavoratori degli Stati membri, l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, sia per le norme riguardanti l’ingaggio di calciatori comunitari, sia per quelle riguardanti la possibilità di farli scendere in campo<sup>111</sup>. La regola del “6+5”, anche se finalizzata alla tutela dello sport nazionale, alla tutela dei vivai e alla ricerca dell’equilibrio sportivo, si differenziava dalla regola del “3+2” solamente in termini numerici, formali, ma nella sostanza risultava identica a quest’ultima, introducendo delle limitazioni alle quote dei giocatori sulla base della loro nazionalità.

La regola proposta dalla FIFA, limitando l’impiego degli stranieri, e quindi dei cittadini comunitari, ostacolava l’accesso al mercato del lavoro per i calciatori provenienti da Stati membri diversi da quelli dei *club* e non poteva, perciò, che essere considerata contraria al diritto comunitario. La regola del “6+5”, di conseguenza, non ha potuto trovare concreta applicazione; tuttavia, non è del tutto sbagliato sostenere che questa regola e la campagna condotta dalla FIFA a suo favore hanno avuto il merito di agevolare l’approvazione da parte della Commissione europea di un’altra regola, ovvero quella dell’UEFA sui giocatori formati localmente<sup>112</sup>.

### 3.8.2 – La regola UEFA “*home grown players*”: un tentativo di tutela per i giovani talenti (nazionali?)

Completamente differente dall’immediata illegittimità sancita per la regola FIFA del “6+5” è stato l’esito che ha avuto la proposta dell’UEFA presentata dal direttore generale Olsson a cinquantadue federazioni nazionali e accettata da queste nel Comitato Esecutivo UEFA del 21 aprile 2005.

---

<sup>111</sup> Corte di giustizia, *Bosman*, cit., punto 120.

<sup>112</sup> J. ZYLBERSTEIN, *Quale bilancio per la regola Uefa sui giocatori cresciuti a livello locale?*, op. cit., nota n. 31.



L'iniziativa, riconoscendo nella formazione il mezzo più efficace per raggiungere l'equilibrio competitivo<sup>113</sup>, era finalizzata a contrastare i seguenti aspetti negativi, percepiti come minaccia per il futuro del calcio europeo<sup>114</sup>:

- mancanza di incentivi nella formazione di giovani calciatori,
- mancanza di identificazione (dei tifosi) nelle squadre locali,
- accaparramento dei giocatori da parte dei *club* più ricchi e
- conseguenti problemi per le squadre nazionali,
- minore equilibrio competitivo nelle competizioni UEFA e nelle leghe nazionali,
- maggiore connessione tra risorse economiche e successi sportivi,
- minori opportunità di giocare per i calciatori localmente formati.

La proposta dell'UEFA si focalizzava sulla tesi che, prevedendo un numero minimo di giocatori localmente formati e limitando le rose dei *club*, si sarebbe evitato che i giovani più talentuosi fossero automaticamente acquistati dalle società economicamente più abbienti. Così facendo, infatti, l'incentivo a investire nella formazione dei vivai sarebbe aumentato e i giovani giocatori avrebbero visto crescere le proprie possibilità d'ingaggio e d'impiego, portando dei benefici anche in capo alle rappresentative nazionali. Inoltre, puntando sullo sviluppo locale dei giovani, l'ammontare pecuniario dei trasferimenti sarebbe diminuito e, grazie anche a una divisione più equa di talenti e risorse, si sarebbe potuto raggiungere l'agognato equilibrio competitivo.

Il successo ottenuto da questa regola UEFA è verificabile anche all'interno delle Istituzioni dell'UE, le quali hanno convenuto per la sua approvazione dopo averne sancito la compatibilità con il diritto europeo<sup>115</sup>.

L'UEFA ha introdotto la regola in tre fasi progressive:

- Per la stagione 2006/2007, la soglia minima era fissata a quattro giocatori cresciuti a livello locale in una rosa di venticinque, di cui almeno la metà doveva essere formata dal *club* di appartenenza;
- Per la stagione 2007/2008, la soglia minima era fissata a sei giocatori cresciuti a livello locale in una rosa di venticinque, di cui almeno la metà doveva essere formata dal *club* di appartenenza;

---

<sup>113</sup> J. F. BOURG e J.J. GOUGET, *Economia politica dello sport professionistico*, Vuilbert, 2007, p. 148.

<sup>114</sup> Cfr. capitolo 1 in *Study on the Assessment of UEFA's 'Home Grown Player Rule'*, The University of Liverpool and Edge Hill University, 30 aprile 2013.

<sup>115</sup> J. ZYLBERSTEIN, *Quale bilancio per la regola Uefa sui giocatori cresciuti a livello locale?*, *op. cit.*, p. 38.

- Per la stagione 2008/2009, la soglia minima era fissata a otto giocatori cresciuti a livello locale in una rosa di venticinque, di cui almeno la metà doveva essere formata dal *club* di appartenenza<sup>116</sup>.

Dalla stagione 2008/2009, quindi, la proposta dell'UEFA<sup>117</sup>, variamente denominata regola dei “calciatori formati in casa”, del “4+4”<sup>118</sup> o “8/25”<sup>119</sup>, obbligava le squadre partecipanti a una delle competizioni europee per *club*<sup>120</sup> a disputare queste ultime con un organico limitato di venticinque calciatori. Inoltre, almeno otto di questi giocatori sarebbero dovuti essere “localmente formati”; di questi otto giocatori di formazione locale, almeno quattro, indipendentemente dalla nazionalità, sarebbero dovuti provenire dal vivaio del *club* di appartenenza (*club-trained players*), mentre i restanti sarebbero potuti essere giocatori formati dal vivaio di un altro *club*, purché appartenente alla medesima federazione del *club* per cui tali calciatori erano tesserati (*association-trained players*).

Con “*club-trained*” s’intendeva un giocatore che, tra i quindici e i ventuno anni, indipendentemente dalla nazionalità e dall’età, era stato tesserato dal proprio *club* per un arco temporale, anche non continuo, di tre stagioni intere oppure di trentasei mesi. Invece, con “*association-trained*” s’individuava il calciatore che, sempre tra i quindici e i ventuno anni, indipendentemente dalla nazionalità e dall’età, era stato tesserato da uno o più *club* affiliati alla medesima federazione sportiva del suo attuale *club* per un arco temporale, anche non continuo, di tre stagioni intere oppure di trentasei mesi<sup>121</sup>.

L’UEFA, scollegando la nozione di “giocatore localmente formato” da ogni riferimento alla nazionalità<sup>122</sup>, riteneva fermamente che la propria proposta fosse compatibile con i dettami del diritto comunitario, poiché la regola del “4+4” avrebbe costituito una misura

---

<sup>116</sup> Una squadra che non avesse soddisfatto questi requisiti si sarebbe vista ridurre il proprio organico in proporzione al numero di calciatori formati localmente mancanti. J. ZYLBERSTEIN, *Quale bilancio per la regola Uefa sui giocatori cresciuti a livello locale?*, op. cit., p.42 e S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent’anni dopo*, op. cit., p. 166.

<sup>117</sup> Cfr. artt. 17 e ss. del Regolamento della Coppa UEFA 2008/2009 e del Regolamento Champions League 2008/2009, disponibili in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Volume IV, Fascicolo 2, 2008.

<sup>118</sup> F. CARINI, *La libertà di circolazione degli sportivi extracomunitari e la tutela dei vivai giovanili*, op. cit., p. 305.

<sup>119</sup> J. ZYLBERSTEIN, *Quale bilancio per la regola Uefa sui giocatori cresciuti a livello locale?*, op. cit., p. 41.

<sup>120</sup> UEFA Champions League e UEFA Cup (ora Europa League).

<sup>121</sup> Art. 17 del Regolamento della Coppa UEFA 2008/2009 e del Regolamento Champions League 2008/2009, in *op. cit.*

<sup>122</sup> F. CARINI, *La libertà di circolazione degli sportivi extracomunitari e la tutela dei vivai giovanili* op. cit., punto 3.1.

idonea a favorire la tutela dei calciatori provenienti dai settori giovanili senza incorrere in distinzioni basate sulla cittadinanza.

Inoltre, l'UEFA ha cercato di persuadere<sup>123</sup> le singole federazioni nazionali affinché inserissero tale regola anche all'interno dei propri statuti<sup>124</sup>, ottenendo nel tempo diverse adesioni<sup>125</sup><sup>126</sup>.

Pur non comportando una discriminazione diretta basata sulla cittadinanza dei calciatori, parte della dottrina, tuttavia, era conforme nel ritenere che la regola dell'UEFA potesse comportare una discriminazione indiretta, poiché inseriva nel sistema un criterio che avrebbe favorito i giocatori con la nazionalità del Paese all'interno del quale il *club* era stabilito<sup>127</sup>, tenuto conto che nella maggior parte dei casi sono i cittadini nazionali a essere formati nel rispettivo Stato membro di origine<sup>128</sup>. D'altra parte, è la stessa UEFA ad aver confessato quanto ritenesse necessario l'inserimento della nuova regola in seguito alla sentenza *Bosman*; la proposta, infatti, perseguiva le medesime finalità<sup>129</sup> della regola del "3+2", dichiarata contraria al diritto dell'UE dieci anni prima, e cercava di ripristinare una situazione quanto più simile a quella vigente fino al 1995<sup>130</sup>.

L'Unione europea, invece, nonostante la chiara posizione della dottrina, ha più volte riconosciuto la regola sui giocatori localmente formati come "*proporzionata e rispettosa del principio della libera circolazione dei lavoratori*"<sup>131</sup>; infatti, in primo luogo<sup>132</sup>, la Commissione europea ha ribadito che la promozione della formazione dei

---

<sup>123</sup> Lo statuto UEFA non consente alla federazione europea di imporre autoritativamente le proprie iniziative alle singole federazioni nazionali.

<sup>124</sup> *Regola della UEFA sulla formazione locale dei giocatori*, Circolare UEFA alle federazioni nazionali del 28 febbraio 2005.

<sup>125</sup> La FIGC, per esempio, ha deciso di introdurre alla lettera la normativa UEFA. Cfr. *Serie A, rose a 25 col 4+4: la nuova norma rivoluzionerà il mercato*, su [www.gazzetta.it](http://www.gazzetta.it).

<sup>126</sup> Cfr. UEFA, *Rapporto di Benchmarking, esercizio 2017*, p. 20.

<sup>127</sup> P. AMATO, *L'effetto discriminatorio della regola 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, *op. cit.*, p. 23.

<sup>128</sup> J. ZYLBERSTEIN, *Quale bilancio per la regola Uefa sui giocatori cresciuti a livello locale?*, *op. cit.*, p. 45.

<sup>129</sup> Le finalità erano essenzialmente tre: stimolare la formazione e l'utilizzo di giovani calciatori; aumentare l'equilibrio competitivo tra i *club*; accrescere l'identificazione locale dei tifosi con le proprie squadre.

<sup>130</sup> S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, *op. cit.*, p. 169.

<sup>131</sup> Ogni regola sportiva deve possedere due requisiti per superare positivamente il vaglio di compatibilità con il diritto UE: a) non comportare restrizioni alla libera circolazione o alla concorrenza e b) nel caso in cui comporti tali restrizioni, essere giustificata in ragione degli obiettivi perseguiti e dell'entità delle restrizioni determinate.

<sup>132</sup> Commissione europea, comunicato IP/08/807 del 28 maggio 2008, *Regola della UEFA sui "giocatori formati localmente": compatibilità con il principio della libera circolazione delle persone*.

giovani calciatori e il rafforzamento dell'equilibrio delle competizioni sono “*obiettivi di interesse pubblico legittimi*” e, in secondo luogo, ha sancito che “*la regola della UEFA sembra (...) appropriata per conseguire l'obiettivo di preservare la formazione dei giovani calciatori*”.

Tuttavia, compiendo un'analisi della combinazione tra gli obiettivi e il contenuto della regola UEFA, si può notare che il vero fine di quest'ultima potrebbe non essere la tutela dei vivai calcistici e dei “giovani calciatori” considerati nella loro totalità, quanto la tutela dei soli giovani nazionali, visti come i talenti locali con cui meglio si sarebbero potuti identificare i tifosi e su cui le rappresentative nazionali avrebbero potuto puntare nell'immediato futuro. La *home grown player rule*, infatti, non si limita a imporre che ogni squadra partecipante a una competizione UEFA inserisca nella propria rosa un numero minimo di calciatori di età compresa tra i quindici e i ventuno anni (il che potrebbe bastare per incoraggiare la formazione e l'impiego di giovani calciatori), bensì specifica che la formazione di tali calciatori deve soddisfare alcune condizioni di durata (tre intere stagioni oppure trentasei mesi) e luogo (proprio attuale *club* o *club* affiliati alla stessa federazione sportiva del suo attuale *club*), favorendo, altresì in conseguenza del regolamento FIFA sul trasferimento dei calciatori<sup>133</sup>, i giovani che sono già residenti nel territorio dello Stato della società considerata<sup>134</sup>.

D'altronde, la regola sui giocatori localmente formati non fa altro che seguire la tradizione delle regole in materia di tutela dei vivai calcistici; infatti, essendo queste ultime da sempre collegate al tema delle rappresentative nazionali, la “HGPR” non poteva che essere, anch'essa, ideata al fine di favorire i giocatori nazionali<sup>135</sup>.

Seguendo questo ragionamento, perciò, l'Unione europea dovrebbe ripetere il vaglio di compatibilità della regola sui giocatori localmente formati con il proprio diritto; si è cercato di dimostrare, infatti, che il fine di tale norma non è tanto tutelare la formazione del *genus* dei “giovani giocatori” (obiettivo già riconosciuto legittimo dalle Istituzioni dell'UE), quanto la tutela della *species* dei “giovani locali” garantita nell'ottica del

---

<sup>133</sup> Cfr. paragrafo 3.3.

<sup>134</sup> Cfr. P. AMATO, *L'effetto discriminatorio della regola 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, op. cit., p. 23, in cui l'autore scrive che “*tenuto conto della giovane età dei calciatori appartenenti ai vivai ed alla luce del fatto che nei settori giovanili la selezione degli atleti è svolta in loco, risulta probabile che i settori giovanili siano costituiti da atleti aventi la stessa cittadinanza della società che provvede alla loro formazione*”.

<sup>135</sup> S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, op. cit., p. 173.

futuro delle rappresentative nazionali, un obiettivo la cui legittimità per il diritto dell'Unione europea è ancora tutta da verificare<sup>136</sup>.

Inoltre, si deve precisare che la regola dell'UEFA riguarda solamente le squadre che partecipano a una delle competizioni organizzate da quest'ultima; difatti, non tocca le squadre iscritte ai soli campionati nazionali: il rischio, quindi, è che tali squadre potrebbero disinteressarsi della formazione e dell'impiego di giovani calciatori. Le conseguenze dirette di tale regola, effettivamente, si sono riscontrate quasi unicamente nelle competizioni europee, dove il numero medio di calciatori formati all'interno dei settori giovanili locali è aumentato e i giovani talenti di età inferiore ai ventuno anni hanno visto crescere le proprie possibilità di prendervi parte<sup>137</sup>.

In aggiunta, per mezzo della previsione stabilita all'interno della HGPR, secondo cui “*se una società ha meno di otto calciatori di formazione nazionale nella sua squadra, allora il numero massimo dei calciatori della Lista A viene conseguentemente ridotto*”<sup>138</sup>, viene lasciata ai *club* la possibilità, nel peggiore dei casi, di iscrivere alla competizione una rosa di soli diciassette calciatori, senza alcun giocatore localmente formato<sup>139</sup>, rendendo inefficace la proposta dell'UEFA, la quale, quindi, risulterebbe non idonea a incentivare una società a tutelare il proprio vivaio.

Infine, sempre in merito alle lacune riscontrabili in merito alla HGPR, la medesima autorevole dottrina rileva che gli otto calciatori localmente formati inseribili in una rosa da venticinque non devono essere necessariamente giovani<sup>140</sup>, in quanto la caratteristica di essere un giocatore localmente formato prescinde dall'età. Ne sono alcuni esempi lampanti Chiellini (*atp*), Barzagli (*atp*), Bonucci (*atp*), De Rossi (*ctp*), Mirante (*atp*), Candreva (*atp*), Ranocchia (*atp*), Abate (*ctp*), Parolo (*atp*): calciatori inseriti nelle liste “A” di Juventus, Roma, Inter, Milan e Lazio come giocatori localmente formati, ma tutti con un'età superiore ai trent'anni (tra l'altro, ciò significa che sono cresciuti nei vivai italiani dopo la sentenza *Bosman* e ancor prima che la regola UEFA fosse realizzata).

---

<sup>136</sup> S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, op. cit., p. 174.

<sup>137</sup> Cfr. UEFA, *Rapporto di Benchmarking, esercizio 2010*, p. 46.

<sup>138</sup> Art. 17.12 del Regolamento della Coppa UEFA 2008/2009.

<sup>139</sup> Cfr. S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, op. cit., pp. 166 e 167, in cui vengono mostrate tutte le possibili combinazioni di una rosa iscritta a una competizione UEFA.

<sup>140</sup> S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, op. cit., p.177.

### 3.9 – Il Trattato di Lisbona e la comunicazione della Commissione del 2011<sup>141</sup>: il “ritorno al futuro” con la specificità dello sport

Sono due gli atti rilevanti per lo sport e i giovani atleti sottoscritti dalle Istituzioni dell'UE dopo aver riconosciuto la HGPR come compatibile col diritto comunitario.

Il 2009 è stato l'anno dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: dopo nemmeno due anni dall'eliminazione dell'eccezione sportiva, le proposte e le indicazioni del Libro Bianco venivano inaspettatamente ribaltate, a favore dell'introduzione del principio di specificità dello sport in ambito comunitario<sup>142</sup>.

In seguito al Trattato, l'UEFA ha stilato un documento intitolato “*UEFA's position on Article 165 of the Lisbon Treaty*”, in cui ha elogiato l'iniziativa dell'Unione, chiedendo, però, chiarimenti su alcuni punti di contatto tra l'UEFA e l'UE, quali il rispetto della specificità dello sport nell'ambito del diritto europeo e il ruolo delle federazioni nella formazione dei giovani calciatori. Se, da un lato, le norme fondamentali che vietavano le discriminazioni basate sulla nazionalità avrebbero mantenuto la loro assoluta inderogabilità (in riferimento alla regola FIFA del “6+5”), sembrava che, dall'altro, anche sulla scia dei pareri delle Istituzioni europee sulla regola dei giocatori localmente formati, attraverso l'istituto della specificità europea potesse essere concessa l'opportunità di introdurre altri tipi di norme, come quelle a tutela dei giovani calciatori (in riferimento alla regola UEFA del “4+4”). Tale approccio è stato ribadito anche nella comunicazione del 2011 della Commissione, in cui quest'ultima ha espresso di ritenere legittime le norme che mirano a finalità puramente sportive, come l'equità delle competizioni, la tutela degli atleti, le selezioni giovanili, gli incentivi alla formazione dei vivai e le più famose e semplici “regole del gioco”<sup>143</sup>.

---

<sup>141</sup> La comunicazione è intitolata “*Sviluppare la dimensione europea dello sport*” ed è indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato delle Regioni e al Comitato economico sociale. La sua pubblicazione è datata 18 gennaio 2011.

<sup>142</sup> J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione europea e diritti umani*, op. cit., p. 146.

<sup>143</sup> Al punto 4.2 della comunicazione si legge: “*Si tiene conto del concetto di specificità dello sport nel valutare se le regole sportive soddisfano le prescrizioni della legislazione dell'UE (diritti fondamentali, libera circolazione, divieto di discriminazione, concorrenza, ecc.). Le regole sportive di norma riguardano l'organizzazione e la gestione corretta dello sport agonistico. Esse sono responsabilità delle organizzazioni sportive e devono essere compatibili con la legislazione dell'UE. Al fine di verificare la compatibilità delle regole sportive con la legislazione dell'UE, la Commissione considera la legittimità degli obiettivi perseguiti dalle regole e se eventuali effetti restrittivi di tali regole sono intrinseci al perseguimento degli obiettivi e commisurati a questi ultimi. Gli obiettivi legittimi perseguiti dalle*

Questo improvviso cambiamento è stato conseguente, in parte, anche alle critiche che il Comitato delle Regioni<sup>144</sup> e il Parlamento europeo<sup>145</sup> avevano proposto nei confronti del Libro Bianco sullo sport immediatamente dopo la sua pubblicazione. Soprattutto il Parlamento europeo, infatti, aveva chiarito la propria posizione sostenendo che *“la Commissione debba esercitare le competenze complementari relative allo sport di cui all’articolo 149 del Trattato CE conformemente al principio di sussidiarietà, rispettando l’autonomia delle organizzazioni sportive e dei relativi organi direttivi”*, e chiedendo *“alla Commissione europea di tenere debitamente conto della specificità dello sport”* con la convinzione che *“un’organizzazione sportiva sia libera di gestire le proprie attività allorché il suo regolamento è puramente sportivo, ma laddove comporti delle restrizioni esse devono essere proporzionate, ovvero fondate e necessarie per raggiungere gli obiettivi sportivi perseguiti, nel quadro della legislazione europea”*.

Dopo oltre cinquant’anni d’integrazione europea, gli artt. 6 e 165 TFUE hanno attribuito all’Unione europea una competenza specifica in materia di sport. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, infatti, prevede gli ambiti dell’istruzione, della formazione professionale, della gioventù e dello sport tra i settori in cui l’Unione ha competenze di sostegno, coordinamento e completamento (art. 6 TFUE). L’art. 165 TFUE, ex art. 149 TCE, riprendendo idealmente l’art. III-282 della Costituzione europea e seguendo la Risoluzione del Parlamento, dispone, al primo comma, che l’Unione europea *“contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”*. Al secondo comma, inoltre, precisa che, in ambito sportivo, l’azione dell’Unione mira a *“sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani di essi”*.

Si evince, perciò, come il Trattato di Lisbona, supportato due anni più tardi anche dalla comunicazione della Commissione, esprima l’idea che, secondo l’Unione europea, lo

---

*organizzazioni sportive possono riguardare, ad esempio, la correttezza delle competizioni sportive, l’incertezza dei risultati, la tutela della salute degli atleti, la promozione del reclutamento e della formazione di giovani atleti, la stabilità finanziaria delle squadre/dei club sportivi o la pratica uniforme e coerente di un dato sport (le “regole del gioco”).*

<sup>144</sup> Parere del Comitato delle Regioni – Libro Bianco sullo sport, in GUUE, 25 aprile 2008, C 105, p. 40.

<sup>145</sup> Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro Bianco sullo sport, cit.

sport sia un'attività con finalità regolamentari e sociali e non esclusivamente economiche, da cui consegue la possibilità per esso di sottrarsi parzialmente a determinate regole del diritto dell'UE, attraverso la redazione di una propria autoregolamentazione finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi che abbiano una connotazione puramente sportiva. L'intenzione del Trattato è stata, quindi, quella di concedere una certa sfera di specificità allo sport, ferma restando, però, la volontà che i principi cardine del diritto dell'Unione europea siano sempre rispettati, attraverso un continuo bilanciamento dei diversi obiettivi.

Il riferimento allo sport nel Trattato di Lisbona rappresenta una tappa fondamentale verso la completa attrazione del settore sportivo all'interno del diritto dell'Unione europea, ancorché nel rispetto della competenza primaria dei Paesi membri e del principio di autonomia del movimento sportivo<sup>146</sup>; infatti, se, da una parte, un'attività sportiva non potrà più appellarsi all'"eccezione sportiva" con l'obiettivo di sottrarsi totalmente all'applicazione dei principi del diritto dell'Unione, dall'altra, la futura politica comunitaria nell'ambito dello sport dovrà essere attuata in stretta cooperazione con gli Stati membri e con lo stesso movimento sportivo, mirando a rafforzarne i valori e a proteggerne l'integrità.

Saranno proprio alcuni degli effetti derivati dal nuovo Trattato dell'Unione europea a tracciare la via per le decisioni che la Corte di giustizia prenderà, solamente un anno dopo la sua entrata in vigore, per dirimere la controversia nata tra Olivier Bernard e l'*Olympique Lyonnais* in merito all'ammissibilità di una nuova e diversa indennità di trasferimento, scrivendo la sentenza più rivoluzionaria della storia europea nell'ambito della tutela dei vivai calcistici.

---

<sup>146</sup> B. NASCIMBENE, S. BASTIANON, *Diritto europeo dello sport*, op. cit., p. 72.





CAPITOLO IV  
L'INDENNITÀ DI FORMAZIONE A TUTELA DEI VIVAI  
CALCISTICI: IL CASO *BERNARD*

La Corte di giustizia è intervenuta<sup>147</sup>, per mezzo della sentenza *Bernard*, nel dibattito nato attorno al Trattato di Lisbona. Si tratta della prima pronuncia del giudice dell'Unione europea che ha considerato gli effetti del nuovo Trattato sul mondo sportivo<sup>148</sup> e che ha rappresentato una svolta per il futuro del calcio giovanile continentale<sup>149</sup>, poiché ha consapevolmente superato le rigidità introdotte quindici anni prima dalla sentenza *Bosman*<sup>150</sup>; si dice<sup>151</sup>, infatti, che sia il risultato di un'evoluzione in prospettiva socio-educativa.

Il principio di una libera circolazione, insieme alla necessità di assicurare agli sportivi, soprattutto minorenni, una formazione professionale adeguata, in modo da salvaguardare il ruolo dello sport nel contesto sociale ed economico dell'Unione europea, hanno rappresentato la *ratio* alla base delle decisioni prese dalla Corte di giustizia con la sentenza *Bernard*.

La Corte, difatti, ha ripreso il tema della libera circolazione dei calciatori professionisti<sup>152</sup>, ponendo particolare attenzione alla questione riguardante i giovani talenti sportivi che lasciavano il *club* nel cui vivaio si erano formati per cercare fortuna in una squadra appartenente a un diverso Stato membro.

Per la prima volta, riconoscendo ai *club* europei la possibilità di richiedere un'indennità di trasferimento alla scadenza dei contratti dei "giocatori-promessa", un regime economico, atto alla compensazione degli effettivi costi di formazione sostenuti dai vivai, veniva ritenuto compatibile con i principi del diritto europeo.

---

<sup>147</sup> La Corte ha deciso la vicenda in Grande Sezione, in quanto la sentenza avrebbe potuto avere effetti notevoli su tutto il mercato del lavoro e non solo limitatamente al settore sportivo, in particolare per l'ipotesi in cui un qualsiasi datore di lavoro, dopo aver provveduto alla formazione di un lavoratore, avesse preteso, da questi o dal nuovo datore, un'indennità per la formazione fornita.

<sup>148</sup> M. COLUCCI, *La sentenza Bernard della Corte di giustizia, Analisi e prospettive*, in M. COLUCCI, M.J. VACCARO (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, 2010, p.31.

<sup>149</sup> F. SIOTTO, *Giocatori "promessa" e libera circolazione dei calciatori professionisti: la Corte di Giustizia europea riconosce un indennizzo per la formazione* (Nota a CGUE Grande Sezione 16 marzo 2010, Causa C-325/08), in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2011, Fascicolo 1, p. 197.

<sup>150</sup> J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione europea e diritti umani*, op. cit., p. 181.

<sup>151</sup> VACCARO M.J. *Da Bosman a Bernard un percorso non ancora concluso*, in M. COLUCCI, M.J. VACCARO (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, 2010, p.18.

<sup>152</sup> M. T. CROTTI, *Indennità di formazione e libertà di circolazione dei giovani calciatori professionisti*, in *Diritto delle relazioni industriali*, Fascicolo 3, 2010, p. 890.

La Corte, infatti, tenendo in considerazione la specificità dello sport e in ossequio al suo profilo strettamente sociale<sup>153</sup>, concedeva la possibilità di applicare una misura che limitava la libera circolazione dei calciatori a condizione che essa:

- perseguisse uno scopo legittimo e compatibile con il Trattato;
- fosse giustificata da motivi imperativi di interesse generale;
- fosse idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo cui mirava senza eccedere quanto necessario per conseguirlo.

La speranza che stava alla base della nuova giurisprudenza era che tale decisione, seguendo le indicazioni delle Istituzioni europee e dell'UEFA, potesse salvaguardare i *club* economicamente meno abbienti, attraverso un istituto che, non consentendo più alle società prestigiose di sottrarre facilmente i giovani più talentuosi a quelle più piccole, avrebbe potuto assicurare la necessaria tutela ai vivai calcistici, in modo complementare alla riconosciuta regola dei giocatori localmente formati.

#### 4.1 – La vicenda *Bernard*

La genesi della controversia, insorta tra l'*Olympique Lyonnais*<sup>154</sup> da una parte e il calciatore Olivier Bernard e il *Newcastle UFC* dall'altra, è datata 1° luglio 1997, giorno in cui il giovane talento francese firmava, per una durata di tre stagioni, un contratto da tirocinante come “giocatore-promessa” con la società, anch'essa francese, dell'*Olympique Lyonnais*.

A quel tempo, i contratti erano regolati dalla *Charte du football professionnel* (Carta del calcio professionistico, avente carattere di contratto collettivo) la quale, all'art. 23, disponeva che i c.d. *joueurs espoir*<sup>155</sup> erano obbligati, al termine del contratto di formazione e nel caso in cui la società che ne aveva curato la formazione l'avesse proposto loro, a sottoscrivere il primo contratto da giocatore professionista con la

---

<sup>153</sup> F.V. PONTE, *Indennità di formazione e funzione sociale ed educativa dello sport: quando l'interesse generale giustifica la restrizione della libertà di circolazione*, in *Dir. Merc. Lav.*, 2010, 1-2, p. 193.

<sup>154</sup> Società calcistica francese che il pubblico italiano conosce come *Olympique Lion*e o semplicemente *Lione*.

<sup>155</sup> Trattasi delle promesse del calcio aventi un'età compresa tra i sedici e i ventidue anni che sperano di intraprendere una carriera da professionisti e che vengono assunti come tirocinanti da una società professionista con contratto a tempo determinato. Vd. S. BASTIANON, *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 3/2010, p. 711 e M. COLUCCI, *La sentenza Bernard della Corte di giustizia, Analisi e prospettive*, op. cit. p.36.

società medesima. Nello specifico, la normativa francese prevedeva che alla scadenza del contratto da tirocinante:

- la società detentrica del cartellino del “giocatore-promessa” potesse pretendere da questo la stipula di un contratto come calciatore professionista;
- nel caso in cui il calciatore si fosse rifiutato di sottoscrivere il contratto da professionista con la società nel cui vivaio era cresciuto, per tre anni lo stesso non avrebbe potuto firmare alcun contratto a qualunque titolo con un altro *club* appartenente al calcio francese senza il previo consenso scritto della società di formazione;
- nel caso in cui quest’ultima non avesse voluto proporre al calciatore un contratto da professionista, l’atleta avrebbe potuto accordarsi con una qualsiasi altra società senza che, da questa, dovesse essere corrisposta alcuna indennità alla società di provenienza.

Un “calciatore-promessa” francese risultava, quindi, libero di scegliere di trasferirsi altrove solamente nel caso in cui non avesse ricevuto dalla sua società un’offerta di contratto di lavoro come calciatore professionista.

In caso d’inadempimento, la Carta non prevedeva alcuna penale risarcitoria, ma concedeva alla società formatrice l’azione generale d’inadempimento per violazione degli obblighi contrattuali contenuta nell’art. L1223-8 del *Code du travail*, il codice del lavoro francese che imponeva, a favore della parte lesa, un risarcimento del danno corrispondente al pregiudizio subito.

Nel caso di specie, anteriormente alla data di scadenza del contratto di formazione, l’*Olympique* Lione aveva proposto a Bernard la sottoscrizione di un contratto da professionista della durata di un anno con decorrenza dal 1° luglio 2000; il calciatore tuttavia, probabilmente non ritenendo sufficiente l’offerta e noncurante della volontà della società che lo aveva cresciuto, aveva rifiutato tale proposta, preferendo, invece, nell’agosto del 2000, accettare quella avanzatagli dal *Newcastle UFC*, nota squadra appartenente alla federazione inglese.

L’art. L1223-8 del Codice del lavoro francese, nel testo applicabile ai fatti di causa, così disponeva: “*Salvo accordo delle parti, il contratto a tempo determinato non può essere risolto anteriormente alla scadenza del termine se non in caso di colpa grave, di forza maggiore o di risoluzione anticipata [...] La violazione di tali disposizioni da parte del*

*lavoratore fa sorgere il diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno corrispondente al pregiudizio subito*".

Di conseguenza, una volta saputo che Bernard aveva firmato un contratto con il *Newcastle UFC*, l'*Olympique Lyonnais* citava il calciatore, in solido con il suo nuovo club, dinanzi al Tribunale del lavoro francese, chiedendo la condanna al pagamento di una somma pari ad euro 53.357,16 a titolo di risarcimento del danno, l'equivalente della retribuzione annuale che avrebbe percepito il "giocatore-promessa" se avesse sottoscritto il contratto offertogli dalla società calcistica di Lione.

Interpretando alla lettera la citata disposizione francese, la causa intentata dall'*Olympique Lione* avverso Bernard e il *Newcastle UFC*, al cospetto del *Conseil de Prud'hommes* di Lione, si era risolta in favore della parte attrice, alla quale era stato riconosciuto un risarcimento del danno subito per mezzo della risoluzione unilaterale del contratto effettuata dal calciatore.

La *Cour d'appel* di Lione aveva, invece, accolto il successivo ricorso in appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e aveva annullato il risarcimento precedentemente imposto, ritenendo che la norma francese implicasse un divieto per i "giocatori-promessa" di concludere un contratto con una società di un altro Stato membro e provocasse, di conseguenza, una violazione dell'art. 39 TCE (oggi 45 TFUE) e dei principi contenuti nella sentenza *Bosman*<sup>156</sup>.

L'*Olympique Lione* ha, allora, protratto la vicenda fino alla *Cour de cassation*, terzo e ultimo grado di giustizia francese, secondo la quale la vicenda sollevava dei problemi d'interpretazione dell'art. 39 TCE, in quanto poneva la questione se tale restrizione potesse essere giustificata dall'obiettivo di incoraggiare la formazione e l'ingaggio di giovani calciatori professionisti<sup>157</sup>. La Corte riteneva, infatti, che l'art. 23 della Carta, nonostante non vietasse formalmente a un giovane giocatore di sottoscrivere un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, d'altra parte o impediva che il calciatore concludesse un simile contratto o almeno lo

---

<sup>156</sup> In realtà, questa era una vera e propria lacuna del regolamento francese, evidente alla luce del caso *Bosman*, poiché la normativa non disciplinava la fattispecie di un calciatore, formato nel vivaio di un club francese, che avesse scelto di sottoscrivere un contratto da professionista con un'altra società, non francese, ma di un Paese membro diverso, proprio come accaduto tra Lione, Olivier Bernard e *Newcastle*.

<sup>157</sup> Corte di giustizia, *Bernard*, cit., punto 15.

dissuadeva dal farlo, potendo la violazione di tale norma costringerlo al pagamento di un risarcimento per il danno commesso<sup>158</sup>.

La Corte di cassazione francese decideva allora, trattandosi di problemi di massimo interesse, di sospendere il procedimento e sottoporre direttamente alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali<sup>159</sup>:

- se il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'art. 39 TCE (ora art. 45 TFUE) osti ad una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un "giocatore-promessa" che, al termine del proprio periodo di formazione, sottoscriva un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell'Unione europea si rende passibile di condanna ad un risarcimento danni;
- in caso di risposta affermativa (...), se la necessità di incentivare l'ingaggio o la formazione di giovani calciatori professionisti costituisca un obiettivo legittimo o una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare una siffatta restrizione.

## 4.2 – Le interpretazioni della Corte di giustizia europea

L'interpretazione della Corte ha seguito i principi espressi da una giurisprudenza ormai consolidata: il punto di partenza del procedimento interpretativo, infatti, risiedeva nella constatazione che lo sport era assoggettato al diritto dell'Unione europea se e in quanto costituiva un'attività economica e che l'attività del calciatore professionista rientrava a tutti gli effetti nella categoria delle attività economiche, così come già riconosciuto nelle sentenze *Walrave, Donà e Bosman*<sup>160</sup>.

Il ragionamento si è, quindi, svolto attraverso due passaggi logici: col primo, sulla scia della sentenza *Bosman*, il giudice, disattendendo le argomentazioni svolte dal *Lione*<sup>161</sup>,

---

<sup>158</sup> Corte di giustizia, *Bernard*, cit., punto 14.

<sup>159</sup> Corte di giustizia, *Bernard*, cit., punto 16.

<sup>160</sup> Cfr. capitolo 2.

<sup>161</sup> La società francese riteneva che la propria normativa nazionale non impedisse a un "giocatore-promessa" di sottoscrivere un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Paese membro, ma si limitasse a subordinare tale possibilità al pagamento di un indennizzo a favore del *club* di formazione e provenienza. Al contrario, il *Newcastle UFC*, i governi francese, italiano, dei Paesi Bassi e del Regno Unito e la Commissione europea affermavano che un regime, come quello francese, costituisse una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, vietata, in linea di principio, dall'art. 39 TCE.

dichiarava che l'art. 23 della Carta francese conteneva un ostacolo alla libera circolazione dei giocatori, poiché tale sistema (secondo cui al "giocatore-promessa" s'imponesse, al termine del suo periodo di formazione, di sottoscrivere, a pena di risarcimento del danno, il primo contratto come giocatore professionista con la società che ne aveva curato la formazione) era idoneo a dissuadere i giovani talenti dall'esercitare la loro libertà<sup>162</sup>. La Corte sottolineava che le norme che stabilivano il pagamento di un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione tra *club* all'atto del trasferimento di un calciatore professionista rappresentavano, generalmente, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Quindi, essendo contraria alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione una norma che avesse imposto al nuovo datore di lavoro di pagare un indennizzo al precedente datore per assicurarsi le prestazioni del dipendente, *a fortiori* lo sarebbe dovuto essere una diversa legge che avesse onerato il lavoratore, sicuramente meno abbiente del suo titolare, a versare, anche personalmente, tale somma per potersi trasferire<sup>163</sup>.

Col secondo ragionamento, vero emblema del mutamento di prospettiva avvenuto con la sentenza *Bernard*<sup>164</sup>, la Corte ammetteva che l'obiettivo di incoraggiare la formazione e l'assunzione dei giovani calciatori fosse legittimo e giungeva fino alla determinazione dei criteri cui le indennità di formazione avrebbero dovuto attenersi per poter rappresentare delle restrizioni alla libera circolazione dei calciatori-lavoratori che fossero proporzionate e legittime.

Il giudice dell'Unione europea ha fondato le proprie decisioni sui principi generali, secondo cui una misura che avesse ostacolato la libera circolazione dei lavoratori sarebbe stata ammessa solo qualora avesse perseguito uno scopo compatibile con i Trattati dell'Unione e non avesse ecceduto quanto necessario per conseguirlo. Già nella sentenza *Bosman* la Corte, dopo aver statuito che le norme sui trasferimenti presenti all'epoca costituivano un ostacolo alla libera circolazione dei calciatori-lavoratori, aveva specificato che "*ad una diversa conclusione si potrebbe giungere solo se le dette norme perseguissero uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e fossero giustificate da motivi imperativi d'interesse pubblico. Anche in tale ipotesi, però, la*

---

<sup>162</sup> Corte di giustizia, *Bernard*, cit., punto 35.

<sup>163</sup> S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, op. cit., p. 120.

<sup>164</sup> J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione europea e diritti umani*, op. cit., p. 184.

loro applicazione dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non dovrebbe eccedere quanto necessario per farlo.”<sup>165</sup> La Corte di giustizia, nonostante avesse riconosciuto, già in quell’occasione, che la prospettiva di ricevere un indennizzo fosse effettivamente idonea a incentivare i *club* calcistici a scovare atleti di talento e a tutelare la formazione dei giovani all’interno dei vivai, aveva, tuttavia, affermato che “*essendo impossibile prevedere con certezza l’avvenire sportivo dei giovani calciatori e poiché solo pochi di essi si dedicano all’attività professionistica, le dette indennità si caratterizzano per incertezza e aleatorietà e, comunque, non hanno alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti sia i giovani che non diventeranno mai tali.*”<sup>166</sup> In quel caso, quindi, la Corte era giunta alla conclusione che una simile indennità non avrebbe né incentivato l’ingaggio e la formazione dei giovani calciatori né rappresentato un mezzo idoneo per finanziare tali attività, soprattutto per quanto riguardava le società più piccole.

Anche nella vicenda *Bernard*, come accaduto per *Bosman*, la Corte di giustizia ha ritenuto che l’indennità di formazione potesse perseguire un obiettivo legittimo; infatti, la prospettiva di ricevere un futuro conguaglio economico poteva essere idonea a incoraggiare le società calcistiche a cercare nuovi atleti di talento e a garantire lo sviluppo dei giovani. Innanzitutto, la legittimità di un tale fine era già stata sostenuta in precedenza dalla stessa Corte<sup>167</sup>; a questa, inoltre, si erano aggiunti il riconoscimento espresso della funzione sociale ed educativa dello sport, confermata dal Libro Bianco, e il successivo art. 165 del Trattato di Lisbona (TFUE) contenente il principio di specificità. Il panorama politico-legislativo del calcio europeo e internazionale in cui è stata risolta la controversia *Bernard* era, perciò, ben diverso da quello presente all’epoca di *Bosman*<sup>168</sup>, in cui non vi era alcuna menzione della materia sportiva all’interno di un

---

<sup>165</sup> Corte di giustizia, *Bosman*, cit., punto 104.

<sup>166</sup> Corte di giustizia, *Bosman*, cit., punto 109.

<sup>167</sup> Corte di giustizia, *Bosman*, cit., punto 106.

<sup>168</sup> S. BASTIANON, *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell’Unione europea*, op. cit., p. 708; V. CAPUANO, *La libera circolazione dei calciatori nell’Unione europea tra vecchie questioni e nuovi scenari: il caso Bernard*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, Fascicolo 1, 2011, p. 193.



documento ufficiale della Comunità europea<sup>169</sup> e i regolamenti FIFA sui trasferimenti dei giocatori non erano ancora entrati in vigore<sup>170</sup>.

Tuttavia, il sistema francese, secondo la Corte, non prevedendo una vera e propria indennità di formazione proporzionata ai costi sostenuti dal vivaio, ma un mero risarcimento del danno al quale il calciatore si sarebbe esposto per effetto dell'inadempimento ai propri obblighi contrattuali, non rispettava la condizione di "*non eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo*". Infatti, il regime previsto dall'art. 23 della Carta veniva considerato non proporzionato al proprio fine, poiché il risarcimento di un danno non avrebbe considerato i reali costi di formazione<sup>171</sup>, bensì sarebbe stato calcolato attraverso criteri non prestabiliti, i quali non potevano in alcun modo incoraggiare l'ingaggio o la formazione di giovani calciatori nei vivai<sup>172</sup>. D'altronde, il requisito di proporzionalità tra misura e fine era già stato protagonista nella sentenza *Bosman*, dove aveva segnato la fine delle indennità di trasferimento; la Corte di giustizia, difatti, aveva escluso che la limitazione apportata da tale istituto potesse essere proporzionata al proprio obiettivo, essendo impossibile prevedere il futuro sportivo di tutti i giovani talenti, soprattutto perché solo pochi di essi si sarebbero dedicati all'attività professionistica.

Con il caso *Bernard*, però, la Corte di giustizia recupera un inciso della sentenza *Bosman* sul tema delle indennità che quindici anni prima probabilmente non aveva suscitato grande attenzione, ma che riletto a distanza di diversi anni si rivela ampiamente illuminante<sup>173</sup>, facendolo diventare il protagonista in positivo delle proprie nuove motivazioni: nel 1995 le indennità di trasferimento, secondo la Corte, non avevano "*alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti, sia i giovani che non diventeranno mai tali*"<sup>174</sup>.

---

<sup>169</sup> Autorevole dottrina sostiene che il caso *Bernard*, se fosse sorto all'epoca di *Bosman*, sarebbe stato risolto sicuramente in breve con una declaratoria d'incompatibilità col diritto comunitario del sistema francese. Cfr. J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione europea e diritti umani*, op. cit., p. 185.

<sup>170</sup> F. SIOTTO, *Giocatori "promessa" e libera circolazione dei calciatori professionisti: la Corte di Giustizia europea riconosce un indennizzo per la formazione*, op. cit., p. 200.

<sup>171</sup> Corte di giustizia, *Bernard*, cit., punto 50.

<sup>172</sup> L'*Olympique Lione*, infatti, ad esempio, aveva richiesto un risarcimento d'importo pari alla retribuzione che Bernard avrebbe percepito firmando un anno di contratto con lo stesso club francese: si evince come tale risarcimento non sarebbe mai stato proporzionato, e nemmeno semplicemente collegato, agli effettivi costi sostenuti per la sua formazione. Inoltre, l'azione risarcitoria possiede, per sua natura, un risultato incerto, poiché è sempre soggetta all'alea del giudizio, mentre l'indennità di formazione prevista dalla Corte è determinata attraverso criteri prestabiliti e prescinde da un'azione giudiziale.

<sup>173</sup> S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, op. cit., p. 120.

<sup>174</sup> Corte di giustizia, *Bosman*, cit., punto 109.

La Corte nel 2010 ha capovolto l'intenzione che sottostava a questo inciso, trasformandolo in un'eccezione al sistema<sup>175</sup>, quando in precedenza era invece stato un argomento a favore della sua illegittimità. Il giudice dell'Unione europea, infatti, ha sancito che non avrebbe ostato all'art. 45 TFUE un istituto che, con l'obiettivo di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori, avrebbe assicurato alle società un conguaglio economico nel caso in cui un giovane talento del vivaio, al termine del proprio periodo di formazione, avesse sottoscritto un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale indennizzo non prescindesse dagli effettivi costi affrontati per la formazione.

In questa decisione della Corte si evince l'influenza del nuovo contesto giuridico nato dopo *Bosman*, dove, tenendo debito conto delle esigenze specifiche dello sport di cui faceva naturalmente parte la tutela dei settori giovanili, si era creata una distinzione fra i casi di trasferimento di giocatori già professionisti da quelli del primo ingaggio di giovani talenti, per i quali la visione tradizionalmente solo economica del mercato comune avrebbe dovuto temperarsi con la riconosciuta funzione sociale ed educativa dello sport.<sup>176</sup>

Attraverso la sentenza *Bernard*, perciò, la Corte di giustizia ha riconosciuto, a tutela dei vivai calcistici, la possibilità per le normative delle federazioni sportive di prevedere un'indennità di formazione che, da un lato, fungesse da incentivo per le società a investire nella formazione dei talenti e, dall'altro, garantisse a queste il recupero dei reali costi sostenuti per tutelare la crescita e l'educazione dei loro giovani calciatori.

#### 4.3 – Le osservazioni dell'Avvocato generale Sharpston: ciò che la Corte di giustizia non dice

Come successo all'epoca della sentenza *Bosman*, anche per il caso *Bernard* la Corte di giustizia si è avvalsa dell'ausilio di un Avvocato generale, Eleanor Sharpston, nelle cui conclusioni<sup>177</sup> si leggeva come la questione dei trasferimenti dei talenti formati nei vivai

---

<sup>175</sup> M. T. CROTTI, *Indennità di formazione e libertà di circolazione dei giovani calciatori professionisti*, op. cit., punto 4.

<sup>176</sup> V. CAPUANO, *La libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea tra vecchie questioni e nuovi scenari: il caso Bernard*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, op. cit., p. 195.

<sup>177</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston, 16 luglio 2009, consultabili sul sito eur-lex-europa.eu, punto 1.

fosse di cruciale importanza, soprattutto per quanto riguardava le società più piccole, per le quali la perdita degli investimenti destinati alla crescita delle giovani promesse avrebbe rappresentato una seria minaccia alla loro sopravvivenza sia economica sia sportiva.

Nonostante la brillante soluzione elaborata dalla Corte di giustizia, diversi problemi rilevati proprio dall'Avvocato generale rimanevano irrisolti, lasciando ampi margini di discrezionalità alle future scelte delle federazioni.

In primo luogo, l'inevitabile aleatorietà delle carriere calcistiche dimostrava che, a fronte dei cospicui investimenti elargiti per formare giovani calciatori, solo una piccolissima percentuale di questi avrebbe avuto successo nel professionismo: l'osservazione dell'Avvocato generale, perciò, si focalizzava sul concreto incentivo alla formazione dei talenti nei vivai che avrebbe prodotto un'indennità che, per la sua determinazione, avesse preso in considerazione solamente il costo di formazione del singolo calciatore. Nello specifico, Sharpston riteneva più opportuno che *“una società, che ingaggia un calciatore formato da un'altra società, paghi un'indennità che rappresenti una rilevante percentuale dei costi totali di formazione sopportati da quest'ultima”*<sup>178</sup>. La Corte di giustizia, tuttavia, nella sentenza ha unicamente dichiarato che, per assicurare il pieno raggiungimento dell'obiettivo di incentivare l'impiego e la formazione di giovani calciatori, non era necessario adottare un regime quale quello presente in Francia<sup>179</sup>, senza, però, precisare se il criterio di determinazione dei costi di formazione dovesse essere riferito, seppure in via percentuale, alle spese totali impiegate per l'intera formazione degli atleti del vivaio della società di provenienza, oppure soltanto ai costi di formazione di un singolo “giocatore-promessa”.

Dopo aver rilevato un'incertezza sull'aspetto oggettivo dell'indennità di formazione consistente nella sua quantificazione, l'Avvocato generale ha constatato anche un problema di determinazione dell'aspetto soggettivo; secondo Sharpston, difatti, sono due i possibili soggetti onerabili del pagamento: nel caso in cui l'indennità fosse a carico della società acquirente, allora sarebbe giusto determinarla sulla base di una percentuale dei costi complessivi sostenuti per il vivaio dal *club* di provenienza, mentre

---

<sup>178</sup> *Ibidem*, punto 52.

<sup>179</sup> Secondo cui un “giocatore-promessa”, che al termine del proprio periodo di formazione sottoscriveva un contratto come giocatore professionista con una società di un diverso Stato membro, doveva essere condannato al risarcimento di un danno calcolato a prescindere dagli effettivi costi di formazione sostenuti.

“se dovesse essere lo stesso calciatore a sopportare il pagamento dell’indennità di formazione, l’importo dovrebbe essere calcolato unicamente sulla base del costo della sua formazione individuale, senza tenere conto dei costi totali di formazione”.<sup>180</sup> Anche su questo punto manca una presa di posizione da parte della Corte di giustizia, la quale lascia irrisolta la questione non attuando una distinzione fra le due ipotesi.

L’ultima lacuna della soluzione della Corte di giustizia presa in considerazione in questa sede riguarda quelli che nel diritto tributario sono chiamati “soggetti attivi”, ossia coloro i quali hanno diritto alla riscossione di un determinato credito, che in questo caso era rappresentato proprio dall’indennità di formazione.

La Corte, infatti, non distingueva l’ipotesi in cui il “giocatore-promessa” fosse stato formato all’interno del vivaio di un unico *club*, da quella in cui la formazione del calciatore fosse stata curata da più società.<sup>181</sup> Di conseguenza, in questo secondo caso, il giudice dell’Unione europea non specificava se l’indennità dovesse essere riscossa da una sola società (Quale? La prima? L’ultima?) oppure, come proponeva sempre l’Avvocato generale Sharpston, dovesse “tramite alcuni opportuni meccanismi, essere suddivisa in proporzione tra le società coinvolte”.<sup>182</sup>

Tutte queste preoccupazioni erano considerate rilevanti dall’Avvocato generale onde determinare l’adeguatezza e la proporzionalità di una determinata indennità con l’obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti, eppure la Corte di giustizia non ha fornito alcun chiarimento in merito.

#### 4.4 – L’attuale normativa FIFA sull’indennità di formazione

Il regolamento FIFA sullo *status* e i trasferimenti internazionali dei calciatori, *supra* descritto e recentemente modificato<sup>183</sup>, disciplina l’istituto dell’indennità di formazione all’art. 20, denominato “*Training compensation*”.

---

<sup>180</sup> Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston, cit., punto 57.

<sup>181</sup> Un chiaro e attuale esempio di questa seconda ipotesi è Nicolò Zaniolo, il talento italiano più in luce del momento, che è cresciuto in successione nei vivai di Genoa, Fiorentina, Virtus Entella e Inter.

<sup>182</sup> Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston, cit., punto 53.

<sup>183</sup> Nel 2018. Cfr. *Il Regolamento Status e trasferimenti dei calciatori: la Bibbia del calciomercato*. Pubblicato nel 2018, disponibile su [dirittoecalcio.it](http://dirittoecalcio.it)

Ibidem, *Regulations Status and Transfer Players 2018*, di cui si è provato a riportare la traduzione.

La FIFA prescrive che questo “corrispettivo per la formazione” debba essere pagato sia nel caso in cui il calciatore sia ancora sotto contratto sia nel caso in cui l’accordo stia per terminare alla società in cui il giocatore si è formato:

- quando un giocatore firmi il suo primo contratto da professionista, e
- ogni volta in cui un professionista sia trasferito, fino al termine della stagione del suo ventitreesimo compleanno.

Lo stesso articolo rinvia, inoltre, all’allegato n. 4 del regolamento, il quale, al punto n. 4, stabilisce che, per calcolare l’indennità dovuta per i costi di formazione, le associazioni devono dividere i loro club entro un massimo di quattro categorie, in proporzione agli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei giocatori. Inoltre, i costi di formazione sono stabiliti per ogni categoria e corrispondono alla somma annuale necessaria per occuparsi di un giocatore moltiplicata per un “fattore giocatore” medio, che è il rapporto fra il numero dei giocatori che devono essere formati per produrre un calciatore professionista.

I costi di formazione, stabiliti per ogni confederazione e per ciascuna categoria di club, vengono aggiornati al termine di ogni anno e per il 2018 sono i seguenti<sup>184</sup>:

Confederazione	Categoria I	Categoria II	Categoria III	Categoria IV
AFC		USD 40,000	USD 10,000	USD 2,000
CAF		USD 30,000	USD 10,000	USD 2,000
CONCACAF		USD 40,000	USD 10,000	USD 2,000
CONMEBOL	USD 50,000	USD 30,000	USD 10,000	USD 2,000
OFC		USD 30,000	USD 10,000	USD 2,000
UEFA	EURO 90,000	EURO 60,000	EURO 30,000	EURO 10,000

<sup>184</sup> *Training Costs and Categorisation of clubs for the year 2018*, fonte [www.fifa.com](http://www.fifa.com)

Nello specifico, per quanto concerne la confederazione dell'UEFA, lo stesso documento stilato dalla FIFA, nella "Tabella 6", suddivide le differenti categorie in cui a ogni associazione viene richiesto di posizionare i propri *club*:

**TABLE 6 - UEFA**

<b>National Association</b>	<b>Category I</b>	<b>Category II</b>	<b>Category III</b>	<b>Category IV</b>
Albania			X	X
Andorra				X
Armenia			X	X
Austria		X	X	X
Azerbaijan			X	X
Belarus			X	X
Belgium	X	X	X	X
Bosnia-Herzegovina			X	X
Bulgaria			X	X
Croatia			X	X
Cyprus			X	X
Czech Republic			X	X
Denmark		X	X	X
England	X	X	X	X
Estonia			X	X
Faroe Islands				X
Finland			X	X
France	X	X	X	X
Georgia			X	X
Germany	X	X	X	X
Gibraltar				X
Greece		X	X	X
Hungary		X	X	X
Iceland			X	X
Republic of Ireland		X	X	X
Israel			X	X
Italy	X	X	X	X
Kazakhstan			X	X
Kosovo			X	X
Latvia			X	X
Liechtenstein				X

National Association	Category I	Category II	Category III	Category IV
Lithuania			X	X
Luxembourg			X	X
FYR Macedonia			X	X
Malta			X	X
Moldova			X	X
Montenegro				X
Netherlands	X	X	X	X
Northern Ireland			X	X
Norway		X	X	X
Poland			X	X
Portugal		X	X	X
Romania			X	X
Russia		X	X	X
San Marino				X
Scotland		X	X	X
Serbia			X	X
Slovakia			X	X
Slovenia			X	X
Spain	X	X	X	X
Sweden		X	X	X
Switzerland		X	X	X
Turkey		X	X	X
Ukraine		X	X	X
Wales			X	X

Al punto n. 5.1 del medesimo allegato, in aggiunta, la FIFA esplicita che, come regola generale per calcolare la c.d. *training compensation* dovuta all'i club di formazione, sia necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dal nuovo club se avesse provveduto esso stesso alla formazione del giocatore. Di conseguenza, la prima volta che un giocatore trova un accordo in qualità di professionista, l'indennità di formazione da pagare è calcolata considerando i costi di formazione del nuovo club moltiplicati per il numero di anni trascorsi all'interno del vivaio, partendo dalla stagione del dodicesimo compleanno del giocatore fino alla stagione del suo ventunesimo compleanno.

Nel caso, invece, di trasferimenti successivi, l'indennizzo è calcolato sulla base dei costi di formazione del nuovo *club* moltiplicati per il numero di anni di formazione trascorsi con il *club* precedente.

Per garantire che l'indennità di formazione dei giocatori particolarmente giovani non sia fissata a livelli irragionevolmente alti, la FIFA prevede che i costi di formazione dei giocatori, per le quattro stagioni tra il loro dodicesimo e il loro quindicesimo compleanno, vengano basati sulle spese di formazione ed educazione dei *club* di quarta categoria. Per esempio, se un *club* italiano volesse tesserare un calciatore diciottenne che si è formato in un vivaio croato, dove i *club* sono considerati solo di terza e quarta categoria<sup>185</sup>, perché pensa di aver scovato il nuovo Luka Modric, appartenente fin dall'età di dodici anni a una società classificata di terza categoria, dovrà corrispondere a quest'ultima un totale di euro 130.000 a titolo di indennità di formazione così calcolato: euro 40.000 (10.000 x 4 stagioni calcistiche), per il periodo compreso tra il dodicesimo e il quindicesimo anno di età, più euro 90.000 (30.000 x 3 stagioni calcistiche), per il periodo compreso tra il quindicesimo e il diciottesimo anno di età.

Al punto n. 6.1, inoltre, l'allegato n. 4 prevede delle disposizioni particolari per l'UE (Unione europea) e per l'EEA (Spazio economico europeo); infatti, per i giocatori che si trasferiscono da un'associazione a un'altra all'interno di questi territori, il totale dell'indennità di formazione deve essere stabilito come segue:

- se il giocatore si trasferisce da un *club* di categoria più bassa ad uno di categoria più alta, il calcolo dovrebbe essere basato sulla media dei costi di formazione dei due *club*;
- se il giocatore si trasferisce da una categoria più alta a una più bassa, il calcolo dovrebbe essere basato sui costi di formazione del *club* appartenente alla categoria più bassa.

In aggiunta, eccezionalmente per i *club* europei, l'ultima stagione di formazione può avvenire prima del ventunesimo compleanno del giocatore se si conviene che quest'ultimo abbia completato il proprio sviluppo prima di quel termine.

In conclusione, all'art. 21, il regolamento FIFA sullo *status* e i trasferimenti internazionali dei calciatori accosta alla c.d. *training compensation* un secondo istituto,

---

<sup>185</sup> Cfr. "Table 6 – UEFA"; anche se, a mio avviso, la FIFA prossimamente aumenterà il valore dei *club* croati a seguito del pallone d'oro conseguito da Luka Modric e del risultato raggiunto nel mondiale di calcio del 2018 dalla rappresentativa della Croazia, come disposto recentemente per il Belgio.



denominato “*Solidarity mechanism*”, che assomiglia molto a quanto proposto dall’Avvocato generale Sharpston nelle osservazioni presentate in occasione della vicenda *Bernard*<sup>186</sup>. Attraverso il “meccanismo di solidarietà”, infatti, la FIFA dispone che, nel caso in cui un calciatore venga trasferito prima della scadenza del suo contratto, qualsiasi *club*, a condizione che abbia contribuito alla sua educazione e alla sua formazione, ha il diritto di ricevere una quota dell’indennizzo pagato al suo *club* di formazione. L’allegato n. 5, a cui rinvia lo stesso art. 21, al punto n. 1 stabilisce che se un giocatore si trasferisce durante la pendenza del contratto, il 5% di qualsiasi indennità, senza includere quella di formazione pagata al suo precedente *club*, dovrebbe essere dedotto dalla somma totale di questa indennità e distribuito dal nuovo *club* come contributo di solidarietà ai *club* coinvolti nella sua formazione e nella sua educazione nel corso degli anni<sup>187</sup>. Questo contributo di solidarietà è proporzionato al numero di anni (o mesi se il tempo è minore di un anno) in cui l’atleta è stato tesserato con i *club* in questione fra le stagioni del suo dodicesimo e del suo ventitreesimo compleanno come segue: 5% per ogni stagione dal dodicesimo al quindicesimo compleanno e 10% per ogni stagione dal sedicesimo al ventitreesimo compleanno.

In sintesi, la normativa FIFA, realizzata in conformità ai dettami della giurisprudenza comunitaria, prevede, come d’altra parte faceva il regolamento nazionale francese all’epoca di Bernard, l’espressa possibilità di istituire un regime economico come un’indennità di formazione da versare nelle casse della società che si sono occupate della crescita del calciatore. La differenza sostanziale fra le due normative, che permette al regolamento FIFA di sopravvivere diversamente dalla norma francese ritenuta illegittima dal giudice dell’Unione europea, è che la c.d. “*training compensation*”, stabilita per i trasferimenti internazionali, è calcolata sulla base di parametri ben definiti che rispettano il requisito fondamentale di rispecchiare i costi effettivamente sostenuti da un *club* per la formazione di un giovane calciatore<sup>188</sup>, come sancito per la prima volta dalla pronuncia della Corte di giustizia presa in esame.

---

<sup>186</sup> Cfr. nota 182.

<sup>187</sup> Si può subito notare come il c.d. “*solidarity mechanism*”, al contrario della c.d. “*training compensation*”, presenti un sistema di calcolo fondato non sui costi effettivamente sostenuti per la formazione dell’atleta, ma su un parametro fisso, che potrebbe causarne l’illegittimità.

<sup>188</sup> V. CAPUANO, *La libera circolazione dei calciatori nell’Unione europea tra vecchie questioni e nuovi scenari: il caso Bernard*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, op. cit., p. 194.

Nel prossimo capitolo vedremo l’impatto che la sentenza *Bernard* ha avuto a livello nazionale nell’ordinamento italiano, in cui la situazione del giovane calciatore francese può essere paragonata a quella di un calciatore “giovane di serie”, soggetto al “vincolo sportivo”, o a quella di un giocatore dilettante che desidera cambiare squadra.



## CAPITOLO V

### LA TUTELA DEI VIVAI CALCISTICI: PROFILI NAZIONALI

All'interno di quest'ultimo capitolo, diversamente dai precedenti, l'analisi non verterà più sulle norme che le istituzioni europee, l'UEFA e la FIFA hanno introdotto al fine di incoraggiare la formazione dei giovani calciatori a livello europeo e mondiale, bensì sugli istituti, tra cui alcuni simili alla c.d. *training compensation* stabilita per i trasferimenti internazionali, che sono previsti quasi unicamente all'interno delle norme organizzative della federazione italiana gioco calcio<sup>189</sup>.

In Italia, difatti, ci sono stati casi di "giovani di serie" che, accettando un'offerta proveniente dalla federazione di un altro Stato membro dell'Unione europea in violazione delle NOIF, hanno scatenato vicende giuridiche assimilabili a quella del "giocatore-promessa" francese Olivier Bernard. I casi in questione hanno portato alla luce le divergenze presenti tra le norme italiane e quelle internazionali; da una parte, infatti, vi era la FIGC che negava la concessione del nulla-osta per il passaggio all'estero dei giovani italiani, mentre dall'altra la FIFA superava gli ostacoli imposti dalla federazione italiana procedendo al rilascio del certificato internazionale di trasferimento (ITC). La FIFA, difatti, considerava illegittimo il diritto di opzione unilaterale stabilito dalle NOIF a favore delle società, poiché tale previsione limitava la libertà dei giocatori e determinava un ingiustificato affievolimento dei loro diritti nei confronti della società sportiva di appartenenza<sup>190</sup>.

Nella prima parte verrà, perciò, sottoposta a disamina la normativa sportiva italiana attualmente vigente. All'interno della seconda parte del capitolo, invece, saranno proposte alcune considerazioni finali atte a illustrare una, seppur sintetica, comparazione delle scelte compiute dalla federazione e dai *club* calcistici italiani con le diverse decisioni prese da altre realtà presenti nel panorama del calcio europeo, e i risultati raggiunti da queste, per provare a capire dove il calcio italiano può non più solo cambiare, ma anche migliorare.

---

<sup>189</sup> L'istituto del "vincolo sportivo" per calciatori dilettanti, per esempio, all'interno dei Paesi europei è presente solo in Italia e in Grecia. Cfr. DESTRATIS GIULIO, *Il "vincolo" per calciatori dilettanti: tra ordinamento civile e ordinamento sportivo*, disponibile su [www.diritto.it](http://www.diritto.it) in Diritto dello sport.

<sup>190</sup> Cfr. *Single Judge of the Players' Status Committee*, 23 ottobre 2007, disponibile su [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

## 5.1 – Le norme dell’ordinamento sportivo italiano a tutela delle società e dei loro vivai

Come anticipato nell’introduzione di questo capitolo, le scelte fatte in Italia nell’ambito dello sport hanno portato alla realizzazione di una normativa sportiva che ha reso gli atleti italiani nettamente diversi dagli atleti che sono, invece, cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea.

Innanzitutto, nell’ordinamento sportivo italiano è stata formalizzata, attraverso la legge n. 91/1981<sup>191</sup>, la distinzione, difficilmente valutabile come legittima<sup>192</sup>, fra atleta professionista e atleta non professionista (dilettante)<sup>193</sup>. È considerato professionista l’atleta<sup>194</sup> che svolge un’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e che consegue tale qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme da esse emanate, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione fra attività dilettantistica e professionistica<sup>195</sup>. La categoria residuale dei dilettanti, invece, accoglie tutti gli atleti che non sono ricompresi nella definizione di “professionista”, poiché la stessa legge n. 91/1981, essendo riferita unicamente al professionismo sportivo, non reca una definizione espressa e precisa per gli atleti non professionisti.

---

<sup>191</sup> La legge 23 marzo 1981, n. 91, è intitolata “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”.

<sup>192</sup> Cfr. L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella Giurisprudenza Comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. 1, Fasc. 2, 2005, p. 40.

<sup>193</sup> Per un’approfondita analisi sull’irrazionalità e insensatezza della suddivisione tra professionismo e dilettantismo si vedano: P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, in M. COLUCCI, M.J. VACCARO (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, 2010, pp. 54 e ss., la cui conclusione è che le norme, i diritti e le tutele riconosciuti agli atleti professionisti debbano essere applicate anche agli sportivi non contemplati dalla legge n. 91/1981; VACCARO M.J. *Da Bosman a Bernard un percorso non ancora concluso*, in M. COLUCCI, M.J. VACCARO (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, 2010, pp. 24 e ss. In dottrina si sostiene che la divisione tra “professionisti” e “dilettanti” sia tutt’altro che ben definita; infatti, molti atleti dilettanti vengono idealmente classificati nella categoria dei “professionisti di fatto”, poiché la loro attività sportiva, che nella forma è ritenuta dilettantistica, nella sostanza è equiparabile, se non maggiore, a quella di tanti atleti professionisti.

<sup>194</sup> Nonché gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici. (Art. 2 legge 91/1981).

<sup>195</sup> Il CONI, con la Delibera n. 469 del 22 marzo 1988, ha statuito che “L’attività sportiva professionistica è quella definita o inquadrata come tale dalle norme statuarie delle federazioni sportive nazionali approvate dal CONI”.

Di conseguenza, sono state le singole federazioni in modo autonomo a “*elevare a professionisti o declassare a dilettanti*”<sup>196</sup> gli atleti delle diverse discipline sportive italiane, e questa scelta ha provocato delle “*situazioni paradossali*”<sup>197</sup>, poiché nel calcio per esempio, dove la differenziazione tra professionista e dilettante viene svolta sulla base della mera partecipazione a una categoria piuttosto che a un’altra<sup>198</sup>, un qualsiasi giocatore è considerato professionista a partire dalla Serie C, mentre nella pallavolo un atleta riceve sempre la qualifica di dilettante, anche se *top-player* nel massimo campionato nazionale.

La FIGC, all’art. 7 punto 2 del proprio statuto, recupera, e segue, i dettami della legge n. 91/1981 e, difatti, stabilisce che i calciatori sono classificati in professionisti, dilettanti e giovani, senza però offrire, per nessuna delle tre categorie, una chiara definizione. Anche le NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), all’art. 27, suddividono i calciatori tesserati presso la FIGC nelle categorie dei “professionisti”, dei “non professionisti” (dilettanti) e dei “giovani”, dove si riscontrano ulteriori e diverse sottocategorie. All’art. 28 NOIF sono qualificati come “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C; mentre all’art. 29 sono compresi nei “non professionisti” i calciatori, e le calciatrici, tesserati che, senza instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro<sup>199</sup>, praticano l’attività sportiva per una delle società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, giocano a calcio a cinque o svolgono attività ricreativa.

L’art. 31 NOIF, invece, qualifica come “giovani”, epiteto legato unicamente ai dati anagrafici degli atleti, i calciatori che abbiano compiuto l’ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano, però, ancora raggiunto il sedicesimo anno di età. Gli atleti di questa categoria appartengono alla

---

<sup>196</sup> P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, op. cit., p. 53.

<sup>197</sup> M. COLUCCI, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, in *Riv. Dir. Eco. sport*, Vol. VII, Fascicolo 1, 2011, p. 15.

<sup>198</sup> L. RIPA, *La tutela del giovane atleta nell’equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, nùm. 2bis, 2015, p. 218.

<sup>199</sup> Ai sensi dell’art. 94 *ter*, per i calciatori e le calciatrici tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti è esclusa, come per tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

società per la quale sono tesserati per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale sono liberi per diritto di trasferirsi in un altro *club*.

A questo punto si aprono due strade diverse per gli atleti inseriti nella categoria dei giovani: in primo luogo, secondo l'art. 32 NOIF, i calciatori "giovani" dal quattordicesimo anno di età anagraficamente compiuto possono contrarre, con la società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale sono già tesserati, un vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva corrispondente al venticinquesimo anno di età, acquisendo la qualifica di "giovani dilettanti"; in secondo luogo, invece, ai sensi dell'art. 33 NOIF, i "giovani" che, al compimento del quattordicesimo anno di età, siano tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche, assumono la qualifica di "giovani di serie".

Attraverso questo *nomen*, tali calciatori soggiacciono a un particolare vincolo che li lega alla società di appartenenza sino al termine della stagione sportiva corrispondente al loro diciannovesimo compleanno, al fine di consentire che la stessa società possa essere in grado di assicurare la migliore tutela alla formazione dei propri talenti. Inoltre, la società titolare del cartellino del "giovane di serie" gode del diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto in qualità di calciatore professionista, a condizione che tale diritto venga esercitato nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento.

Per di più, grazie all'art. 105 NOIF, le società (professionistiche) sono libere di stipulare con un proprio "giovane di serie", tesserato a titolo definitivo e che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, accordi preliminari di contratto, i quali acquisiranno efficacia dalla stagione calcistica successiva rispetto a quella della sottoscrizione dell'accordo e consentiranno all'atleta di ottenere la qualifica di professionista prima del normale termine stabilito dalle NOIF del diciannovesimo anno di età<sup>200</sup>.

---

<sup>200</sup> Ai sensi dell'art. 33 terzo comma, il calciatore "giovane di serie" ha diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C.

### 5.1.1 – Il vincolo sportivo

Tantissimi sportivi italiani, nonostante dispongano anch'essi dei diritti e dei doveri sanciti per i cittadini dell'UE dal diritto nazionale ed europeo, si ritrovano in uno stato di soggezione nei confronti delle società sportive e delle federazioni presso le quali sono tesserati<sup>201</sup> a causa di un istituto, denominato “vincolo sportivo”, che li obbliga per determinati anni a prestare i propri servizi (se atleti professionisti) o a giocare (se atleti dilettanti sprovvisti di un contratto di lavoro) unicamente a favore del sodalizio proprietario<sup>202</sup> del proprio cartellino<sup>203</sup>. Alla luce dei principi sanciti dalla sentenza *Bernard*, tale istituto potrebbe essere ritenuto legittimo in funzione del fine che persegue, cioè la tutela dei settori giovanili, poiché, come la c.d. *training compensation*, permette alle società sportive di garantire una discreta “attenzione economica” alla formazione dei propri giovani talenti. Su questo punto ci torneremo in seguito.

Scorrendo sinteticamente i regolamenti di alcuni degli sport praticati in Italia, si notano, in positivo, l'assoluta libertà che ha concesso la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ai propri tesserati dopo aver espressamente cancellato ogni tipo di vincolo o indennità e il nuovo regime in vigore per la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) dal 1° luglio 2010, che stabilisce uno svincolo automatico al compimento dei ventuno anni di età e criteri prefissati per calcolare l'indennità in caso di acquisizione del cartellino del dilettante da parte di una società professionistica, mentre, in negativo, i regolamenti della pallavolo (FIPAV) e del baseball (FIBS), dove si riscontrano dei vincoli caratterizzati da una durata ampia e ingiustificata. Inevitabilmente, anche nel gioco del calcio sono presenti simili limiti: un “giovane di serie”, ad esempio, è obbligato ad accettare, in caso di stipulazione del suo primo contratto da professionista, le condizioni contrattuali predispostegli dal *club* titolare del suo cartellino, mentre un calciatore dilettante è vincolato al proprio *club* fino ai venticinque anni di età.

---

<sup>201</sup> M. COLUCCI, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, op. cit., p. 14.

<sup>202</sup> È curioso notare che una parte della dottrina è restia nel definire un *club* come il proprietario del cartellino di un atleta. Cfr. E. INDRACCOLO, *L'indennità di formazione degli atleti nell'ordinamento italo-comunitario*, in *Rass. Dir. Econ. Sport*, Vol. 2, 2011, p. 241.

<sup>203</sup> Il cartellino è quel documento che, attraverso la sottoscrizione di un atleta, certifica la relazione di quest'ultimo con una società. La firma del cartellino è un atto necessario per poter praticare una disciplina individuale o di squadra organizzata dalle federazioni sportive italiane. P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Eco. Sport*, 2002, p. 67.



Per i calciatori non professionisti, d'altra parte, è stato introdotto lo svincolo per accordo all'art. 108 NOIF, il quale permette al giocatore di svincolarsi al termine dell'anno calcistico; questo, però, viene spesso ignorato dai giovani atleti e, soprattutto, trattandosi di un accordo bilaterale, sono frequenti i casi in cui la società si rifiuti di controfirmarlo<sup>204</sup> per paura di perdere potenziali entrate derivanti da futuri trasferimenti definitivi, o altresì a titolo temporaneo, dello stesso calciatore.

La classificazione dei calciatori tra professionisti e dilettanti incide notevolmente sulla carriera e sulla libera circolazione degli atleti; infatti, per le categorie dei "non professionisti" e dei "giovani dilettanti" non vige la tutela offerta dalla legge n.91/1981 ai calciatori professionisti nei rapporti con le proprie società<sup>205</sup>. Per i dilettanti, perciò, il vincolo sportivo realizza un'ampia serie di restrizioni alla loro libertà di circolazione poiché, non permettendo all'atleta vincolato di recedere unilateralmente, lo preclude dal prestare i propri servizi liberamente. Un calciatore dilettante, prima dei venticinque anni, può svincolarsi dalla propria società di appartenenza solo in ipotesi tassative ed espressamente previste dall'art. 106 NOIF: rinuncia da parte della società<sup>206</sup>; svincolo per accordo<sup>207</sup>; inattività del calciatore<sup>208</sup>; inattività per rinuncia o esclusione dal campionato della società<sup>209</sup>; cambiamento di residenza del calciatore<sup>210</sup>; esercizio del

---

<sup>204</sup> G. DESTRATIS, *Il "vincolo" per calciatori dilettanti: tra ordinamento civile e ordinamento sportivo*, op. cit.

<sup>205</sup> Cfr. VACCARO M.J. *Da Bosman a Bernard un percorso non ancora concluso*, op.cit., p. 22.

<sup>206</sup> Ai sensi dell'art. 107 NOIF, lo scioglimento del vincolo per tutte e tre le categorie si formalizza attraverso la compilazione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale e controfirmato dalle parti, che prende il nome di "lista di svincolo".

<sup>207</sup> Ai sensi dell'art. 108 NOIF, le società possono convenire con i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della LND entro venti giorni dalla stipulazione, i quali provvederanno allo svincolo.

<sup>208</sup> Ai sensi dell'art. 109 NOIF, il calciatore "non professionista" o "giovane dilettante" che, tesserato e a disposizione della società, entro il 30 novembre non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che quest'ultima non sia causata da servizio militare, da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva e la società abbia provveduto a inoltrare all'atleta almeno due inviti a partecipare. Questa ipotesi di svincolo non è, però, automatica; infatti è il calciatore che deve adoperarsi per essere incluso nelle liste di svincolo e la società può proporre opposizione.

<sup>209</sup> Ai sensi dell'art. 110 NOIF, nell'ipotesi in cui una società non prenda parte al campionato di competenza, si ritiri o venga esclusa, oppure sia a essa revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali, sono svincolati di diritto.

<sup>210</sup> Ai sensi dell'art. 111 NOIF, un calciatore "non professionista" o "giovane dilettante", che trasferisce la propria residenza in un comune di una diversa regione o di una provincia non limitrofa a quella precedente, può ottenere lo svincolo, inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno, quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza, oppure novanta giorni se si tratta di calciatore minore di età e il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare.

diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”<sup>211</sup>; svincolo per decadenza del tesseramento. Un “giovane di serie”, invece, può ottenere lo svincolo, con annessa decadenza del tesseramento con il *club* di appartenenza, nei soli casi di rinuncia da parte della società o di inattività di quest’ultima.

Dall’elenco che illustra le ipotesi tassative di svincolo, si evince che un calciatore non ha la possibilità di recedere unilateralmente dalla propria società di appartenenza, alla quale resta, perciò, strettamente vincolato. Questa preclusione per i calciatori non rientranti nella categoria dei “professionisti” deriva proprio dalla differenziazione disciplinata dall’ordinamento sportivo italiano fra atleti professionisti e atleti dilettanti; per questi ultimi, infatti, la mancanza di un rapporto fondato su un contratto di lavoro impedisce loro di rientrare nella categoria dei “lavoratori”, da cui deriva l’inapplicabilità delle disposizioni italiane in materia di recesso (artt. 2118 e 2119 C.C.) e delle libertà sancite a favore dei lavoratori, cittadini di uno Stato membro, dal diritto dell’Unione europea.

Riavvolgendo il filo logico di questo ragionamento, si può notare come, nonostante il vincolo sportivo possa, astrattamente, essere finalizzato alla tutela dei vivai e risultare di conseguenza inizialmente compatibile con la sentenza *Bernard*, lo stesso istituto si riveli, successivamente, sproporzionato rispetto al proprio obiettivo sia per i motivi fino ad ora accennati sia per le ragioni che seguiranno.

#### 5.1.1.1 – (L’abolizione de) il vincolo per i professionisti

Nel paragrafo precedente è stato affermato che, nei rapporti con le proprie società, alla categoria degli sportivi professionisti viene offerta dalla legge n. 91/1981 una tutela che, diversamente, non è assicurata agli atleti dilettanti. Tale tutela si è esplicitata anche attraverso la previsione, per la sola categoria degli sportivi professionisti, dell’eliminazione dell’istituto del vincolo sportivo; l’art. 16 della legge n. 91/1981, intitolato “abolizione del vincolo sportivo”, stabiliva, infatti, che le limitazioni alla

---

<sup>211</sup> Ai sensi dell’art. 113 NOIF, un calciatore dilettante che, avendo raggiunto il diciannovesimo anno di età, sottoscrive un contratto con una società affiliata a una lega professionistica, reso esecutivo dalla lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di professionista: automaticamente nel caso in cui il contratto sia stipulato e depositato entro il 31 luglio, mentre mediante il consenso scritto della società dilettante nel diverso caso in cui il contratto sia stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

libertà contrattuale degli atleti professionisti, qualificate appunto come vincolo sportivo, sarebbero state gradualmente soppresse nell'arco di cinque anni dall'entrata in vigore della stessa legge.

D'altra parte, nel 1981 l'attività sportiva professionistica era già stata considerata a tutti gli effetti un'attività economica anche a livello europeo con la sentenza *Walrave* della Corte di giustizia e, di conseguenza, agli atleti professionisti erano ormai assicurati tutti i diritti e le libertà spettanti ai lavoratori. La non depennazione di un simile istituto avrebbe comportato la realizzazione di ostacoli alla libertà di circolazione e alla libera prestazione dei servizi, ritenuti ampiamente illegittimi alla luce della giurisprudenza comunitaria, come poi dichiarato soprattutto dalla sentenza *Bosman* in merito alla regola sui trasferimenti.

Nonostante la cancellazione del vincolo disposta quasi quarant'anni fa a favore dei professionisti abbia astrattamente offerto una prova contro la legittimità di un simile istituto, la stessa decisione non ha, tuttavia, interessato le categorie dei "giovani di serie" e dei dilettanti, per i quali il vincolo sportivo ancora permane.

#### 5.1.1.2 – Il vincolo per i "giovani di serie" e per i dilettanti tesserati per una società promossa dalla Serie D alla Serie C

In primo luogo, il vincolo è sopravvissuto per la categoria dei "giovani di serie".

In questo caso, l'istituto trova la sua prima giustificazione all'art. 6 della legge n.91/1981, dove al secondo comma si prevede che alla società sportiva che, a seguito di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha garantito e curato la formazione di un atleta nel proprio vivaio, debba essere riconosciuto il diritto di stipulare con il medesimo giovane talento il suo primo contratto da professionista. La norma sancisce, dunque, che l'atleta che si sia formato nel vivaio di una società sportiva, a condizione che questa sia affiliata a una delle leghe professionistiche, non è libero di sottoscrivere il primo contratto di lavoro, in qualità di professionista, con un *club* di sua volontà, ma è vincolato a stipularlo unicamente con il club che ne ha curato la formazione.

La FIGC si è adeguata al contenuto di questa disposizione, prevedendo espressamente essa stessa l'istituto del vincolo sportivo per i "giovani di serie"; l'art. 33 secondo comma delle NOIF, infatti, stabilisce che tali calciatori sono vincolati alla propria

società di formazione sino al termine della stagione sportiva corrispondente al diciannovesimo anno di età, al fine di consentire alle società di garantire ai propri talenti la migliore formazione. Inoltre, ogni *club* possiede il diritto di stipulare con un proprio giovane, al raggiungimento da parte di quest'ultimo del diciannovesimo anno di età o già del sedicesimo attraverso degli accordi preliminari, il primo contratto da calciatore professionista, così vincolando l'atleta per un ulteriore periodo di tempo di durata massima triennale, senza che questi possa decidere diversamente.

In secondo luogo, l'art. 116 delle NOIF stabilisce che le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti che ottengono la promozione al campionato di Serie C, nell'arco di tempo compreso tra il 1° e il 10 luglio, hanno il diritto di stipulare un contratto da "professionista" con tutti i calciatori dilettanti per essa già tesserati a condizione che questi abbiano già compiuto diciannove anni, precludendo di conseguenza loro la possibilità di sottoscrivere un contratto professionistico con un altro *club*, come avviene per i "giovani di serie".

In entrambe le circostanze, i club hanno la possibilità di imporre al calciatore la propria volontà: questa fattispecie, comunemente denominata "diritto d'opzione"<sup>212</sup>, si formalizza attraverso una comunicazione, da parte della società alla propria Lega, in cui si dichiara la variazione di tesseramento dell'atleta. Tale diritto è assimilabile a quanto previsto dalla normativa francese oggetto della vicenda *Bernard*, in cui alla società di formazione si concedeva il diritto di stipulare il primo contratto da professionista con le proprie giovani promesse. La Corte di giustizia europea ha dichiarato l'illegittimità di tale regime per violazione dell'art. 45 TFUE, poiché questo dissuadeva i giocatori dall'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dei Paesi membri dell'UE. In Italia, perciò, non si comprende come un simile regime possa essere ancora vigente: ai sensi degli artt. 33 secondo comma e 116 delle NOIF, un calciatore che diviene per la prima volta un professionista è obbligato ad accettare il contratto propostogli dal proprio *club*, in caso contrario verrebbe sanzionato per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 92 delle NOIF. Le stesse sanzioni valgono, ed è questo il vero ostacolo alla libera circolazione come disposto nella sentenza *Bernard*, nel caso di una proposta di contratto proveniente da un *club* affiliato alla federazione di un altro

---

<sup>212</sup> Cfr. P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, op. cit., p. 80

Stato membro dell'UE: la FIGC, difatti, potrebbe non concedere il rilascio del nulla-osta necessario per la conclusione del trasferimento internazionale<sup>213</sup>.

In sintesi, quindi, in Italia esiste ancora un istituto che, ponendo un atleta in posizione di soggezione rispetto agli interessi del proprio *club*, limita sia la libera circolazione di un calciatore neo-professionista sia la realizzazione della funzione socio-educativa che dovrebbe contraddistinguere il calcio giovanile<sup>214</sup>, poiché, in un momento importante della carriera sportiva di un giovane talento, dissuade questi dall'accettare proposte, anche superiori, provenienti da un *club* diverso da quello che l'ha formato, anche se straniero, nonostante la sentenza *Bernard* abbia sancito l'illegittimità di simili misure quasi dieci anni fa.

### 5.1.1.3 – Il vincolo per i (giovani) “dilettanti”

Addirittura più stringente del precedente è il vincolo sportivo che l'art. 32 delle Norme Organizzative Interne della FIGC riserva per i giovani calciatori dilettanti, i quali, dal quattordicesimo anno di età, si legano alla società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale sono già tesserati, sino al compimento del venticinquesimo anno di età.

La parentesi apposta al termine “giovani” nel titolo del paragrafo è finalizzata a evidenziare come il vincolo dei dilettanti, il cui scopo dovrebbe essere la tutela dei vivai calcistici, non cessi in prossimità di un'età in cui il calciatore dilettante possa essere ancora ritenuto un semplice giovane, bensì renda prigioniero<sup>215</sup> quest'ultimo per gran parte della sua carriera sportiva. Ciò che permette al vincolo sportivo di rimanere ancora in vita nel mondo non professionistico è la diversificazione stabilita nell'ordinamento

---

<sup>213</sup> La giurisprudenza italiana annovera due vicende simili al caso *Bernard*, in cui dei “giovani di serie” hanno accettato la proposta di *club* appartenenti a federazioni calcistiche di altri Stati membri dell'UE: Vincenzo Camilleri, sentenza del 13 ottobre 2008, CU n. 25 della Commissione Disciplinare Nazionale, e Mario Pacilli, sentenza 22 febbraio 2011, CU n. 59 della Commissione Nazionale Disciplinare, entrambe disponibili su [www.figc.it](http://www.figc.it). In entrambi i casi, la FIGC non ha concesso il nulla-osta al trasferimento dei giovani, poiché considerava le loro scelte in contrasto con l'art. 33 delle NOIF, e ha impartito a entrambi i calciatori una pesante squalifica di due mesi, oltre che una sanzione pecuniaria. La FIFA, d'altra parte, ha autorizzato entrambi i trasferimenti, perché ha ritenuto illegittimo il diritto d'opzione concesso ai *club* italiani dalla norma in questione. Tuttavia, la Corte di giustizia federale della FIGC ha mantenuto in vita tale istituto, nonostante non sia riconosciuto dalla FIFA nei casi di trasferimento internazionale, limitandosi ad auspicarne una modifica (Corte di Giustizia Federale, sezioni unite, Comunicato Ufficiale del 9 maggio 2011, CU n. 273/CGF).

<sup>214</sup> L. RIPA, *La tutela del giovane atleta nell'equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario*, op. cit., p. 231.

<sup>215</sup> L. BORGIONI e A. CECIONI, *Prigionieri del calcio*, pubblicato su [inchieste.repubblica.it](http://inchieste.repubblica.it), il 3 aprile 2014.

sportivo italiano fra professionisti e dilettanti, ai quali non si applicano le tutele della legge n. 91/1981 e le libertà spettanti ai lavoratori subordinati cittadini degli Stati membri dell'UE, nonostante la Commissione europea<sup>216</sup> abbia dichiarato che, mediante una lettura combinata degli artt. 18, 21 e 165 TFUE, l'art. 45 del TFUE dovrebbe essere applicato anche agli sportivi amatoriali.

Analizzando la struttura del vincolo sportivo stabilito per i calciatori dilettanti, si potrebbero avanzare due osservazioni. La prima è che, ammesso che lo scopo perseguito da tale istituto sia la tutela dei vivai calcistici delle società affiliate alla LND, il vincolo potrebbe essere ritenuto legittimo e proporzionato all'obiettivo se legasse gli atleti alla società fino al diciottesimo anno di età: in questo caso si consentirebbe alle società di garantire una completa formazione ai propri giovani talenti, senza condizionarne la carriera sportiva anche in età adulta. La seconda osservazione è che, invece, vincolando l'atleta anche oltre il diciottesimo anno di età, ovvero fino al venticinquesimo, la misura diviene sproporzionata rispetto all'obiettivo, poiché, oltre a limitare la libertà contrattuale del calciatore, il vincolo è altresì caratterizzato da una inspiegabile durata che oltrepassa nettamente il periodo necessario alla piena formazione giovanile dell'atleta.

Se a un calciatore dilettante fosse proposto un contratto da professionista da un *club* appartenente alla federazione di un altro Paese membro dell'Unione europea, la fattispecie soddisferebbe il requisito di trans-nazionalità richiesto dal diritto dell'UE e il vincolo costituirebbe, a tutti gli effetti, un ostacolo alla sua libera circolazione e alle sue opportunità di lavoro; di conseguenza, e in aggiunta alla non proporzionalità del vincolo in funzione dell'obiettivo perseguito, la disciplina contenuta nell'art. 32 NOIF dovrebbe essere dichiarata contraria all'art. 45 TFUE. Anche Damiano Tommasi, attuale presidente dell'AIC, è fermamente convinto che il vincolo sportivo sia un problema, e che questo derivi dalla mancata equiparazione tra dilettanti e professionisti<sup>217</sup>. La verità è che, dalle società, il vincolo sportivo è considerato una risorsa necessaria per la propria intera sopravvivenza, e non solo una misura posta a tutela dei settori giovanili.

---

<sup>216</sup> Comunicazione della Commissione europea del 18 gennaio 2011, intitolata *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, punto n. 4.3.

<sup>217</sup> Come sostenuto altresì dal TAR Lazio nel caso *Pollini*, sentenza del 12 maggio 2003, n. 4103, punto 2.1.2, lettera e) del considerato in diritto, disponibile su [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

In sintesi, il vincolo sportivo crea un legame indissolubile tra un calciatore e la sua società di appartenenza, a tutto vantaggio di quest'ultima; all'atleta dilettante, infatti, non essendo concesso un diritto di recesso unilaterale, non è permesso accettare liberamente né offerte provenienti dall'Italia<sup>218</sup> né contratti proposti da *club* di altri Stati membri e, inoltre, violare le norme sul vincolo significherebbe esporsi a pesanti sanzioni, da cui consegue un innegabile ostacolo alla sua libera circolazione. Per di più, una simile misura non può nemmeno essere considerata proporzionata all'obiettivo che le federazioni e le società sostengono di perseguire, quale la tutela dei vivai, poiché, così strutturato<sup>219</sup>, il vincolo sportivo rischia seriamente di limitare, e non di favorire, le carriere professionali dei giovani atleti.

Se il fine principale del vincolo sportivo fosse la tutela dei settori giovanili, lo stesso obiettivo potrebbe essere conseguito mediante altri mezzi, come proposto avverso la disciplina sui trasferimenti dall'Avvocato generale Otto Lenz all'interno delle proprie conclusioni nella vicenda *Bosman*, quali una ripartizione di una parte delle entrate realizzate dalle società<sup>220</sup>, metodo già applicato in sostituzione del vincolo da diverse federazioni<sup>221</sup>, provenienti dalla vendita di biglietti di ingresso allo stadio, dalla cessione dei diritti televisivi<sup>222</sup> o da altre fonti come pubblicità, contributi dei soci e sponsor<sup>223</sup>.

In conclusione, quindi, è lecito sostenere che il vincolo sportivo sia un istituto giuridico anacronistico, non per niente sopravvive quasi unicamente in Italia, che è stato creato dalle federazioni sportive sfruttando l'illusione che l'obiettivo di tale regime potesse essere tutelare la formazione dei giovani atleti, per le cui carriere professionali continua a rappresentare, invece, solamente un ostacolo illegittimo: è necessario che le federazioni e le società cerchino metodi alternativi per valorizzare i propri vivai,

---

<sup>218</sup> Questa preclusione non potrebbe nemmeno essere eliminata attraverso i principi europei, poiché le norme sulla libera circolazione (art. 45 TFUE) possono essere applicate unicamente a calciatori che si trasferiscono in un *club* di un diverso Stato membro, non rilevando, invece, situazioni che si collocano all'interno di un unico Paese membro, poiché né le persone né le attività presentano, in questi casi, un collegamento con uno Stato diverso da quello di origine. Cfr. G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, op. cit., p. 470.

<sup>219</sup> Come dimostrato, il vincolo sportivo in diversi casi, tra cui quello dei calciatori dilettanti, riguarda atleti già formati e non appartenenti ad alcun vivaio.

<sup>220</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, cit., punto 248.

<sup>221</sup> In Germania, ad esempio, è stato istituito un fondo comune per aiutare i *club* economicamente meno abbienti, in cui le società professionistiche versano parte dei loro ricavi al fine di finanziare la formazione di giovani talenti non solo nel proprio vivaio, ma anche all'interno dei settori giovanili degli altri *club*. Cfr. *Il modello tedesco, ecco come in Germania i vivai hanno fatto grande la nazionale*, pubblicato il 20 luglio 2014 su [www.calciofinanza.it](http://www.calciofinanza.it).

<sup>222</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, cit., punto 226.

<sup>223</sup> *Ibidem*, punto 227.

altrimenti, come vedremo nell'ultima parte di questo capitolo, l'Italia continuerà a collezionare scarsi risultati rispetto alle altre realtà calcistiche europee nell'ambito della formazione e dell'impiego dei propri giovani calciatori.

### 5.1.2 – La “regola dei giovani”: tutela dei vivai o sotterfugio a favore delle società dilettantistiche?

Dal ragionamento appena svolto sul vincolo sportivo imposto ai calciatori dilettanti, si evince come tale istituto non si giustifichi se non attraverso ragioni di tipo prettamente economico<sup>224</sup>. Spesso, infatti, accade che le società calcistiche dilettantistiche si ritengano legittimate a pretendere un conguaglio economico per consentire il trasferimento di un proprio atleta, sia dalla società intenzionata ad acquistare il giocatore, sia dallo stesso atleta se la società richiedente non è disposta a pagare l'intero prezzo del trasferimento<sup>225</sup>. Questa tendenza ha creato un vero e proprio mercato con oggetto i giovani calciatori dilettanti che è stato ulteriormente ampliato a seguito dell'introduzione, per i campionati dilettantistici, della “regola dei giovani”<sup>226</sup>.

Presente nei regolamenti della lega nazionale dilettanti da diversi anni, questa regola impone obblighi minimi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, per le gare ufficiali del campionato nazionale di Serie D, dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione, di Coppa Italia Serie D, delle fasi nazionali della Coppa Italia dilettanti della LND e per le gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei campionati di Eccellenza<sup>227</sup>.

Per la stagione 2019/2020 gli obblighi minimi imposti dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti saranno i seguenti:

- Serie D: un calciatore nato dal 1° gennaio 1999, due nati dal 1° gennaio 2000 e uno nato dal 1° gennaio 2001;

---

<sup>224</sup> Della stessa opinione è L. RIPA, *La tutela del giovane atleta nell'equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario*, op. cit., p. 230.

<sup>225</sup> Chi scrive ne è stato testimone diretto.

<sup>226</sup> Mentre nel calcio professionistico l'intero mercato viene svolto sul singolo giocatore (“Modric obiettivo dell'Inter”, “Mbappe obiettivo della Juventus”), nel calcio dilettantistico parte del mercato viene svolto per classi, sulla base della sola età dei giocatori (“obiettivo un terzino del 2000”, “obiettivo un portiere under”). Cfr. Bergamosport.it, Promozione, articoli di calciomercato pubblicati il 19 giugno 2018 e il 28 giugno 2018.

<sup>227</sup> LND, Comunicato Ufficiale n. 194, Stagione Sportiva 2018/2019, pubblicato in Roma il 21 dicembre 2018.



- Eccellenza: un calciatore nato dal 1° gennaio 2000 e uno nato dal 1° gennaio 2001;
- Promozione: un calciatore nato dal 1° gennaio 2000 e uno nato dal 1° gennaio 2001.

La LND, inoltre, prevede che ciascun Comitato regionale possa stabilire, per i propri campionati dilettantistici, disposizioni aggiuntive a quelle previste a livello nazionale, purché siano mantenuti gli obblighi minimi e non venga superato il contingente complessivo di tre “under”<sup>228</sup>. Il Comitato Regionale Lombardia<sup>229</sup>, di conseguenza, ha previsto i seguenti obblighi di utilizzo dei giovani calciatori per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021:

- Eccellenza 2019/2020: un calciatore nato dal 1° gennaio 1999, uno nato dal 1° gennaio 2000, uno nato dal 1° gennaio 2001;
- Promozione 2019/2020: un calciatore nato dal 1° gennaio 1999, uno nato dal 1° gennaio 2000, uno nato dal 1° gennaio 2001;
- Prima Categoria 2019/2020: due calciatori nati dal 1° gennaio 1997, uno nato dal 1° gennaio 1998;
- Seconda Categoria 2019/2020: due calciatori nati dal 1° gennaio 1996, uno nato dal 1° gennaio 1997.
- Eccellenza 2020/2021: un calciatore nato dal 1° gennaio 2000, uno nato dal 1° gennaio 2001, uno nato dal 1° gennaio 2002;
- Promozione 2020/2021: un calciatore nato dal 1° gennaio 2000, uno nato dal 1° gennaio 2001, uno nato dal 1° gennaio 2002;
- Prima Categoria 2020/2021: due calciatori nati dal 1° gennaio 1998, uno nato dal 1° gennaio 1999;
- Seconda Categoria 2020/2021: due calciatori nati dal 1° gennaio 1997, uno nato dal 1° gennaio 1998.

Le squadre hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare, la disposizione minima d’impiego dei calciatori sopra indicata, quindi anche in caso di

---

<sup>228</sup> Termine che viene utilizzato per qualificare i giocatori “giovani” che rispettano i requisiti di età obbligatori posti dalla regola.

<sup>229</sup> CRL, Comunicato Ufficiale n. 34, Stagione Sportiva 2018/2019, pubblicato il 17 gennaio 2019, punto 3.1.1.

sostituzione: un calciatore “under” non può essere sostituito da un “over”<sup>230</sup> se la sostituzione comportasse la presenza in campo di un numero di “under” inferiore alla soglia sancita dagli obblighi minimi, ma solo da giocatori appartenenti alla stessa fascia di età o a una fascia di età inferiore a quella prevista. In caso contrario, la squadra che non rispettasse tali disposizioni sarebbe punita con la sanzione della perdita della gara, come previsto dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Sono due le osservazioni che, *ictu oculi*, si possono formulare in merito alla “regola dei giovani”: la prima è che, astrattamente, una simile previsione può facilitare molto il passaggio di un calciatore dilettante dal settore giovanile alla prima squadra; la seconda, molto più evidente, è che, inevitabilmente, tale regola determina una discriminazione in base all’età per la maggioranza dei calciatori dilettanti.

Per tentare di capire, dunque, se la “regola dei giovani” sia un mezzo adatto a tutelare i vivai, oppure sia un istituto che meriterebbe di essere sostituito come il vincolo sportivo, si prova a sviluppare le seguenti considerazioni.

In primo luogo, a seguito della direttiva 2000/78/CE<sup>231</sup> e della Carta di Nizza, le discriminazioni in ragione dell’età hanno progressivamente ottenuto, nel panorama del diritto antidiscriminatorio dell’Unione europea, una considerazione sempre più grande anche all’interno della giurisprudenza della Corte di giustizia, resasi conto che negli Stati membri esistevano pochissime disposizioni legislative contro la discriminazione fondata sull’età<sup>232</sup>. Sin dal caso *Mangold*<sup>233</sup>, passando per la sentenza *Kucukdeveci*<sup>234</sup> che ne ha ripreso e rafforzato le enunciazioni<sup>235</sup>, la Corte di giustizia ha più volte dichiarato la natura di principio generale del divieto di discriminazione per ragioni di età. Inoltre, come ripetuto in diverse sentenze, tra cui *Bosman*, una

---

<sup>230</sup> Termine che viene utilizzato per qualificare i giocatori che, a causa della loro età, non rientrano più nella contrapposta categoria degli “under”.

<sup>231</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Conformemente all’art. 1, la direttiva mira a fissare un quadro generale per la lotta, in materia di occupazione e di lavoro, alle discriminazioni fondate sui motivi previsti da tale articolo, tra i quali, in particolare, figura l’età.

<sup>232</sup> R. COSIO, *Le discriminazioni per ragioni di età. La saga Abercrombie*, in *LavoroDirittiEuropa*, Numero 1/2018, p. 2.

<sup>233</sup> Corte di giustizia, *Mangold*, sentenza del 22 novembre 2005, causa C-144/04, in *Raccolta*, p. I-09981.

<sup>234</sup> Corte di giustizia, *Kucukdeveci*, sentenza del 19 gennaio 2010, causa c-555/07, in *Raccolta*, p. I-00365.

<sup>235</sup> La sentenza *Kucukdeveci* ha avuto enorme rilievo poiché faceva riferimento anche alla Carta dei diritti fondamentali che, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, aveva assunto lo stesso valore giuridico dei trattati.

limitazione al “poter scendere in campo” per un calciatore è, a tutti gli effetti, una discriminazione e una limitazione all’attività lavorativa. Di conseguenza, una regola, quale quella in esame, che determina una disparità di trattamento in materia di occupazione e accesso all’attività calcistica tra “under” e “over” potrebbe essere considerata legittima per il diritto europeo solamente laddove fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità fossero appropriati e non sproporzionati rispetto a quanto necessario per conseguire la finalità perseguita.

Se la finalità della “regola dei giovani” fosse favorire l’accesso dei giovani all’esercizio della professione calcistica, non vi sarebbe dubbio sulla sua legittimità. Tuttavia, alla luce delle critiche addotte a proposito del vincolo, è lecito ipotizzare che anche alla base di questa regola ci siano ragioni essenzialmente economiche e non di tutela dei giovani calciatori. Mediante l’imposizione di determinati obblighi, difatti, le società sono riuscite a diminuire i costi derivanti dalla somma dei compensi dei propri giocatori: dovendo ricoprire solamente dai sette ai nove posti in campo, il numero di calciatori “over” ingaggiati dai *club* dilettantistici si è drasticamente ridotto (come aveva notato la Corte di giustizia nel caso *Bosman*<sup>236</sup>, una norma che limita la partecipazione di determinati calciatori agli incontri ufficiali incide anche sulle loro possibilità di ingaggio) e, di conseguenza, le spese per costruire una rosa competitiva sono notevolmente calate<sup>237</sup>. In aggiunta, la “regola dei giovani” permette alle società di usufruire maggiormente del vincolo sportivo: la speranza dei *club*, infatti, è che, dovendo obbligatoriamente giocare, i propri giovani riescano più facilmente a mettersi in mostra e ad attirare le attenzioni di società appartenenti a categorie superiori, le quali, per assicurarsi le future prestazioni del giovane di talento ancora vincolato, dovranno pagare un cospicuo indennizzo. Su questo punto si potrebbe sostenere, d’altra parte, come dimostra il calcio a livello internazionale, che una società possa essere molto più


---

<sup>236</sup> Corte di giustizia, *Bosman*, cit., punto 120.

<sup>237</sup> Si stima che, mediamente, la spesa sostenuta per l’ingaggio di un “over” sia quattro volte quella necessaria per un “under”. Cfr. *L’inchiesta della settimana. Bomber mio quanto mi costi: 2000 euro al mese in Eccellenza, 1200 in Promozione, 300 in Prima*. Pubblicato su Bergamo&Sport, il 26 giugno 2014. Se una società avesse voluto diminuire le proprie spese decidendo di puntare autonomamente e in maniera solitaria sui giovani, avrebbe altresì rischiato di costruire una rosa poco competitiva rispetto a quelle formate interamente da giocatori esperti; invece, attraverso la “regola dei giovani”, le società hanno trovato il modo di diminuire insieme le proprie spese mantenendo allo stesso tempo inalterato l’equilibrio competitivo. Questo “patto tra società”, che ha permesso loro di diminuire i costi e di mantenere l’equilibrio tra le squadre, ha, tuttavia, inevitabilmente diminuito il livello dei campionati dilettantistici e agevolato il mercato dei giovani calciatori.

interessata e colpita da un giovane che viene schierato per merito, perché più forte dei compagni “over”, piuttosto che da giovani che giocano soltanto grazie a un’imposizione giuridica. In ogni caso, il punto critico della “regola dei giovani” è un altro, ovvero la proporzionalità rispetto al proprio scopo di tale istituto, poiché quest’ultimo è risultato non essere idoneo a garantire la realizzazione del proprio obiettivo (ammesso e non concesso che la finalità sia la tutela della carriera dei giovani calciatori).

Le seguenti immagini dimostrano<sup>238</sup>, infatti, che sono molti di più i casi in cui la “regola dei giovani” incide negativamente sulla carriera professionale di un calciatore, piuttosto che quelli in cui la stessa regola favorisca l’ingaggio di un atleta da parte di società appartenenti a categorie superiori.



239

<sup>238</sup> Cfr. Sprint&Sport, numero 38, pubblicato l’8 ottobre 2018, autore di un’inchiesta sulle presenze dei giocatori “under”, nello specifico i calciatori classe 1996, nei campionati dilettantistici delle ultime quattro stagioni.

<sup>239</sup> Fonte: Sprint&Sport, numero 38, pubblicato l’8 ottobre 2018.



240

In sintesi, i giovani dilettanti dai quattordici anni possono assumere un vincolo che li lega alla propria società fino ai venticinque anni; a diciotto anni iniziano a beneficiare della “regola dei giovani” prevista per i campionati della LND; a ventuno anni smettono di usufruire di tale regola<sup>241</sup>, diventano “over” a tutti gli effetti e spesso vengono gradualmente abbandonati dalle società, che al loro posto inseriscono i nuovi “under”: nella migliore delle ipotesi, sfruttando il vincolo, le società li trasferiscono a titolo

<sup>240</sup> Fonte: Sprint&Sport, numero 38, pubblicato l’8 ottobre 2018.

<sup>241</sup> L’alternativa è scendere di categoria, dove la “regola dei giovani” stabilisce obblighi di età meno restrittivi. La diversità nei limiti di età tra le diverse categorie (un dilettante è considerato “under” in corrispondenza di un’età sempre più avanzata via via che si scende di categoria) è un potenziale sintomo della piena consapevolezza, da parte di chi stabilisce gli obblighi minimi di età, dell’andamento (verso il basso) che farà la carriera dei giovani dilettanti. Se la regola volesse solamente favorire l’accesso dei giovani alle prime squadre, è lecito ipotizzare che essa determinerebbe come “under” unicamente la fascia di età compresa tra i 18 e i 21 anni, in modo eguale per tutte le categorie e per tutte le regioni.

temporaneo e ci guadagnano, mentre, nel peggiore dei casi, sono costretti a smettere di giocare finché il vincolo non scade. Pertanto, mediante questo ragionamento, si giunge alla spiacevole conclusione secondo cui suddetta regola non solo non è idonea a raggiungere l'obiettivo di favorire, nelle categorie dilettantistiche, la carriera dei giovani calciatori, considerati formalmente "vecchi" già a ventuno anni, ma addirittura limita, già dopo pochissime stagioni, le loro possibilità di giocare liberamente anche nelle categorie più basse del calcio italiano.

Ne consegue che, in Italia, come accade per il vincolo sportivo gravante sui calciatori dilettanti, ciò che permette alla federazione di introdurre tali norme non è la finalità astrattamente legittima di queste ultime, bensì la negazione della qualificazione come attività lavorativa dell'attività sportiva resa dagli atleti non professionisti, che permette alla fattispecie di non essere inclusa nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Se non vi fosse la distinzione fra atleti professionisti e dilettanti, infatti, la "regola dei giovani" verrebbe eliminata, poiché, limitando le opportunità di accesso al mercato del lavoro italiano ai calciatori, sia nazionali sia stranieri, non rientranti nei requisiti limitativi di età previsti per essere considerati "under", essa determina in modo evidente un'illegittima e irragionevole discriminazione fondata sull'età.

La stessa considerazione varrebbe per l'ipotesi in cui la "regola dei giovani" fosse posta a confronto con il diritto interno: essa, infatti, presenta diversi aspetti contrastanti con alcune norme costituzionali e con il D. lgs. 9 luglio 2003, n. 216. In primo luogo, una discriminazione in ragione dell'età è illegittima alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., i quali garantiscono a ogni uomo e, quindi *a fortiori*, a ogni atleta, rispettivamente, i diritti inviolabili, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la propria personalità, e il principio di uguaglianza, con l'annessa eliminazione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. In secondo luogo, il D. lgs. 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni sul lavoro, vieta ogni discriminazione fondata sull'età; la "regola dei giovani", invece, crea un'evidente discriminazione, basata sull'età, tra giocatori "under", che possono essere schierati liberamente, e "over", le cui possibilità di giocare vengono drasticamente ridotte.

In sintesi, i calciatori dilettanti, trattati diversamente dai professionisti nonostante prestino spesso una vera e propria attività lavorativa a loro equiparabile<sup>242</sup>, sono costretti a subire una costante limitazione della propria libertà professionale e contrattuale: prima dei 20 anni sono liberi di giocare, ma vincolati al volere della loro società; dopo i 25 anni sono liberi di circolare, ma non di giocare; per ultimo, paradossalmente, con il combinato di due istituti il cui fine si dice sia la tutela dei vivai e dei giovani calciatori, tra i 20 e i 25 anni non sono né liberi di giocare, né liberi di decidere dove andare.

Oltre al c.d. “vincolo sportivo”, quindi, che sfrutta la classificazione in sportivi professionisti e atleti non professionisti per imporre delle restrizioni alla libera circolazione di questi ultimi, sui calciatori dilettanti grava un secondo istituto, qualificato come “regola dei giovani”, che sfrutta la stessa differenziazione e che determina una discriminazione fondata sull’età, a tutto e solo vantaggio dell’economia delle società.

### 5.1.3 – L’“indennità di preparazione e promozione” e il “premio di addestramento e formazione tecnica”

Insieme al vincolo sportivo, l’altro istituto fondamentale posto dall’ordinamento italiano a tutela delle società e dei loro vivai è quello relativo alle indennità di formazione, aspetto fondamentale della sentenza Bernard, ripreso sia dalla normativa interna italiana sia da quella internazionale della FIFA.

Un primo tipo di “indennità di formazione”, che si avvicina molto nella sostanza alla c.d. *training compensation*, è quella che l’Italia disciplina per tutti gli sportivi professionisti attraverso l’istituto dell’indennità di preparazione e promozione all’art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Quest’ultima, infatti, concede alle federazioni sportive nazionali la possibilità di prevedere il versamento di un indennizzo economico, determinabile attraverso coefficienti e parametri stabiliti dalle stesse federazioni, che deve essere corrisposto dalla nuova società, per cui viene tesserato un atleta, a favore

---

<sup>242</sup> Cfr. P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, in op. cit., p. 54.

della precedente<sup>243</sup>. Nel caso di primo contratto da professionista, tale indennità di formazione deve essere consegnata alla società presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica e dovrà poi essere, da questa, reinvestita nel perseguimento di fini sportivi. In aggiunta, lo stesso articolo dispone che alla società o all'associazione sportiva, che in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile abbia provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, debba essere riconosciuto, in pendenza del precedente tesseramento, il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta, a condizione che siano rispettati i tempi e le modalità stabilite dalla federazione.

In particolare, sulla scorta della legge n. 91/1981, la FIGC prevede, all'art. 99 delle NOIF, un "premio di addestramento e formazione tecnica", che deve essere corrisposto alla società per cui era tesserato il calciatore "non professionista" da parte della società che, attraverso la stipulazione del primo contratto da "professionista", ne acquisisce il diritto alle prestazioni. L'importo massimo<sup>244</sup> di tale premio è determinato secondo la seguente tabella:

#### ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI

1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> 3 <sup>a</sup> Categoria e Provinciale Calcio a Cinque	CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI, ECCELLENZA – PROMOZIONE Regionale, Serie B, A2, A di Calcio a 5	
Serie A	€ 44.000	€ 93.000
Serie B	€ 26.000	€ 62.000
Divisione Unica–Lega Pro	€ 13.000	€ 26.000

#### ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI

Serie A	€ 31.000	€ 83.000
Serie B	€ 16.000	€ 41.500
Divisione Unica–Lega Pro	€ 8.000	€ 16.000

245

<sup>243</sup> Così recita l'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91: "Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport. nel caso di primo contratto, l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività."

<sup>244</sup> È previsto che le società interessate possono convenire un importo ridotto.

<sup>245</sup> Tabella "B", allegata all'art. 99 delle NOIF, che illustra il premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti, disponibile su [www.figc.it](http://www.figc.it).



#### 5.1.4 – Il “premio di preparazione”

Un secondo tipo di “indennità di formazione”, disciplinato dall’art. 96 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, è il c.d. “premio di preparazione”.

L’art. 96 NOIF prescrive che le società che richiedano per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori, o calciatrici, che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla società o alle società per le quali il calciatore, o calciatrice, è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro, che è raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche ed è aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT sul costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale, e con applicazione dei coefficienti indicati nella seguente tabella:

LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI		COEFF.TOTALE Società
		<i>penultima società</i>	<i>ultima società</i>	
<b>Dilettanti</b>	<i>3<sup>a</sup> Categoria</i>	0,40	0,60	1
	<i>2<sup>a</sup> Categoria</i>	0,80	1,20	2
	<i>1<sup>a</sup> Categoria</i>	1,30	1,70	3
	<i>Promozione</i>	1,70	2,30	4
	<i>Eccellenza</i>	2,00	3,00	5
	<i>Nazionale Dil.</i>	2,50	3,50	6
<b>Tra Calcio Femminile</b>	<i>Provinciale</i>	0	0	0
	<i>Regionale</i>	0,40	0,60	1
	<i>Interregionale</i>	0,80	1,20	2
	<i>Nazionale B</i>	1,30	1,70	3
	<i>Nazionale A</i>	1,70	2,30	4
<b>Tra Calcio a 5</b>	<i>Provinciale</i>	0	0	0
	<i>Regionale</i>	0,2	0,6	0,8
	<i>Nazionale B</i>	0,3	0,7	1
	<i>Femminile</i>	0,5	1,0	1,5
	<i>Nazionale A2</i>	0,6	1,4	2
	<i>Nazionale A</i>	1,0	2,0	3
<b>Professionisti</b>	<i>Divisione Unica – Lega Pro</i>	4,50	6,50	11
	<i>B</i>	6,50	8,50	15
	<i>A</i>	7,50	10,50	18

246

<sup>246</sup> Tabella illustrata all’art. 96 delle NOIF, che mostra i coefficienti stabiliti per il premio di preparazione spettante alle Società per le quali l’atleta è stato precedentemente tesserato come “giovane”, disponibile su [www.figc.it](http://www.figc.it).

Come si evince dalla tabella sopra riportata, l'indennizzo viene corrisposto alle ultime due società titolari del vincolo annuale<sup>247</sup>, nell'arco degli ultimi tre anni, oppure per intero all'ultima, nel caso in cui vi fosse un'unica società titolare del tesseramento. Qualora, invece, il calciatore, o la calciatrice, venisse tesserato per un'altra società nel corso della stessa stagione sportiva del primo tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista", anche questa è tenuta a corrispondere un'indennità a titolo di premio di preparazione, determinata in base alla propria categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società.

L'art. 96 NOIF pone, infine, un limite per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B; questi *club*, difatti, non hanno diritto al "premio di preparazione", a eccezione del caso in cui la richiesta riguardi società concernenti la stessa Lega.

#### 5.1.5 – Il "premio alla carriera"

La tutela economica ai vivai calcistici offerta dagli artt. 96 e 99 NOIF, relativi al premio di preparazione e all'indennità di preparazione e promozione, viene, in aggiunta, integrata dal successivo art. 99 bis delle NOIF, che stabilisce il c.d. "premio alla carriera" a favore delle società non professionistiche. Attraverso questo riconoscimento, infatti, alle società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile si garantisce un compenso forfettario, pari a Euro 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato in qualità di "giovane" o "giovane dilettante", nel caso in cui quest'ultimo disputi, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A, oppure nel caso in cui lo stesso atleta disputi, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21. Il premio deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento, oppure, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto.

---

<sup>247</sup> Condizione essenziale che rende esigibile il diritto al premio di preparazione è che il vincolo del calciatore, o della calciatrice, abbia avuto una durata di almeno un'intera stagione sportiva.

Due sono, però, le limitazioni a tale premio: in primo luogo il compenso è corrisposto solamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per una delle società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile almeno nella stagione sportiva iniziata nell'anno in cui l'atleta ha compiuto dodici anni di età o nelle successive; in secondo luogo, nel caso in cui la società di formazione abbia già percepito da una società professionistica, in precedenza, il "premio di preparazione" (all'art. 96 NOIF) o il "premio di addestramento e formazione tecnica" (all'art. 99 NOIF) o l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 NOIF), tale somma dovrà essere detratta dall'eventuale compenso spettante a titolo di premio alla carriera.

#### 5.1.6 – Osservazioni sulle indennità e i premi previsti dalle NOIF

Alla luce della legittimità dell'istituto della c.d. *training compensation* stabilita dalla FIFA per i trasferimenti internazionali di calciatori e dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea nella sentenza *Bernard*, s'impongono due osservazioni sulla disciplina italiana: in primo luogo, sull'aspetto oggettivo dell'indennità di preparazione e promozione e del premio alla carriera, così come previsti dalle NOIF, poiché, nonostante gli approfondimenti legali avviati dalla FIGC subito dopo la sentenza *Bernard*<sup>248</sup>, le norme interne della FIGC, a eccezione dell'art. 96, non fanno riferimento ad alcun tipo di parametro predefinito per calcolare tali indennità e non tengono conto degli effettivi costi di formazione sostenuti dalle società per l'addestramento dei giovani calciatori. Per questi motivi potrebbe, quindi, conseguire la non proporzionalità degli importi prefissati nelle tabelle dalla federazione rispetto all'obiettivo perseguito e, perciò, l'incompatibilità di tali norme con la sentenza *Bernard*.

La seconda osservazione, invece, ricade sull'aspetto soggettivo dell'indennità di preparazione e promozione, perché l'art. 99 delle NOIF sembra limitarsi ad attribuire quest'ultima alla sola società per la quale era precedentemente tesserato il calciatore,

---

<sup>248</sup> "La Federazione Italiana Giuoco Calcio provvederà a compiere ulteriori approfondimenti con il proprio ufficio legale in relazione alla sentenza emessa ieri dalla Corte di Giustizia europea di Lussemburgo sul cosiddetto caso Bernard. Le normative esistenti prevedono già un indennizzo, bisognerà determinarne le dimensioni, ovvero stabilire se è in linea con il valore del calciatore che è stato formato e ha deciso di trasferirsi all'estero, e verificare se risarcisce pienamente il danno subito dall'attività di formazione nel suo complesso". Tratto da dichiarazioni dell'ex presidente della Federcalcio Giancarlo Abete al quotidiano Il Corriere dello Sport. Cfr. *Sentenza sul caso Bernard. Abete: "Tutelare i vivai in sede europea"*, pubblicato il 17 marzo 2010, disponibile su [www.figc.it](http://www.figc.it).

così individuando come soggetto creditore dell'indennizzo unicamente l'ultima società di formazione e non tutte quelle che abbiano effettivamente contribuito alla crescita dell'atleta, come invece previsto dal regolamento FIFA e consigliato nelle conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston.

### 5.1.7 – I progetti-premio istituiti dalla Lega Nazionale Dilettanti

#### a) Il progetto “giovani D valore”

Da sette anni la Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Interregionale hanno istituito un progetto atto a incentivare le società, iscritte ai campionati di Serie D, a investire sui loro vivai e a utilizzare in maggior quantità i giovani calciatori all'interno degli incontri ufficiali disputati dalle proprie prime squadre.

A differenza della “regola dei giovani”, questo progetto, definito “giovani D valore”, non pone obblighi minimi per tutte le società di schierare degli “under” e conseguenti limitazioni all'utilizzo degli “over”, bensì tenta di incoraggiare l'impiego dei giovani attraverso lo stanziamento di risorse economiche per quei *club* che decideranno di puntare maggiormente su questi ultimi, lasciando, quindi, le singole società libere di scegliere autonomamente la strategia che riterranno più opportuna<sup>249</sup>.

Nello specifico, il progetto istituito per il campionato di Serie D 2018/2019<sup>250</sup> premierà le tre società di ciascun girone che avranno promosso in maggior misura la politica dei giovani, con particolare riferimento a quelli provenienti dal proprio vivaio, a seguito di un loro ampio utilizzo nelle gare ufficiali di detta stagione. La Lega Nazionale dilettanti, infatti, ha stanziato un premio in denaro di 450.000,00 euro, da dividere equamente per i nove gironi del campionato di Serie D, che sarà destinato a favore delle società che, per ogni girone singolarmente considerato, si posizioneranno ai primi tre posti della graduatoria di merito: quest'ultima sarà determinata mediante criteri ben predefiniti e

---

<sup>249</sup> Se una società, per ottenere ad ogni costo il premio, decidesse di puntare in modo eccessivo sui giovani, conquistando i primi posti in graduatoria, ma risultando nettamente inferiore alle altre società inserite nel proprio girone a cui il premio non interessa e retrocedendo al Campionato di Eccellenza, non avrebbe comunque diritto al premio, ai sensi del regolamento del progetto.

<sup>250</sup> Cfr. FIGC-LND, Dipartimento Interregionale, Comunicato Ufficiale n. 12, pubblicato l'11 agosto 2018, Stagione Sportiva 2018/2019, disponibile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it).

stabilirà quali *club* avranno diritto ai premi<sup>251</sup>. Il regolamento, inoltre, prevede che, ai fini del computo generale, saranno presi in considerazione unicamente i calciatori impiegati dall'inizio di ogni incontro ufficiale<sup>252</sup> fino alla conclusione del primo tempo, nati negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, di qualsiasi nazionalità, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da società della LND<sup>253</sup>.

In aggiunta, con l'obiettivo di incentivare le società a realizzare un settore giovanile completo che possa curare la piena formazione di un giovane atleta, il progetto "giovani D valore" prevede l'attribuzione di un bonus, pari al 10% in più dei punti totalizzati ai fini della classifica, esclusivamente alle società che svolgono l'intera attività di settore giovanile<sup>254</sup> nella stagione sportiva 2018/2019. All'opposto, non avranno diritto al premio i *club* che non iscriveranno una squadra al Campionato Nazionale Juniores Under19 2018/2019 (regionale per le compagini delle regioni Sicilia e Sardegna) o che si ritireranno nel corso del campionato, quelli che rinunceranno a disputare partite ufficiali del Campionato di Serie D, Nazionale Juniores Under19 o Coppa Italia Serie D e, infine, tutte le società che al termine del Campionato di Serie D 2018/2019 retrocederanno al Campionato di Eccellenza.

Nella passata stagione, proprio una squadra bergamasca, la Virtus Bergamo 1909, ha conseguito il punteggio più alto in assoluto in Italia, che le ha permesso di vincere la speciale graduatoria del progetto "giovani D valore" nel girone B di Serie D, dove si è classificata al sesto posto. Accanto a questo, l'altro dato interessante è che Aurora Pro Patria e Rezzato, prima e seconda classificate per distacco nel medesimo campionato, si sono, invece, posizionate rispettivamente all'ultimo e al penultimo posto della graduatoria, come Albissola nel girone E e Rieti nel girone G<sup>255</sup>, segno tangibile che, in Italia, una squadra che punta a vincere difficilmente concederà tanto spazio ai propri giovani.

---

<sup>251</sup> I premi stabiliti sono i seguenti: 25.000,00 euro alle prime società classificate, 15.000,00 euro alle seconde e 10.000,00 euro alle terze.

<sup>252</sup> Al contrario, non saranno conteggiati i giovani calciatori subentranti a partita in corso.

<sup>253</sup> Diversamente, non saranno conteggiati i giovani calciatori tesserati a titolo temporaneo da società professionistiche.

<sup>254</sup> Sono considerate "attività di settore giovanile" le squadre "allievi", "giovanissimi", "pulcini" indipendentemente dall'iscrizione a campionati regionali o provinciali, purché composte da giocatori tesserati con la medesima matricola FIGC della prima squadra.

<sup>255</sup> Cfr. FIGC-LND, Dipartimento Interregionale, Comunicato Ufficiale n. 128, pubblicato il 17 aprile 2018, Stagione Sportiva 2017/2018, disponibile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it).

## b) Il progetto di valorizzazione per i giovani calciatori di Eccellenza e Promozione

Considerato il successo ottenuto dall'iniziativa "giovani D valore", il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di approvare, a partire per la prima volta dal girone di ritorno della stagione 2018/2019 ancora in corso, un progetto molto simile a quello previsto per la Serie D anche per i campionati regionali di Eccellenza e Promozione<sup>256</sup>. Tale iniziativa premierà, difatti, i *club* che, all'interno di ogni girone dei campionati di Eccellenza e Promozione, si saranno contraddistinti per aver sostenuto una rilevante "politica dei giovani", attraverso l'utilizzo di un numero di "under" che oltrepassi gli obblighi minimi posti dai Comitati Regionali con la "regola dei giovani". Considerato il maggior numero di gironi dei campionati di Eccellenza e Promozione rispetto a quelli di Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti premierà solamente la società prima classificata di ciascuna graduatoria di merito: ai fini della determinazione di quest'ultima, saranno conteggiati unicamente i calciatori, di qualsiasi nazionalità, rientranti nelle annualità stabilite dalla "regola dei giovani" ma impiegati al di fuori degli obblighi minimi, a condizione che siano utilizzati dall'inizio di ogni gara e che siano tesserati a titolo definitivo o temporaneo da società appartenenti alla LND; come per il progetto "giovani D valore", infatti, non saranno presi in considerazione i calciatori tesserati a titolo temporaneo da società professionistiche<sup>257</sup>.

In aggiunta, al fine di incentivare anche i *club* iscritti ai campionati di Eccellenza e Promozione a intraprendere un'attività di formazione giovanile che vada oltre la sola rosa Juniores, alle società che presenteranno contestualmente una squadra nelle categorie Allievi e Giovanissimi, indipendentemente se in un campionato regionale o provinciale, sarà riconosciuto un bonus pari al 20% del punteggio conseguito. Per lo stesso motivo, non avranno diritto al premio le società che non partecipano al campionato Juniores Under19 di competenza o si ritireranno nel corso della stagione. Infine, saranno esclusi dalla graduatoria anche i *club* che rinunceranno a disputare gare ufficiali dei propri campionati di Eccellenza e Promozione o che, al termine della stagione, saranno incappati in una retrocessione.


---

<sup>256</sup> Cfr. FIGC-LND, Comunicato Ufficiale n. 200, pubblicato il 28 dicembre 2018, Stagione Sportiva 2018/2019, disponibile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it).

<sup>257</sup> Ai fini del computo generale della classifica, inoltre, non saranno tenuti in considerazione né i giovani che siano subentrati a gara in corso né quelli che siano stati espulsi dall'arbitro.

## 5.2 – Italia: scelte sintomo di una mentalità sbagliata

Diversi studi effettuati sulle tendenze demografiche del calcio europeo dimostrano che, sebbene all'interno di qualsiasi convegno, conferenza, trasmissione sportiva televisiva o social-network vengano da anni ripetute frasi “strappa-applausi” come “bisogna ripartire dai vivai”<sup>258</sup> o “spazio ai giovani!”<sup>259</sup>, l'Italia continua a posizionarsi agli ultimi posti della classifica concernente il grado di fiducia che i *club* calcistici dei paesi europei ripongono nei propri settori giovanili. Due sono i grafici<sup>260</sup> più rappresentativi dei dati sconcertanti che gravano sui giovani calciatori formati nei vivai dei *club* italiani:



261


<sup>258</sup> “Bisogna ripartire ancora di più dai settori giovanili. La speranza è quella che il calcio ricominci dai giovani e dai vivai. È l'unico modo che abbiamo per recuperare tutto quello che abbiamo perso negli ultimi anni”. Dall'intervento di Gianni Rivera al convegno *120 anni di Figc: dalla storia a una nuova vittoria*.

<sup>259</sup> Cfr. *Chi utilizza di più i giovani del proprio vivaio in Serie A?*, pubblicato su [it.onefootball.com](http://it.onefootball.com), dove si riportano le percentuali di minutaggio concesse dalle prime squadre dei *club* di serie A ai giovani formati nei propri vivai: le percentuali di molti *club* si aggirano intorno allo 0%.

<sup>260</sup> Fonte: Football Analytics, The CIES Football Observatory 2017/2018 season, pubblicato nel mese di giugno del 2018, disponibile su [www.football-observatory.com](http://www.football-observatory.com).

<sup>261</sup> Grafico che mostra l'età media dei giocatori nei trentuno principali campionati europei nel periodo compreso tra il 2009 e il 2017. L'Italia è il secondo paese con l'età media più elevata.

Figure n°19: Percentage of club-trained players in squads, by league (2009-2017)



262

La prima perplessità che si riscontra è che, in Italia, il tema dei vivai calcistici viene rievocato solamente nei periodi in cui la nazionale italiana di calcio subisce pesanti delusioni: di conseguenza, la responsabilità maggiore è attribuita alla presenza di troppi giocatori stranieri nel campionato di serie A<sup>263</sup>, che, seguendo il ragionamento svolto all'interno del capitolo 2 di questo lavoro, equivale a sostenere che le cause delle pessime prestazioni della nazionale italiana siano generate quasi esclusivamente dalla sentenza *Bosman*. Tale tesi, però, è subito smentita, poiché, se l'unica ragione dei risultati deludenti della nazionale italiana, conseguiti dal 2006 a oggi, fosse da attribuire alla sentenza *Bosman*, avendo quest'ultima prodotto i suoi effetti in tutti i Paesi membri dell'Unione europea e non solo in Italia, allora gli stessi risultati deludenti avrebbero dovuto caratterizzare anche le prestazioni delle nazionali spagnole, tedesche e francesi

<sup>262</sup> Grafico che mostra la percentuale dei giocatori che provengono dai settori giovanili nei trentuno principali campionati europei nel periodo compreso tra il 2009 e il 2017. L'Italia è il secondo paese con la percentuale di calciatori provenienti dai vivai più bassa.

<sup>263</sup> Secondo i dati stimati da Osservatorio Calcio Italiano nel 2018, sulla base del database online di Transfermarkt, con il 54,8% di giocatori stranieri, la Serie A è seconda soltanto alla Premier League inglese (67,4%). La Bundesliga tedesca si attesta intorno al 52,9%, la Ligue 1 francese al 48,8% e la Liga spagnola al 43%.



che, invece, hanno conquistato tutto ciò che, a livello mondiale, poteva essere vinto nell'ultimo decennio.

In primo luogo, l'abrogazione della regola sugli stranieri, conseguente a tale sentenza, ha semplicemente vietato di porre delle limitazioni a svantaggio di questi ultimi, senza minimamente obbligare le società calcistiche ad affidarsi sempre più a calciatori provenienti da altri Paesi. L'incremento di atleti stranieri in Serie A, perciò, non è dipeso in modo automatico dalla depennazione della regola del "3+2", ma è stato causato principalmente da delle scelte commerciali e volontarie dei *club* italiani, attratti dal desiderio di vincere nel breve periodo attraverso l'acquisto di campioni stranieri già affermati. Diversamente, altri paesi come Germania e Spagna hanno scelto di puntare e investire sulla formazione dei giovani nei vivai, adottando dei progetti a medio-lungo termine che si sono rivelati vincenti.

La sentenza *Bosman* non ha costretto le squadre europee a schierare in campo undici giocatori stranieri, ad avere rose composte prevalentemente da giocatori di altri Paesi o a non investire più nella formazione dei giovani calciatori nazionali, ma ha semplicemente concesso una più ampia libertà di circolazione agli atleti cittadini degli Stati membri dell'Unione europea: di conseguenza, i risultati ottenuti dalle varie rappresentative nazionali non sono altro che il frutto delle diverse decisioni che sono state prese dai singoli *club* e dalle proprie federazioni.


Le ragioni dei fallimenti della nazionale e dei settori giovanili italiani che possono essere trovate, senza addossare troppo facilmente tutte le responsabilità alla sentenza *Bosman*, sono molteplici. Innanzitutto, una prima causa, economica, è rappresentata sicuramente dai pochi investimenti che i *club* italiani destinano nei confronti dei propri settori giovanili. Mediamente una società di serie A investe nel proprio vivaio una cifra che ruota attorno all'1% del proprio bilancio totale, mentre all'estero sono presenti realtà che investono annualmente una quota di bilancio stimata dal 5% al 10%: ad esempio, il Barcellona, per garantire la migliore qualità possibile alla gestione e allo sviluppo della propria *cantera*, spende mediamente quindici milioni di euro ogni anno, a fronte dei cinquanta spesi da tutte le società di Serie A insieme considerate<sup>264</sup>.

---

<sup>264</sup> Per attenuare questo divario, la FIGC e il Governo italiano istituiranno delle misure finalizzate a incoraggiare maggiori investimenti a favore dei vivai e dei settori giovanili, nell'interesse del futuro del calcio italiano. Una delle proposte consisterà nell'attribuire quote dei diritti audiovisivi in quantità superiore alle società di serie A che più avranno utilizzato giovani calciatori cresciuti nei settori giovanili

## Gli investimenti annuali nelle giovanili in Europa

Dati in milioni di euro



Elaborazione C&F su dati Cies/Bilanci società

265

In secondo luogo, è impossibile nascondere la differente mentalità che appartiene alle società italiane e a quelle straniere, probabilmente conseguenza di culture nettamente diverse, che si ripercuote inevitabilmente anche sui settori giovanili.

I grafici inseriti nelle pagine precedenti dimostrano la mancanza di fiducia, di coraggio, delle società italiane nello schierare i propri giovani, a differenza di molte delle più importanti squadre europee che sugli atleti dei propri vivai puntano fortemente<sup>266</sup>. Questa differenza deriva non solo dalla difficoltà a inserire i giovani da parte di diversi allenatori italiani<sup>267</sup>, bensì, soprattutto, da una mancanza di organizzazione all'interno di

---

italiani. Cfr. *Accordo Figc-Governo: 5% dei diritti tv a chi usa di più i giovani*, pubblicato l'11 dicembre 2018 su [calcioefinanza.it](http://calcioefinanza.it).

<sup>265</sup> Fonte [calcioefinanza.it](http://calcioefinanza.it), *Ecco quanto spende l'Europa del calcio per i settori giovanili*, pubblicato il 18 febbraio 2015.

<sup>266</sup> 25 novembre 2012, Barcellona-Levante: 4-0. Questi gli undici giocatori titolari schierati dal Barcellona: Valdes, Montoya, Pique, Puyol, Alba, Xavi, Busquets, Iniesta, Fabregas, Pedro, Messi. Per la prima volta nella sua storia, e nella storia di un club di livello mondiale, una squadra schiera in campo contemporaneamente undici giocatori formati nel proprio vivaio, la "cantera", di cui dieci di nazionalità spagnola. È una chiara prova del fatto che in Spagna, soprattutto a Barcellona, si era ormai affermata la volontà di fare ampio affidamento nei propri vivai, nei propri giovani talenti.

<sup>267</sup> Uno dei casi più recenti è stato offerto il 1° marzo 2019 da Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, che, per provare a recuperare una partita che lo vedeva perdente per 2-1 in casa del Cagliari, piuttosto che impiegare Facundo Colidio, giovane diciannovenne già protagonista nella primavera nerazzurra, nel suo

tanti vivai: in Italia, anche nei settori giovanili, quasi sempre conta solamente vincere nell'immediato<sup>268</sup> e per riuscirci, purtroppo, a volte le squadre italiane si affidano addirittura a calciatori extracomunitari in possesso di documenti d'identità che si scopre poi essere falsi<sup>269</sup>. La diversità di filosofia che sta alla base dei vivai calcistici è innegabile: in Italia si vuole vincere anche nei campionati giovanili, nelle *youth academies* delle maggiori realtà europee, invece, l'obiettivo principale è formare al meglio i giovani talenti, per farli trovare pronti al momento dell'esordio in prima squadra. Uno dei metodi di lavoro più utilizzati nei migliori settori giovanili europei, per aiutare i ragazzi a comprendere i loro compiti in campo, è quello di formare i giovani calciatori in funzione del ruolo che potranno ricoprire in futuro negli schemi tattici della prima squadra. All'interno di tali vivai viene dunque a crearsi una filosofia di calcio omogenea, spesso attraverso l'adozione degli stessi moduli e stili di gioco, dalle selezioni giovanili fino alla prima squadra, in modo che, una volta giunto all'interno della rosa di quest'ultima, un giovane, non vedendosi stravolti tutti gli insegnamenti impartiti negli anni precedenti, non abbia bisogno di troppo tempo per riuscire ad ambientarsi.

In Italia questa metodologia non viene adottata quasi mai, nonostante sia uno dei principi su cui si basano i migliori settori giovanili europei, quali quelli del Barcellona e dell'Ajax. Quest'ultima è la società che occupa il primo posto in qualsiasi classifica che stabilisca quale sia il vivaio calcistico migliore d'Europa. Il *club* di Amsterdam, fin dagli anni settanta del Novecento, attraverso il "Modello Ajax", ha instillato nel proprio DNA gli obiettivi di esaltare il calcio giovanile e di formare talenti all'interno della propria *Youth Academy*, da cui sono sbocciate leggende calcistiche del calibro di Seedorf, Kluivert, Davids, Rijkaard, Bergkamp, Sneijder, Eriksen e tante altre.

Uno dei simboli della filosofia Ajax è il centro sportivo, denominato "De Toekomst" che in olandese significa "Il Futuro". All'interno di quest'ultimo, il percorso che gli educatori del settore giovanile dell'Ajax seguono per formare i loro giovani talenti si

---

naturale ruolo di attaccante, ha preferito puntare su Andrea Ranocchia, giocatore esperto ma di ruolo difensore centrale, nell'atipica posizione di centravanti.

<sup>268</sup> Cfr. le dichiarazioni di Oreste Cinquini rilasciate nel luglio 2001, quando il Bologna di Stefano Pioli, attuale allenatore della Fiorentina, vinceva lo scudetto Allievi (categoria italiana per i giovani di 16 e 17 anni) con in rosa tre francesi, due svedesi, tre brasiliani e un africano.

<sup>269</sup> Cfr. *Calcio, documenti falsi a baby-calciatori: tre arresti*, articolo pubblicato su [www.ilfattoquotidiano.it](http://www.ilfattoquotidiano.it) e *Falsificò l'età per giocare nelle giovanili: deferiti Yaffa, Milan e Bologna*, articolo pubblicato su [www.gazzetta.it](http://www.gazzetta.it).

basa sugli insegnamenti di un genio del calcio, Johan Crujff. Proprio questi disse: “*Quello che conviene insegnare ai ragazzi è il divertimento, il tocco di palla, la creatività, l’invenzione*”. Ciò che risalta è che non si parla di vincere. In questo, difatti, si differenzia il vivaio dei "Lancieri" da quelli italiani e da questa stessa caratteristica deriva la sua specialità: ciò che conta non è vincere, ma forgiare nuovi campioni, attraverso l'insegnamento minuzioso della tecnica, sia individuale sia nel gioco di squadra. D'altra parte, proprio Crujff e l'Ajax hanno creato il TIPS, un modello valutativo realizzato al fine di scovare i giovani più talentuosi nei campi della tecnica (*Techniek*), della visione di gioco (*Insicht*), della personalità (*Personlijkheid*) e della velocità (*Snelheid*), ora già trasformatosi nel metodo di valutazione c.d. *Skill Box*, basato su parametri di *scouting* specifici riguardanti ogni singolo ruolo. Il bello di tutto ciò è che, con questa mentalità, vincere non è l'obiettivo, ma ne diviene la naturale conseguenza<sup>270</sup>. La maggior parte delle società italiane, invece, ha una mentalità completamente opposta all'Ajax, poiché in Italia, spesso, piuttosto che investire nella formazione di giovani talenti all'interno dei vivai, si acquistano a prezzo bassissimo da altri *club* giovani stranieri, non ancora affermati, con la speranza di rivenderli in futuro al fine di ottenere enormi plusvalenze.

Questa tendenza va di pari passo con la frequente mancanza dei valori della tradizione e del senso di appartenenza su cui invece si fondano realtà straniere come quella del Manchester United, che ha visto nella *Youth Academy* il simbolo da cui ripartire per reagire alla tragedia aerea subita dai *Busby Babes* nel 1958 a Monaco di Baviera, diventando una delle società più prestigiose al mondo. Per essere vincente, un *club* deve tutelare non solo i propri campioni, ma anche i propri giovani atleti, attraverso una formazione e un'educazione focalizzate sul loro futuro e basate sulla tradizione, sul gioco e sul divertimento. Il risultato e la vittoria, a livello giovanile, non dovrebbero essere il fine principale, ma solamente la naturale conclusione di un processo che abbia come primo obiettivo trovare il modo di sviluppare il talento e di far esprimere al meglio le potenzialità dei giovani.

---

<sup>270</sup> L'ultima Champions League vinta dall'Ajax risale al 1995, proprio l'anno in cui è stata emessa la sentenza *Bosman*: è difficile credere che sia solo una coincidenza.



## CONCLUSIONI

La tutela della formazione dei giovani all'interno dei vivai calcistici costituisce un obiettivo legittimo e d'interesse generale tale da giustificare delle restrizioni ai principi e alle libertà su cui si fonda il diritto dell'UE.

L'Unione europea che, per diversi anni dopo la sua genesi, ha costantemente realizzato un processo d'integrazione finalizzato alla creazione di un mercato economico libero e condiviso da tutti gli Stati membri, senza, d'altra parte, interessarsi a tutti quei settori in cui non le erano state espressamente attribuite delle competenze.

Uno di questi ambiti era proprio l'attività sportiva, caratterizzata da aspetti talmente peculiari che le hanno permesso di beneficiare a lungo di una completa autonomia normativa, finché le strade parallele percorse dai due ordinamenti non si sono incrociate, causando la fine della "eccezione" riconosciuta allo sport. In seguito alla crescente rilevanza economica che il gioco del calcio stava acquisendo in tutta Europa, l'Unione europea ha statuito che la stessa fosse in grado di legittimare l'inclusione degli atleti nella categoria più ampia dei lavoratori degli Stati membri, la cui circolazione, libera da ogni discriminazione basata sulla nazionalità, era considerata uno dei principi fondamentali dell'integrazione comunitaria.

È in quest'ottica che bisogna interpretare lo scontro avvenuto tra i principi del diritto comunitario e le regole delle federazioni calcistiche che ponevano dei limiti all'impiego di atleti stranieri professionisti, alla cui attività, attraverso le sentenze *Walrave e Donà*, era stato riconosciuto un carattere economico: lo sport non poteva più beneficiare di un'autonomia tale da renderlo una zona franca, immune da tutti i diritti fondamentali garantiti ai lavoratori negli altri settori produttivi.

Si è dunque assistito a un dialogo tra le federazioni calcistiche e la Commissione europea, finalizzato alla ricerca di una soluzione che potesse conciliare le esigenze sportive con i principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia, poi trovata con il *gentlemen's agreement*. Tale accordo ha sostituito le rigide limitazioni poste per i tesseramenti introducendo la regola del "3+2", la quale stabiliva il numero massimo di calciatori stranieri che potevano essere impiegati contemporaneamente sul terreno di gioco. Tuttavia, tramite la sentenza *Bosman*, la Corte di giustizia ha giudicato come sia la suddetta norma sia quelle esistenti sui trasferimenti fossero incompatibili con il diritto

dell'Unione europea. Tali disposizioni, in primo luogo, comportavano una limitazione alla libera circolazione all'interno degli Stati membri dell'UE e, in secondo luogo, una simile restrizione non era ritenuta proporzionata agli obiettivi, ancorché riconosciuti legittimi, di sostenere la ricerca di calciatori di talento, la formazione dei giovani nei vivai e l'equilibrio competitivo.

La sentenza *Bosman* favorì, indubbiamente, l'aumento della mobilità dei giocatori che, a parere delle federazioni calcistiche, sarebbe stato direttamente proporzionale alla diminuzione degli investimenti destinati a favore dei giovani. Questo portò alla decisione condivisa da UE, UEFA e FIFA di reagire agli effetti immediati della sentenza, al fine di tutelare i vivai e gli atleti del futuro, superando le difficoltà incontrate nel conciliare le politiche economiche dell'Unione con le esigenze specifiche che caratterizzavano il settore sportivo. Mentre l'Unione europea cominciava ad avvicinarsi al mondo dello sport, considerato un fenomeno sociale di straordinaria importanza e veicolo dei valori fondamentali consacrati dalla stessa UE, l'UEFA e la FIFA tentavano di elaborare nuove regole che potessero perseguire l'obiettivo di garantire un futuro alle carriere sportive dei giovani calciatori, senza contrastare con il diritto comunitario.

Il primo passo si è avuto con la modifica da parte della FIFA del proprio Regolamento sui trasferimenti internazionali dei calciatori, reso conforme al diritto europeo in cambio della possibilità di continuare a salvaguardare alcune delle maggiori esigenze specifiche del gioco del calcio e dello sport in generale, quali la protezione dei giovani talenti e la tutela dei vivai. In seguito, si è assistito alla proposta della FIFA, denominata regola del "6+5", la quale, tuttavia, limitando a cinque il numero di calciatori stranieri schierabili da una squadra, ostacolava l'accesso al mercato del lavoro per i calciatori provenienti da Stati membri diversi da quelli dei *club* e non poteva, perciò, che essere considerata contraria al diritto dell'UE. Tutt'altro esito ha ottenuto, invece, la proposta UEFA dell'*home grown players rule*, ritenuta conforme al diritto europeo dalle stesse Istituzioni dell'UE, nonostante diversi aspetti critici lascino supporre che il vero obiettivo di tale regola non sia la tutela dei giovani, quanto la tutela dei soli giovani locali e dello sport nazionale, un obiettivo che per il diritto dell'Unione europea può giustificare l'adozione di norme discriminatorie unicamente per la composizione delle squadre nazionali, non per quelle di *club*.

Sul versante dell'Unione europea, lo sport diviene finalmente materia di sua competenza tramite il Trattato di Lisbona, che legittima l'Unione a svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'attività degli Stati membri, e di cui ha tenuto conto la Corte di giustizia per risolvere il caso *Bernard*, rivoluzionando l'ambito dei vivai calcistici. Alle federazioni nazionali è stata concessa la possibilità di prevedere istituti economici, come le indennità di formazione, finalizzati alla compensazione degli effettivi costi di formazione sostenuti dalle società per i propri vivai giovanili. In conseguenza al riconoscimento della specificità dello sport, quindi, la Corte ha ammesso l'esistenza di misure limitative della libera circolazione dei calciatori, a condizione che queste siano indispensabili al perseguimento di scopi legittimi, e compatibili con i Trattati UE, e non eccedano quanto necessario per conseguirli.

Le federazioni italiane nello specifico prevedono svariati istituti simili all'indennità di formazione oggetto della sentenza *Bernard*, tuttavia, come dimostrano le NOIF e l'art. 6 della legge 91/1981, spesso questi non sono determinati mediante parametri predefiniti, non riflettono gli effettivi costi di formazione sostenuti dalle società per l'addestramento dei giovani calciatori e non sono ripartiti in maniera proporzionale fra tutte le società che hanno contribuito alla formazione degli atleti. In sintesi, non corrispondono all'enunciato della Corte di giustizia nella sentenza *Bernard*.

Inoltre, ammesso e non concesso che il vincolo sportivo e la regola dei giovani si prefiggano l'obiettivo di incentivare le società a investire nella formazione dei giovani, entrambi sono istituti inefficienti e sproporzionati rispetto al proprio scopo. Oltre a contrastare con varie norme di diritto nazionale ed europeo, è ben più probabile che il vero obiettivo sia quello di favorire l'economia delle società dilettantistiche, attraverso maggiori ricavi e minori spese, nascondendo la propria polvere d'illegittimità sotto il comodo tappeto della tutela dei giovani e dei vivai. Si è dimostrato, infatti, che i giovani italiani non traggono alcun beneficio da tali istituti. Lo stesso può essere affermato per la classificazione tra atleti professionisti e dilettanti, ai quali spetta il diritto di essere riconosciuti come lavoratori, con tutte le tutele che ne derivano. Il problema, soprattutto nel calcio, è ancora lo stesso: se ai calciatori dilettanti fosse riconosciuta la qualità di lavoratore, le società, tramite le federazioni, non potrebbero più avvalersi di determinati istituti giuridici e vedrebbero diminuire i propri ritorni economici.



È quindi necessario trovare un compromesso, prescindendo da vincoli o trattamenti discriminatori e adottando misure alternative, attraverso norme più trasparenti e meno restrittive, che incentivino le società a investire nei settori giovanili senza il timore di fallire. Lo spunto può essere offerto dalla Germania, dove esiste un fondo di solidarietà finalizzato alla tutela dei vivai, dall'Inghilterra, dove i *club* dilettantistici sono finanziati da fondi quali "*Sport England*" e "*The football Foundation*", e da altri Paesi in cui il vincolo sportivo non esiste o cessa al diciottesimo anno di età degli atleti, senza che si registrino fallimenti delle società. L'auspicio è che la FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti, attraverso i progetti-premio istituiti a favore delle società iscritte ai campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione che maggiormente utilizzino i propri giovani, abbiano finalmente intrapreso questa strada.

In seguito alle sentenze *Bosman* e *Bernard*, dei cambiamenti sono indiscutibilmente avvenuti, ma, soprattutto in Italia, un miglioramento è ancora lungi dall'essere conseguito: quando le prime vittime delle norme poste per tutelare i vivai calcistici sono i giovani, significa sicuramente che qualcosa non funziona. Se l'obiettivo è realmente tutelare i vivai e concedere più opportunità ai giovani atleti, il calcio italiano dovrebbe rivedere le proprie normative alla luce dell'idea di sport che è sostenuta dall'Unione europea e correggere la propria mentalità imparando da chi, tutelando il futuro dei propri giovani, riesce, grazie ai giovani, a tutelare il proprio futuro.

# BIBLIOGRAFIA

## Dottrina

- AMATO P., *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, in M. COLUCCI, M.J. VACCARO (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, 2010, pp. 51 e ss.
- AMATO P., *L'effetto discriminatorio della regola 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello sport*, Volume V, Fascicolo 1, 2009, pp. 13 e ss.
- BASTIANON S., *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 3/2010, pp. 707 e ss.
- BASTIANON S., *Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, Fascicolo 4, 1998, pp. 901 e ss.
- BASTIANON S., *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, Torino, 2015.
- BASTIANON S., *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, Fascicolo 3, 2012, pp. 485 e ss.
- BEHA O., DI CARO A., *Il calcio alla sbarra*, Milano, 2011.
- BIN R., PITRUZZELLA G., *Diritto costituzionale*, Torino, 2012.
- BOURG J. F. e GOUGET J.J., *Economia politica dello sport professionistico*, Vuibert, 2007.
- CAPUANO V., *La libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea tra vecchie questioni e nuovi scenari: il caso Bernard*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, Fascicolo 1, 2011, pp. 189 e ss.
- CARINI F., *La libertà di circolazione degli sportivi extracomunitari e la tutela dei vivai giovanili*, in *Europa e diritto privato*, Fascicolo 1, 2011, pp. 287 e ss.
- COLUCCI M., *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Volume VII, Fascicolo 1, 2011, pp. 13 e ss.

- COLUCCI M., *La sentenza Bernard della Corte di giustizia, Analisi e prospettive*, in M. COLUCCI, M.J. VACCARO (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, 2010, pp.31 e ss.
- COSIO R., *Le discriminazioni per ragioni di età. La saga Abercrombie*, in *LavoroDirittiEuropa*, Numero 1/2018.
- CROTTI M. T., *Indennità di formazione e libertà di circolazione dei giovani calciatori professionisti*, in *Diritto delle relazioni industriali*, Fascicolo 3, 2010, pp. 890 e ss.
- DI FILIPPO M., *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, Fascicolo 2, 1996, pp. 209 e ss.
- GUASTINI R., *Interpretare e argomentare*, Milano, 2011.
- INDRACCOLO E., *L'indennità di formazione degli atleti nell'ordinamento italo-comunitario*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, Volume 2, 2011, p. 241.
- MANCIN M., *Il bilancio delle società sportive professionistiche*, Torino, 2011.
- MALATOS A., *Il calcio professionistico in Europa: profili di diritto comparato*, Padova, 1989.
- MENNEA P.P., *Diritto sportivo europeo*, Delta 3, 2003.
- MORO P., *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello Sport*, 2005, p. 67-84.
- MUSUMARRA L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella Giurisprudenza Comunitaria*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Volume I, Fascicolo 2, 2015, pp. 42 e ss.
- NASCIMBENE B., BASTIANON S., *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011.
- NERA Economic Consulting e S. SZYMANSKI, *Studio economico delle tendenze nel mondo del calcio*, 2005, p. 54.
- ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di "stranieri comunitari" in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giustizia Civile*, Fascicolo 3, 1996, pp. 601e ss.
- PALMIERI A., *Per il superamento della "politica dello struzzo"*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, p. 229.

- PONTE F. V., *Indennità di formazione e funzione sociale ed educativa dello sport: quando l'interesse generale giustifica la restrizione della libertà di circolazione*, in *Diritto del mercato del lavoro*, 2010, 1-2, p. 193.
- RIPA L., *La tutela del giovane atleta nell'equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, nùm. 2bis, 2015, pp. 199-240.
- SIOTTO F., *Giocatori "promessa" e libera circolazione dei calciatori professionisti: la Corte di Giustizia europea riconosce un indennizzo per la formazione* (Nota a CGUE Grande Sezione 16 marzo 2010, Causa C-325/08), in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2011, Fascicolo 1, pp. 197 e ss.
- SPADAFORA M. T., *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012.
- TESAURO G., *Diritto dell'Unione europea*, Padova, 2012.
- TIZZANO A., DEVITA M., *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in *Rivista di diritto sportivo*, n. 3, 1996, p. 417.
- TOGNON J., STELITANO A., *Sport, Unione europea e diritti umani*, Padova, 2011.
- UNIVERSITY OF LIVERPOOL AND EDGE HILL UNIVERSITY, *Study on the Assessment of UEFA's 'Home Grown Player Rule'*, 30 aprile 2013.
- VACCARO M.J. *Da Bosman a Bernard un percorso non ancora concluso*, in M. COLUCCI, M.J. VACCARO (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, 2010, pp.15 e ss.
- ZYLBERSTEIN J., *La specificità dello Sport nell'Unione europea*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Volume IV, Fascicolo 1, 2008, pp. 59 e ss.
- ZYLBERSTEIN J., *Quale bilancio per la regola Uefa sui giocatori cresciuti a livello locale?*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Volume VIII, Fascicolo 3, 2012, pp. 37 e ss.

## Documenti ufficiali dell'Unione europea

- Commissione europea, *La funzione sociale dello sport*, relazione del 10 dicembre 1999 al Consiglio europeo di Helsinki.
- Commissione europea, Libro bianco sullo sport, 2007.
- Commissione europea, *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, 18 gennaio 2011.
- Commissione europea, *Regola della UEFA sui "giocatori formati localmente": compatibilità con il principio della libera circolazione delle persone*, 28 maggio 2008, IP/08/807.
- Commissione europea, *Esito delle discussioni tra la Commissione e la FIFA/UEFA sul regolamento FIFA relativo ai trasferimenti internazionali di calciatori*, Bruxelles, 5 marzo 2001, IP/01/314.
- Commissione europea, *UEFA rule on "home-grown players": compatibility with the principle of free movement of persons*, 2008.
- Consiglio europeo, *Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tenere conto nell'attuazione delle politiche comuni*, Nizza, 2000.
- Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
- Parlamento europeo, Direttiva 2004/38/CE.
- Parlamento europeo, Risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa, INI/2006/2130.
- Parlamento europeo, Risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Libro Bianco sullo sport, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Volume IV, Fascicolo 1, 2008, pp. 59 e ss.
- Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea.
- Dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam.
- Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, articolo III-282.
- Trattato dell'Unione europea.
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Leggi Repubblica Italiana

Legge 23 marzo 1981, n. 91, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*.

## Giurisprudenza rilevante

Corte di giustizia, 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, in *Raccolta* 1974, p. 1405.

Corte di giustizia, 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà*, in *Raccolta* 1976, p. 1333.

Corte di giustizia, 25 giugno 1992, causa C-147/91, *Laderer*, in *Raccolta* 1992, p. I-4097.

Corte di giustizia, 7 luglio 1992, causa C-370/90, *Singh*, in *Raccolta* 1992, p. I-4266.

Corte di giustizia, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*, in *Raccolta* 1995, p. I-04921.

Corte di giustizia, 12 maggio 1998, causa C-85/96, *Martinez Sala*, in *Raccolta* 1998, p. I-2691.

Corte di giustizia, 10 maggio 2001, causa C-389/99, *Rundgren*, in *Raccolta* 2001, p. I-3731.

Corte di giustizia, 22 novembre 2005, causa C-144/04, *Mangold*, in *Raccolta* 2005, p. I-09981.

Corte di giustizia, 19 gennaio 2010, causa C-555/07, *Kucukdeveci*, in *Raccolta* 2010, p. I-00365.

Corte di giustizia, 16 marzo 2010, causa C-325/08, *Bernard*, in *Raccolta* 2010, p. I-02177.

Conclusioni dell'Avvocato generale Carl Otto Lenz, *Bosman*, 20 settembre 1995, in *Raccolta* 1995, p. I-04921.

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston, *Bernard*, 16 luglio 2009, in *Raccolta* 2010, p. I-02177.

TAR Lazio, 12 maggio 2003, *Pollini*, n. 4103.

## Documenti ufficiali di Federazioni, Leghe e Comitati sportivi

CONI, Delibera n. 469 del 22 marzo 1988.

CRL, Comunicato Ufficiale n. 34, Stagione Sportiva 2018/2019, pubblicato il 17 gennaio 2019.

FIFA, *Single Judge of the Players' Status Committee*, 23 ottobre 2007.

FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players*, 2008.

FIFA, Risoluzione del Congresso FIFA, *FIFA Congress supports objectives of 6+5*, Sidney, 29 e 30 maggio 2008.

FIFA, Comunicato del 26 febbraio 2009, *According to legal experts, 6+5 is compatible with European law*.

FIGC, Norme Organizzative Interne Federali.

FIGC, Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

FIGC, *Camilleri*, sentenza del 13 ottobre 2008, CU n. 25 della Commissione Disciplinare Nazionale.

FIGC, *Pacilli*, sentenza 22 febbraio 2011, CU n. 59 della Commissione Nazionale Disciplinare.

FIGC, Corte di Giustizia Federale, sezioni unite, Comunicato Ufficiale del 9 maggio 2011, CU n. 273/CGF.

FIGC, comunicato FIGC del 17 marzo 2010.

FIGC-LND, Dipartimento Interregionale, Comunicato Ufficiale n. 128, pubblicato il 17 aprile 2018, Stagione Sportiva 2017/2018.

FIGC-LND, Dipartimento Interregionale, Comunicato Ufficiale n. 12, pubblicato l'11 agosto 2018, Stagione Sportiva 2018/2019.

FIGC-LND, Comunicato Ufficiale n. 194, pubblicato in Roma il 21 dicembre 2018, Stagione Sportiva 2018/2019.

FIGC-LND, Comunicato Ufficiale n. 200, pubblicato il 28 dicembre 2018, Stagione Sportiva 2018/2019.

UEFA, *Regola della UEFA sulla formazione locale dei giocatori*, Circolare UEFA alle federazioni nazionali del 28 febbraio 2005.

UEFA, Regolamento della Coppa UEFA 2008/2009 e Regolamento Champions League 2008/2009, disponibili in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Volume IV, Fascicolo 2, 2008.

UEFA, Rapporto di Benchmarking, esercizio 2010.  
UEFA, Rapporto di Benchmarking, esercizio 2017.  
UEFA, *Regulations Status and Transfer Players 2018*.

### Articoli consultabili su siti internet

bergamoesport.it, *L'inchiesta della settimana. Bomber mio quanto mi costi: 2000 euro al mese in Eccellenza, 1200 in Promozione, 300 in Prima*, pubblicato il 26 giugno 2014.

bergamoesport.it, Promozione, articoli di calciomercato pubblicati il 19 giugno 2018 e il 28 giugno 2018.

calcioefinanza.it, *Ecco quanto spende l'Europa del calcio per i settori giovanili*, pubblicato il 18 febbraio 2015.

calcioefinanza.it, *Il modello tedesco, ecco come in Germania i vivai hanno fatto grande la nazionale*, pubblicato il 20 luglio 2014.

calcioefinanza.it, *Accordo Figc-Governo: 5% dei diritti tv a chi usa di più i giovani*, pubblicato l'11 dicembre 2018.

diritto.it, *Il "vincolo" per calciatori dilettanti: tra ordinamento civile e ordinamento sportivo*, in *Diritto dello sport*, pubblicato il 18 marzo 2013.

dirittoecalciio.it, *Il Regolamento Status e trasferimenti dei calciatori: la Bibbia del calciomercato*, pubblicato l'8 gennaio 2018.

figc.it, *Sentenza sul caso Bernard. Abete: "Tutelare i vivai in sede europea"*, pubblicato il 17 marzo 2010.

football-observatory.com, *Football Analytics, The CIES Football Observatory 2017/2018 season*, pubblicato a giugno 2018.

ilfattoquotidiano.it, *Calcio, documenti falsi a baby-calciatori: tre arresti*, pubblicato il 1° dicembre 2017.

ilfattoquotidiano.it, *La tratta dei baby calciatori*, pubblicato il 9 giugno 2011.

inchieste.repubblica.it, *Prigionieri del calcio*, pubblicato il 3 aprile 2014.

it.onefootball.com, *Chi utilizza di più i giovani del proprio vivaio in Serie A?*, pubblicato il 17 ottobre 2018.



gazzetta.it, *Falsificò l'età per giocare nelle giovanili: deferiti Yaffa, Milan e Bologna*,  
pubblicato il 13 maggio 2016.

gazzetta.it, *Serie A, rose a 25 col 4+4: la nuova norma rivoluzionerà il mercato*,  
pubblicato il 31 maggio 2016.

tuttocampo.it, *Riforma FIGC: finisce l'epoca dell'allenatore fai da te*, pubblicato il 18  
luglio 2018.

sprintesport.it, numero 38, pubblicato l'8 ottobre 2018.

Uefa.com, *Il futuro del calcio nei vivai*, pubblicato il 16 dicembre 2004.

Uefa.com, *La storia della Uefa*.

Uefa.com, *Talenti locali, la risposta è positiva*, pubblicato il 5 agosto 2005.

Uefa.com, *Tutela dei giovani calciatori*.